

## XLVI.

2<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 20 LUGLIO 1895

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

## Disegno di legge:

Provvedimenti finanziari (*Seguito della discussione*) . . . . . Pag. 1492

## Oratori:

BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1493-1498-1506-20-23-28-34
CALVI . . . . .	1496
CAMBRAY-DIGNY . . . . .	1493
CASALE . . . . .	1496
CURIONI . . . . .	1515-22
FROLA, <i>relatore</i> . . . . .	1507-1518-22-26-27-34
LUZZATI I. . . . .	1495
MARCORA . . . . .	1534-35
MICHELOZZI . . . . .	1496
MORELLI-GUALTIEROTTI . . . . .	1496
PAVIA . . . . .	1499-1508-12-20-21-22-23-26-27-29
PERONI . . . . .	1517
RINALDI . . . . .	1492-97
RIZZETTI . . . . .	1533-35
RUBINI . . . . .	1509
SICCARDI . . . . .	1511
VISCHI . . . . .	1495
ZAVATTARI . . . . .	1492-96

## Interrogazioni:

Affondamento della cisterna *Magra*:

## Oratori:

MACOLA . . . . .	1485
MORIN, <i>ministro della marina</i> . . . . .	1484

Pubblica sicurezza in Milano:

## Oratori:

ENGEL . . . . .	1487
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1486

Imposta fondiaria nelle Puglie:

## Oratori:

BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1488
IMBRIANI . . . . .	1489
VISCHI . . . . .	1488

Proposta di legge (*Svolgimento*):

Concessione di una lotteria:

## Oratori:

BADINI-CONFALONIERI . . . . .	1491
BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1491

## Osservazioni:

Denuncia Cavallotti:

## Oratori:

BASETTI . . . . .	Pag. 1538
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i> . . . . .	1537
CAVALLOTTI . . . . .	1539
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	1536
ENGEL . . . . .	1538
GAETANI DI LAURENZANA A. . . . .	1537
IMBRIANI . . . . .	1537
NICCOLINI . . . . .	1538
TARONI . . . . .	1538

Verificazione di poteri . . . . . 1491

Votazione a scrutinio segreto . . . . . 1535

La seduta incomincia alle 14.

**D'Ayala-Valva, segretario,** legge il processo verbale della seduta pomeridiana d'ieri.

**Della Rocca.** Chiedo di parlare sul processo verbale.

**Presidente.** Parli.

**Della Rocca.** Ieri, quando si era in fine della discussione dell'articolo 5, dell'allegato G, furono annunciati due emendamenti, uno dell'onorevole Curioni, l'altro dell'onorevole Saporito, i quali non erano stati precedentemente stampati e distribuiti e quindi non erano a cognizione della Camera. Non ostante ciò, essi furono svolti ed anco approvati dalla Camera stessa.

Non intendo muovere eccezioni, osservo soltanto, per discarico della mia responsabilità, che io rimasi sommamente sorpreso di quei due emendamenti, che non ne capii nè il tenore nè la portata, e per conseguenza

dichiaro di non aver partecipato alla loro approvazione.

**Presidente.** Sarà preso atto della sua dichiarazione, ma il regolamento stabilisce che gli emendamenti, quand'anche non siano stati presentati ventiquattr'ore prima e portino una sola firma, possono essere messi in discussione e votazione qualora siano fatti propri dal ministro e dalla Commissione.

E siccome Governo e Commissione fecero proprii gli emendamenti presentati ieri dagli onorevoli Curioni e Saporito, così essi furono discussi e votati.

**Della Rocca.** Veramente il ministro e la Commissione accettarono quegli emendamenti dopo averne udito lo svolgimento.

**Presidente.** È in errore; tanto li fecero propri che a me uno fu trasmesso dal ministro e l'altro dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Gamba, di giorni 3; Brunetti Eugenio, di 3; Colpi, di 4; Fusco Alfonso, di 5; Marazio Annibale, di 5; Marescalchi-Gravina, di 5; Bertollo, di 5; Colleoni, di 5; Calpini, di 5; Silvestri, di 5. Per ufficio pubblico l'onorevole Afan de Rivera, di giorni 8.

(Sono conceduti).

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Macola, al quale ha ceduto la precedenza l'onorevole Imbriani.

L'onorevole Macola interroga il ministro della marina: « Sull'affondamento della cisterna *Magra*, avvenuto per ordine del signor Rebaudi comandante del Regio incrociatore *Piemonte*, e chiede quali misure si sieno prese verso lo stesso signor comandante. Chiede inoltre di interrogare l'onorevole ministro della marina, se sulle cause dell'arenamento della Regia nave *Sardegna*, sia stata aperta una inchiesta regolare a' termini del regolamento dei servizi di bordo. »

Onorevole ministro della marina, ha facoltà di parlare.

**Morin, ministro della mariniera.** Circa la prima parte della interrogazione che mi ha diretta l'onorevole Macola, mi trovo in grado di dare le più ampie spiegazioni, perchè essa si riferisce ad un fatto già esaurito nelle sue ultime conseguenze.

Per ciò che concerne la seconda parte, la risposta mia non potrà essere ugualmente completa, per le ragioni che esporrò alla Camera.

La Regia nave *Piemonte* ha, da poco tempo, compiuta una campagna di circa dieci mesi lungo la costa orientale d'Africa. Quando fu richiamata in patria, ebbe ordine di rimorchiare da Massana a Taranto la barca cisterna *Magra*, la quale aveva per qualche anno prestato servizio presso la Colonia Eritrea, ed ora più non occorreva laggiù.

Nella parte superiore del Mar Rosso, il *Piemonte*, come suole generalmente avvenire in quei paraggi, nei mesi di estate, incontrò forte vento dal nord e mare grosso. La *Magra*, che era al rimorchio, cominciò a riportare delle avarie e poi fu totalmente perduta.

Dal rapporto che il comandante del *Piemonte*, capitano di vascello Rebaudi, indirizzò al ministro circa quest'accidente, nonostante le giustificazioni da lui presentate, potei rilevare che la perdita della *Magra* non aveva avuto luogo per cause ineluttabili di forza maggiore, o almeno non aveva avuto luogo esclusivamente per cause di questo genere; ma che al suo naufragio avevano pure in qualche misura contribuito la negligenza e l'imperizia.

Quando il *Piemonte* giunse in Italia, l'aggregai alla squadra di riserva, e ordinai al comandante in capo di quella squadra, vice-ammiraglio Racchia, di passare ad essa l'ispezione che è voluta dal regolamento al termine di qualunque campagna marittima; ed in questa circostanza diedi pure l'ordine all'ammiraglio Racchia che esaminasse accuratamente i fatti che si connettevano con la perdita della *Magra*, eseguendo un'inchiesta regolare, e riferisse in proposito.

Il vice ammiraglio Racchia compì il mandato del quale io l'aveva investito; e trovò nel modo con cui era stata condotta la campagna dal comandante Rebaudi alcune cose da lodare, molte più da biasimare.

Circa poi al naufragio della *Magra*, confermò che alla perdita di quella barca-ci-

sterna avevano contribuito mancanza d'energia e di preveggenza, e difetto di capacità marinaresca da parte del comandante. E siccome in casi di questo genere io soglio procedere con piede di piombo, prima di prendere ancora una risoluzione, sottoposi la cosa al Consiglio superiore di marina, il quale decise ad unanimità che al comandante Rebaudi dovesse infliggersi una punizione.

In seguito a ciò, tolsi al comandante Rebaudi, a titolo di biasimo, il suo comando, e sottoposi alla firma di Sua Maestà il decreto che lo collocava in disponibilità.

La punizione fu severa, ma le circostanze che la determinarono la richiedevano tale. È talvolta una delle dolorose necessità del mio ufficio quella di prendere provvedimenti di rigore. Ho adempiuto in questo caso ad un penoso dovere; ma lo dovevo tanto più adempiere, inquantochè non credo di dovere mai lasciar passare occasione per imprimere nella mente dei comandanti delle nostre navi da guerra il concetto che la responsabilità connessa col loro alto ufficio, non è una vana parola. (*Bravo!*)

Vengo ora alla seconda parte dell'interrogazione, a quella che si riferisce alla *Sardegna*.

Sono giunti al Ministero i rapporti circostanziati circa l'investimento che toccò a questa nave nel Gran Belt, e alle operazioni che si fecero per iscagliarla. Però a questi documenti non è unito alcun atto relativo ad un regolare procedimento di inchiesta, diretto a determinare le responsabilità che con quell'accidente sono connesse.

Il comandante superiore della squadra inviata a Kiel, S. A. R. il Duca di Genova, avrebbe avuta la facoltà di ordinare quella inchiesta; non mi consta che l'abbia fatto. Se, come probabilmente risulterà accertato all'arrivo in patria della squadra, quella inchiesta non venne ordinata, sarà mia cura di disporre che sia eseguita. E forse sarà più opportuno che essa abbia luogo al ritorno, perchè così io potrò chiamare a far parte della Commissione inquirente un ufficiale di grado elevato non appartenente alla squadra, il quale, recherà nel consesso un criterio completamente libero da qualunque preoccupazione possa esser stata generata nell'ambiente in cui ha avuto luogo il sinistro.

Quando questa inchiesta sarà compiuta, e quando me ne saranno noti i risultati,

prenderò quei provvedimenti che il caso richiederà.

**Presidente.** L'onorevole Macola ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del ministro.

**Macola.** Ringrazio l'onorevole ministro della marina delle dichiarazioni che ha fatto e specialmente delle energiche, salutari disposizioni prese a riguardo di un comandante che, con una certa leggerezza, ha compromesso il materiale dello Stato.

Io ho mosso questa interrogazione, non tanto per il fatto in sè, quanto perchè da quel banco (*Indica il banco dei ministri*) e per bocca di un uomo così schiavo del dovere e così sicuro di sè, come l'ammiraglio Morin, partisse un monito che segnasse la fine di una tradizione d'impunità, accordata nella marina militare a chi perde, o in qualunque modo danneggia, il materiale dello Stato.

Vari esempi io potrei accennare in proposito. Ne ricorderò soltanto due dei più recenti.

Un tenente di vascello, in pieno giorno, per la terza volta e con mare tranquillo investiva nelle acque di Spèzia; l'ammiraglio Morin, valendosi delle sue facoltà, lo sospendeva dalle funzioni e lo deferiva ad una Commissione d'inchiesta, la quale, un poco per spirito di colleganza, un poco per amicizia personale, assolveva l'ufficiale; tanto che questo ufficiale si credeva autorizzato, più tardi, a reclamare per mezzo di un deputato, che non vedo nell'Aula...

*Una voce.* Chi è?

**Macola.** ... perchè il ministro non l'aveva promosso a capitano di corvetta.

Nello scorso inverno, un altro tenente di vascello investiva e perdeva completamente la sua torpediniera nelle acque di Brindisi. Il ministro della marina, senza por tempo in mezzo, lo deferiva ai tribunali, i quali, e in prima istanza e in grado di appello, assolvevano l'ufficiale, malgrado (spero che l'onorevole ministro non mi vorrà smentire) l'assoluta imperizia da esso dimostrata in quel caso.

Ora io ho creduto opportuno di richiamare l'attenzione della Camera su questi fatti, tanto più che nell'esercito essi non avvengono, perchè vi è maggiore responsabilità e più gravi sono le conseguenze da essa derivanti.

Tengo poi a dichiarare che io mossi quest'interrogazione solo per l'affetto vivissimo

che ogni buon costituzionale deve portare ai Corpi armati, unico presidio degli alti poteri, e perchè temo che, allentando quei freni che sono la forza viva di un buon ordinamento militare, noi ci possiamo trovare prima o dopo di fronte a qualche dolorosa sorpresa. *(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Berenini, Basetti, Sanvitale, Guerci al ministro delle finanze, «per conoscere i suoi intendimenti circa la esportazione delle acque salso-jodo-bromiche da Salsomaggiore recante gravissimi danni a quella popolazione senza correlativo vantaggio della pubblica salute.»

**Boselli, ministro delle finanze.** L'onorevole Berenini non è presente, ma è d'accordo con me nel rimandare questa interrogazione ad altro giorno. Io perciò chiedo che la interrogazione rimanga nell'ordine del giorno fino a quando l'onorevole Berenini non sia tornato.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Engel, al ministro dell'interno «sulle continue violenze ed illegalità commesse dalle guardie dette di pubblica sicurezza contro pacifici cittadini, e specialmente contro Cerveri Giuseppe e A. Colombini di Milano.»

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Io non posso rispondere alla prima parte della interrogazione dell'onorevole Engel, ed egli stesso lo comprenderà, perchè è troppo generica; come non rileverò l'epiteto assegnato alle guardie di pubblica sicurezza, perchè esse sono tali di fatto.

Invece potrò rispondere sui fatti specifici del Cerveri e del Colombini; e comincerò da quello del Colombini, che è molto più semplice. *(Conversazioni)*.

**Presidente.** Ma facciamo silenzio, li prego!

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Era stato stabilito che una pattuglia sorvegliasse di notte un certo luogo ove avrebbero dovuto convenire alcuni pregiudicati per compiere un reato. Da quel luogo, alle quattro del mattino, passò il Colombini. Le guardie lo fermarono e gli domandarono le sue generalità. Egli rifiutò di darle ed allora fu condotto all'ufficio di pubblica sicurezza. Rifiutando anche là di dare le sue generalità, fu trattenuto dalle 5 alle 10 finchè le autorità

poterono informarsi sul suo conto, e, conosciuto chi fosse, lo rimisero in libertà. Però fu denunziato al pretore, a' termini del Codice penale, per mancata dichiarazione di generalità; ed il processo avrà luogo il 24 di questo mese. Egli non ebbe quindi a soffrire alcuna violenza nè si lamentò di alcuna cosa.

Ed ora veniamo al fatto del Cerveri più recente, perchè, mentre quello del Colombini avvenne il 2 giugno, questo del Cerveri è del 21 giugno.

Le guardie, trovandosi di notte in servizio sui bastioni, videro un individuo che questionava molto violentemente con una donna. Una guardia essendosi interposta, l'individuo, che era il Cerveri, rispose male e fu per ciò tratto all'ufficio di questura; ma dopo qualche tempo fu messo in libertà.

L'Ufficio di Questura non ne seppe altro; anzi il Cerveri quando uscì dalla Questura, raccomandò che non si dicesse niente del fatto e promise persino di pagare qualche cosa alle guardie le quali rifiutarono l'offerta.

Quando un giorno venne pubblicata nei giornali una lettera in cui il Cerveri si lamentava di maltrattamenti avuti da due guardie di pubblica sicurezza; allora l'autorità fece subito un'inchiesta, ed assodò che quando il Cerveri fu condotto nell'ufficio di pubblica sicurezza venne messo in camera di sicurezza ed ebbe un calcio ed un pugno dalle guardie. Appena ciò risultò, e molto prima che l'onorevole Engel facesse la sua interrogazione, l'ispettore che non aveva usato la dovuta diligenza venne censurato, perchè egli era responsabile di qualunque cosa che avveniva nell'ufficio; fu messo in sala di disciplina il capo posto, che era molto più responsabile dell'ispettore, e vi furono messe anche le guardie le quali inoltre furono denunziate all'autorità giudiziaria per abuso di autorità. Il processo si farà fra breve.

Nel primo fatto non ci è nessuna denuncia di violenze, nel secondo, prima ancora che il fatto giungesse a notizia del Ministero, le autorità di Milano avevano già provveduto perchè le guardie fossero punite; e perchè coloro che ne avevano la responsabilità fossero anch'essi richiamati al dovere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

**Engel.** L'onorevole Galli si è meravigliato che io abbia nella mia interrogazione usato le parole: « guardie dette di pubblica sicurezza. » Veramente l'appellativo ufficiale di queste guardie è quello di « *guardie di città.* » Ma poi se io con una certa ironia ho scritto: « *dette guardie di pubblica sicurezza* » il sotto-segretario di Stato me ne ha dato ragione, perchè ci ha riferito egli stesso di calci e pugni inferti in carcere dalle guardie, come egli vuol dire di *pubblica sicurezza*, a dei detenuti. Non ho dunque torto se le chiamo invece guardie di offesa ai cittadini.

In quanto alla questione del Colombini, posso dare al sotto-segretario qualche schiarimento.

Il Colombini portava indosso dei documenti (e lo scrive lui in una sua lettera) i quali dimostravano perfettamente le sue generalità e non ricusò di mostrarli; ciò non ostante fu percosso dalle guardie di pubblica sicurezza, ed anche chiamato *cittadino milanese*, a titolo di disprezzo; perchè pare che pei dipendenti dal Ministero dell'interno la qualifica di *cittadino milanese* abbia significato poco gradito.

E che le cose non stiano come furono espresse dal signor sotto-segretario di Stato lo prova il fatto che ieri l'altro l'ispettore di pubblica sicurezza, cavalier Brunello, ha dato ad un giornale di Milano delle spiegazioni che non consuevano niente affatto con quelle che ha dato testè il sotto-segretario, perchè fra l'altro il comunicato dice: « Gli agenti che arrestarono a porta Genova il Colombini sono agli arresti, e procede in loro riguardo una inchiesta. »

Pare che non concordino troppo bene il sotto-segretario ed il suo subalterno.

Che se poi il provvedimento contro le guardie sia stato preso molto prima della mia interrogazione, mi farebbe molto piacere, ma pare che non ci sia concordanza nemmeno in questo: perchè i provvedimenti che si dicono presi riguardo a quelle guardie che hanno maltrattato questi pacifici cittadini, di nulla colpevoli, sono stati comunicati ai giornali e presi solamente ora.

Tuttavia io mi auguro che il sistema di provvedere immediatamente, che ci ha promesso il sotto-segretario...

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno...** non promesso, ma applicato...

**Engel.** ... di provvedere ripeto anche prima che si presentino interrogazioni alla Camera

diventi una lodevole consuetudine. Così la libertà dei cittadini sarà tutelata anche quando la Camera è chiusa; perchè la violazione di cotesta libertà è pur troppo sistematica...

**Presidente.** Ma onorevole Engel...

**Engel.** Mi perdoni, ma è proprio una questione di fatto che occorre constatare. L'onorevole sotto-segretario di Stato, ha detto, per esempio, che il Cerveri ha raccomandato alle guardie di non fare pubblicità; ma anche questa circostanza non è corrispondente a verità, perchè pochi giorni dopo il suo arresto, il Cerveri ha mandato spontaneamente ai giornali di Milano, una lunga lettera nella quale espone il caso che gli è occorso...

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** L'ho detto anch'io.

**Engel.** Ora come può ammettersi che egli abbia dopo di esserne stato maltrattato gravemente, pregate le guardie a tacere mentre egli stesso con la sua lettera dava poi tanta pubblicità al suo arresto? Un po' di logica, onorevole sotto-segretario di Stato!

L'altro giorno, in un momento in cui io non ero presente Ella mi ha dato una smentita in questa Camera.

**Presidente.** Ma non ritorniamo sopra argomenti esauriti!

**Engel.** Onorevole presidente, Ella stessa mi disse che avremmo trovato modo di spiegare la cosa. Mi permetta ora una sola parola.

Dunque, in mia assenza, il sotto-segretario di Stato ha creduto bene di darmi una smentita riguardo ad un arresto. Io ho fatto un po' d'inchiesta per mio conto, ed ho potuto leggere il seguente verbale:

« Sabato u. s. una guardia di pubblica sicurezza in divisa venne nel cantiere del Policlinico, e domandato dell'operaio Nico diede al medesimo lettura di uno scritto, con cui il Nico dichiarava con firma propria di non essere mai stato arrestato. Nico firmò la dichiarazione. Oggi noi lo rimproverammo di simile atto, ed egli ci rispondeva che aveva firmato per paura d'essere licenziato essendo addetto ai lavori del Policlinico che si fanno per conto del Governo. »

Veda dunque l'onorevole Galli d'informarsi bene prima di venire a darmi delle smentite. Quando io dico una cosa, stia sicuro che ne ho le prove.

**Presidente.** Anche questa interrogazione è esaurita.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole

Vischi al ministro delle finanze « circa i criteri coi quali s'intenda applicare alle Puglie e specialmente a Trani, la legge napoletana del 1817, per l'esenzione dal pagamento della imposta fondiaria. »

Avverto l'onorevole ministro che è stata presentata in questo momento al banco della Presidenza un'altra interrogazione dell'onorevole Imbriani del tutto conforme, così Ella potrà rispondere all'una e all'altra.

**Boselli, ministro delle finanze.** Sta bene.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, consente che il ministro risponda subito?

**Imbriani.** Anzi! Grazie!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** Io non ho d'uopo di rifare un'altra volta l'esposizione delle norme del Regio decreto 10 giugno 1817 che regolano gli abbuoni dell'imposta terreni nel compartimento napoletano, così nei casi di disastri d'indole generale, come in quelli di disastri che abbiano colpito limitate zone di terreni e un ristretto numero di proprietari.

Per rispondere all'onorevole Vischi che domanda con quali criteri si dia oggi esecuzione al decreto del 1817, e all'onorevole Imbriani che desidera sapere, se questa esecuzione già sia incominciata nella provincia di Bari, parmi più che sufficiente assicurare l'uno e l'altro che i procedimenti stabiliti dal decreto del 1817 per far luogo ai conseguenti abbuoni d'imposta furono iniziati subito in tutte le località del Napolitano, che insieme a parecchie altre regioni del nostro Paese furono recentemente funestate da infortuni atmosferici e da altri disastri straordinari, e che quindi anche nella provincia di Bari si è già provveduto a quanto occorre per l'applicazione del decreto del 1817. E sebbene di fronte a norme tassative e di antica data non occorressero provvedimenti speciali, tuttavia ho stimato bene avvisare al modo migliore perchè si proceda nell'applicazione di quel decreto colla massima sollecitudine a fine di non indugiare troppo gli abbuoni, e con criteri di mitezza sotto ogni rapporto, per non scemare il beneficio da quel decreto assicurato, disponendo all'uopo che le verifiche sieno fatte sollecitamente ed in modo affatto sommario con larghezza di apprezzamenti.

Rammentando poi che altra volta in cui ebbi a rispondere ad analoga interrogazione su questo argomento l'onorevole Imbriani, o

non so quale altro collega, ebbe ad interrompermi dicendo che non si poteva conseguire l'abbuono dell'imposta senza andare incontro all'anticipazione di forti spese, mentre ho raccomandato agli Uffici finanziari che procurino di contenere le spese di ciascuna verifica nei più ristretti limiti, ho pure disposto che le parti sieno esonerate dal deposito preventivo delle spese medesime, provvedendosi anche, ove occorra, dall'amministrazione al loro anticipo, salvo il ricupero al momento in cui si fa luogo all'abbuono dell'imposta trattenendo a ciascun contribuente la rispettiva quota di spesa, che, essendo relativamente minima, non scemerà mai il beneficio dell'abbuono.

Dopo ciò io credo di poter affermare che il decreto del 1817 non fu mai applicato con maggiori agevolanze e in modo più benevolo per i danneggiati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi.** Le Puglie sono state funestate da gravi infortuni, i quali sono stati accertati anche ufficialmente. A me interessa la sorte di tali regioni, e specialmente del circondario di Gallipoli, che rappresento alla Camera e di Trani, ove vivo.

Noi ci siamo rivolti al Governo per aiuti e soccorsi. Il Governo ci ha data una risposta, che fino ad un certo punto ci è sembrata giusta, di non poterci fornire soccorsi di nessuna sorta; epperò a noi non è rimasto che ricorrere al beneficio, abbastanza mite, dell'applicazione della legge del 1817 per le provincie meridionali, la quale ha appunto lo scopo, di cui ha parlato l'onorevole ministro, dell'esonero totale o parziale, secondo i casi, dei danneggiati, dall'imposta fondiaria.

Ora è accaduto che coloro che sono andati a fare le ispezioni, o per vedute alquanto fiscali, o per accontentare quel reggimento sempre pronto di periti disoccupati, non hanno mai o quasi mai trovato modo di applicare la legge per ottenere il beneficio dell'esonero generale, ma hanno trovato quasi sempre da ordinare perizie, onde procedere, dopo verificaione, ad un provvedimento periziale. E l'onorevole ministro sa, perchè privatamente gliene ho data notizia, che specialmente in Ugento, in Casarano, in Taurisano si è verificato che gl'ispettori hanno domandato a ciascun danneggiato l'anticipazione di spese per le perizie per circa 30 o

40 lire; e ciò per l'esonero di 10 lire d'imposta...

**Boselli**, ministro delle finanze. Ho provveduto.

**Vischi**. ... Era meglio dire che la legge non deve avere effetto.

L'onorevole ministro oggi ci dice di aver dato disposizioni per impedire simili abusi, e di aver dato istruzioni di mitezza; ed io a nome dei miei rappresentati del collegio di Gallipoli, e dei miei concittadini di Trani prendo atto di queste dichiarazioni, sperando che i dipendenti dell'onorevole Boselli lo vogliano obbedire; poichè è noto che, specialmente nell'amministrazione della finanza, gli agenti sono più ministeriali del ministro stesso.

**Presidente**. Onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani**. Io avendo mossa interrogazione al ministro altra volta, per conoscere quali provvedimenti intendeva prendere nella provincia di Bari, così fortemente colpita dagli uragani e dalla peronospera, ho di nuovo mossa questa interrogazione, per sapere in quale misura ed in qual modo s'intendeva applicare la legge del 1817, alla quale il ministro rispose di voler ricorrere, non potendo provvedere altrimenti.

Naturalmente la legge andrà applicata in tutte le Province alle quali essa si riferiva. Non c'è nessun dubbio.

Io mi sono fermato alla provincia di Bari perchè forse è una delle più danneggiate, in quanto che io credo che nel solo circondario di Barletta ci sieno per una quarantina di milioni di danni. (*Movimenti*).

L'altra volta io dissi 25 milioni, ma dalle notizie che mi sono giunte susseguentemente, debbo dolorosamente affermare che i danni ammonteranno a 40 milioni circa.

Naturalmente la città di Trani, trovandosi, come io credo, nella provincia di Bari, vi è inclusa, ed io non ho creduto d'indicare alcun Comune andando tutti inclusi nella denominazione più generica della Provincia.

Il signor ministro mi ha ricordato che io gli avevo indicato come la procedura che si seguiva era alle volte più costosa del risarcimento che veniva poi accordato, in guisa che alcuni cittadini dovevano anticipare delle spese in una somma maggiore di quella che venivano poi ad introitare come risarcimento

di danni. Io gli ricordai anche il termine breve di 30 giorni.

Il ministro oggi ha promesso che esonererà i danneggiati dai depositi per le perizie e di ciò gli va data lode, perchè certamente in questo modo molti cittadini potranno chiedere quel risarcimento, che altrimenti non potrebbero ottenere. Egli ha affermato anche di avere disposto che gli agenti usino la maggiore larghezza nella valutazione, ed anche di ciò gli va data lode, quindi se gli agenti eseguiranno le prescrizioni date dal ministro, qualche cosa ci sarà da raspare.

Non posso quindi che prendere atto di queste dichiarazioni, per effetto delle quali, come ha affermato l'onorevole Boselli, la legge del 1817 non avrà mai avuto più larga interpretazione. Questo dovevo dire in coscienza e spero che le buone disposizioni del ministro verranno assecondate dagli agenti suoi.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente**. Le interrogazioni sono esaurite.

Si farà ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata antimeridiana odierna.

Si faccia la chiama.

**Miniscalchi**, segretario, fa la chiama.

*Frendono parte alla votazione:*

Adamoli — Aguglia — Amadei — Anselmi — Anzani — Aprile.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Basetti — Benedini — Bentivegna — Bertolini — Bonin — Boselli — Bracci — Branca — Brena — Brunetti Eugenio — Brunicardi — Budassi.

Cadolini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Capaldo — Capoduro — Carcano — Carenzi — Carlomagno — Casale — Casalini — Casana — Castorina — Cavallotti — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cimati — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colpi — Comandù — Compans — Costa Andrea — Costantini — Costella — Credaro — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Blasio Vincenzo — De Giorgio — De Leo — Della Rocca — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Belgioioso — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati Carlo.

Elia — Engel — Ercole.

Facta — Falconi — Fanti — Farina — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrucci — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Fortis — Fracassi — Frascara — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Lodovico.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Garibaldi — Gianolio — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Grassi-Pasini — Grippo — Grossi — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lampiasi — Lausetti — Leali — Leonetti — Lojodice — Lovito — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Macola — Mangani — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marinelli — Martinelli — Martini — Marzotto — Matteini — Mazza — Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Mezzanotte — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miniscalchi — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Murmura — Mussi.

Napodano — Niccolini.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pantano — Papa — Pascale — Pascolato — Pavia — Pavoncelli — Pellegrino — Peroni — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pini — Piovene — Poli — Pompilj — Pottino — Pozzi — Pucci.

Radice — Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin Jacur — Romano — Ronchetti — Roxas — Rubini — Ruffo — Ruggeri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaglione — Schiratti — Scotti — Serrao — Siccardi — Silvestrelli — Soggi — Solinas-Apostoli — Son-

nino Sidney — Spirito Francesco — Steluti-Scala.

Tacconi — Talamo — Taroni — Terasona — Testasecca — Toaldi — Tondi — Torrighiani — Trincherà — Tripepi Demetrio.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verzillo — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zavattari.

*Sono in congedo:*

Afan de Rivera.

Baracco — Bastogi — Bertoldi — Bertollo — Borsarelli — Broccoli — Brunetti Gaetano.

Calpini — Cantalamessa — Canzi — Cerutti — Civelli — Colleoni.

Daneo Giancarlo — Danieli — De Gaglia — De Luca — Di Frasso-Dentice.

Fani — Fusco Alfonso.

Gamba — Garlanda.

Lucifero.

Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Mazzino.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Pisani — Poggi.

Ricci Vincenzo.

Sanguinetti — Silvestri — Suardo Alessio.

Torraca — Tripepi Francesco.

*Sono ammalati:*

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cremonesi — Cucchi.

Delvecchio.

Faggiuoli.

Gemma — Gui.

Lorenzini.

Meardi.

Pandolfi.

Ridolfi.

Sani Severino.

Trompeo — Turrisi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Borgatta.

Calleri — Cavagnari.

Tozzi.

**Presidente.** Lascieremo aperte le urne.



### Verificazione di poteri.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato Capruzzi nel collegio di Bitonto.

Comunico alla Camera le conclusioni della Giunta delle elezioni, la quale propone di convalidare la elezione del collegio di Bitonto avvenuta nella persona dell'onorevole Capruzzi.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno domandando di parlare, pongo a partito le conclusioni della Giunta.

*(Sono approvate).*

Salvo i casi d'incompatibilità non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione dell'onorevole Capruzzi.

### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Badini-Confalonieri.

Se ne dia lettura.

**Miniscalchi, segretario, legge:**

« Art. 1. Il comitato costituito per la lotteria della casa del cav. Agostino Denis è autorizzato a fare detta lotteria secondo il piano e per gli scopi di cui al progetto allegato alla presente legge. »

« Art. 2. Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1886, serie 3ª, n. 3754, allegato C. »

**Presidente.** L'onorevole Badini-Confalonieri ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

**Badini-Confalonieri.** Onorevoli colleghi, consentitemi poche, anzi pochissime considerazioni per darvi ragione della proposta di legge che ho avuto l'onore, assieme agli egregi colleghi Brin, Biscaretti e Ferrero di Cambiano, di presentarvi.

In Torino un benefico cittadino, della cui amicizia altamente mi onoro, il cav. Agostino Denis, offriva alla Congregazione di carità locale una sua casa di recente costruita del valore di lire 200,000; e la offriva alla condizione che se ne facesse una lotteria, il cui provento dovesse erogarsi in parte a vantaggio della stessa Congregazione di carità, in parte a vantaggio di altre Opere pie, fra le

quali la Casa benefica pei giovani derelitti, e l'ospedale per le malattie infettive che sta sorgendo in Torino.

Il cav. Denis merita certamente di essere encomiato per due considerazioni essenziali; anzitutto perchè ha fatto questo dono mentre è ancora in vita, in secondo luogo per la natura speciale degli enti ai quali lo ha destinato.

Secondo il piano della lotteria, si emetterebbero 100,000 biglietti da lire 5 ciascuno; ed i premi sarebbero costituiti dalla casa di cui ho testè fatto cenno e di più dalla somma di lire 50,000.

Esula assolutamente da questa lotteria qualsiasi concetto di speculazione. Ma il cavaliere Denis ha posto alla sua donazione una condizione, quella che la lotteria sia esente dalla tassa del 10 per cento. Quindi necessità non solo, per questa ragione, di una legge speciale, ma necessità di legge speciale anche perchè la Camera m'insegna che non sono permesse le lotterie.

Precedenti in favore di lotterie con l'esenzione dalla tassa del 10 per cento ve ne sono parecchi e basterà, per amore di brevità, ricordare quelle relative alle esposizioni e la lotteria per il collegio « Regina Margherita » di Anagni.

Conchiudo col fare osservare che i vantaggi di questa lotteria sono evidenti. Se non si desse voto favorevole a questo disegno di legge un rilevante valore sarebbe sottratto alla beneficenza ed il Governo non ne avrebbe verun vantaggio, anzi ne avrebbe un danno, perchè, se il donatore chiede l'esenzione dalla tassa del 10 per cento, con la sua munificenza farà sì che il Governo si avvantaggerà e del provento dei biglietti della lotteria stessa e di più della tassa di registro che indubitatamente dovrà verificarsi per il trapasso di proprietà.

Mi sembrano queste considerazioni così evidenti da dispensarmi dall'aggiungere altre parole.

Spero quindi che la benevolenza della Camera e l'equanimità del ministro faranno sì che questo disegno di legge sia preso in considerazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di dichiarare se consenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

**Boselli, ministro delle finanze.** Lo scopo al-

tamente benefico e le intenzioni del generoso donatore meritano encomio. Con ogni riserva non mi oppongo che la Camera prenda in considerazione questa proposta di legge.

**Presidente.** Ora domando alla Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Badini-Confalonieri non contrastata dal Governo

(La Camera la prende in considerazione).

### Seguito della discussione dei provvedimenti di finanza e di tesoro.

**Presidente.** Passiamo ora ai provvedimenti finanziari.

La Camera ricorda che nella seduta di ieri si discusse e si approvò l'articolo 5 dell'allegato G.

Ora siamo all'articolo 6. Prego il segretario di darne lettura.

**Miniscalchi, segretario, legge:**

« Art. 6. In compenso di tutte le spese d'ufficio designate nell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2<sup>a</sup>) e che rimangono ad esclusivo carico dei conservatori delle ipoteche, è ad essi accordata una indennità, da stabilirsi in ragione del numero delle formalità eseguite dall'ufficio, e nella misura e coi criteri che saranno determinati annualmente con Decreto Reale, ed inoltre una compartecipazione al prodotto della vendita della carta speciale per gli stati e certificati ipotecari di che all'articolo 3, parimente da determinarsi con Decreto Reale.

« Non saranno calcolate per la determinazione della suddetta indennità le formalità che non danno luogo a pagamento di tasse. Delle formalità eseguite a debito sarà tenuto conto soltanto all'epoca del recupero. »

**Presidente.** A questo articolo furono proposti parecchi emendamenti. Però debbo avvertire che il primo, firmato dagli onorevoli Rinaldi e De Gaglia, venne ritirato.

L'onorevole Zavattari insieme con gli onorevoli Marcora, Casale e Placido ha presentato la seguente aggiunta:

« Il minimo delle mercedi da pagarsi dai conservatori delle ipoteche o ricevitori del registro al personale d'ufficio sarà di lire tre al giorno. »

Ha facoltà di svolgerla e la prego di esser breve.

**Zavattari.** Si rassicuri l'onorevole presi-

dente; son poche parole che debbo dire molto più che spero che l'onorevole ministro accetterà la mia aggiunta all'articolo 6.

Il determinare il minimo degli stipendi da pagarsi agl'impiegati è una questione di moralità e di giustizia: di moralità perchè, stabilendo un minimo di tre lire al giorno, questi impiegati si manterranno fedeli, non potendo dire che non guadagnano tanto da vivere: giacchè tre lire possono bastare a soddisfare le necessità della vita, sebbene costituiscano proprio il *minimum* necessario. Di giustizia, perchè non è giusto che il Governo, disciplinando per legge le conservatorie delle ipoteche, lasci ancora all'arbitrio dei conservatori, il personale delle stesse. Ci sono alcuni conservatori i quali non si vergognano di dare 30 lire al mese ad un giovane che forse ha compiuti gli studi liceali; i conservatori più umani arrivano a 60 lire al mese.

Come possono questi poveri giovani, sui quali ricade quasi tutta la responsabilità dell'ufficio, con una paga che non basta assolutamente per vivere, come possono mantenersi galantuomini? La spinta a rubare vien loro da questa triste condizione.

Dette queste cose, che spero saranno approvate da ogni lato della Camera, io invito l'onorevole ministro ad accettare la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi.

**Rinaldi.** Secondo l'articolo 20 della legge del 1874, che non vien punto modificato, gli impiegati delle conservatorie sono nominati e licenziati dal conservatore con obbligo di darne subito partecipazione al ministro di grazia e giustizia ed a quello delle finanze. La *partecipazione*, però, o signori, a me sembra una irrisione perchè significa: ho fatto questo e ve ne rendo consapevoli perchè ne prendiate atto. In verità, se io fossi nei panni del ministro, non indugerei a domandarvi la soppressione di quell'articolo, perchè non vorrei nemmeno sapere il fatto quando non potessi annullarlo, conoscendolo ingiusto o forse iniquo.

Molto opportunamente ieri l'onorevole Morelli recò l'esempio degli impiegati delle tesorerie provinciali che sono nominati e licenziati dal titolare con l'*approvazione* del ministro.

La responsabilità dei conservatori vi par

proprio maggiore di quella dei tesoriere provinciali presso i quali si maneggiano milioni?

Ebbene; noi vi diciamo: fate per gli impiegati delle conservatorie nè più nè meno di quello che faceste quindici anni fa, e senza aver motivo di pentirvene, per gli impiegati delle tesorerie provinciali. Renderli governativi, no; ma migliorare alquanto le loro condizioni, sì: E tanto più ciò è possibile ora, in quanto vediamo che le conservatorie sono messe sullo stesso piede delle tesorerie.

I tesoriere avevano (prima che il servizio relativo fosse passato alla Banca d'Italia) uno stipendio e un'indennità per le spese d'ufficio; stipendio ed indennità hanno oggi i conservatori. Col decreto 4 aprile 1880 fu provveduto alla nomina degli impiegati di tesoreria a questo modo: « La nomina dei sostituti, dei cassieri, dei commessi e dei servienti, dei tesoriere provinciali dev'essere *approvata* dal Ministero del tesoro sopra parere dell'intendente di finanza, corredato delle informazioni assunte dalle autorità competenti, *sulla moralità e idoneità delle persone* da nominarsi. »

Quanto poi al licenziamento, con decreto 8 novembre 1888 fu stabilito: « Il licenziamento del personale privato dei tesoriere è subordinato all'*approvazione* del Ministero del tesoro. »

Queste disposizioni corrispondono esattamente ai concetti espressi nella prima parte del mio emendamento che dice:

« I conservatori delle ipoteche hanno diritto di nominare e licenziare i propri impiegati con l'approvazione del ministro delle finanze e di quello di grazia e giustizia. »

L'*approvazione* è certamente qualche cosa di più della semplice *partecipazione*.

Non basta: col decreto 8 novembre 1888 fu poi stabilito che « il ministro del tesoro stabilirà il minimo delle somme che pei detti assegni si dovranno erogare in pagamento dei compensi dovuti al personale privato delle tesorerie. »

Ed a questo decreto corrisponde la seconda parte del proposto emendamento, con la quale si vuole stabilire precisamente una somma minima da doversi assegnare al personale privato delle conservatorie.

La domanda è mite ed equa; ed io mi auguro che il ministro e la Commissione vorranno accoglierla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray Digny.

**Cambray-Digny.** Ho chiesto di parlare, per raccomandare anch'io all'attenzione del ministro e della Commissione la questione che è stata sollevata, fin da ieri, dagli onorevoli Michelozzi e Morelli.

L'articolo 6, così come è formulato, non soltanto non contiene alcun provvedimento che valga a tutelare, in qualche modo, il personale degli uffici delle ipoteche, ma esclude che il Governo stesso possa prendere provvedimenti in questo senso. Io confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno riconoscere che esiste veramente nella legge una lacuna e che sarebbe opportuno di provvedere a colmarla.

Io non voglio dire di più intorno a questo argomento; aspetterò di sapere dal ministro e dal relatore se intendano d'introdurre nell'articolo 6 una qualche modificazione in questo senso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Boselli, ministro delle finanze.** Comprendo i sentimenti che hanno mosso parecchi dei nostri colleghi ad interessarsi alla sorte dei gerenti e dei commessi delle conservatorie delle ipoteche; e, da parte mia, dichiaro che ho tutta la miglior volontà di cercar modo per provvedere così alla stabilità della loro posizione come alla decante ricompensa della loro opera.

L'argomento è però tale, che non conviene comprometterlo con disposizioni precise e tassative di legge.

Il sistema sul quale poggia il disegno di legge che discutiamo è, rispetto alla responsabilità dei conservatori, quello stesso che oggi è in vigore, cioè essi esercitano le loro funzioni non solo come impiegati dello Stato, ma altresì come funzionari civili per l'adempimento degli obblighi loro derivanti dal Codice civile, rimanendo essi soli responsabili di fronte al pubblico anche per il fatto dei propri dipendenti. Ora per questa responsabilità i conservatori sono sottoposti alla giurisdizione del magistrato, al quale il cittadino che si crede danneggiato può sempre ricorrere.

Ma non può escludersi in modo assoluto che vi possano essere casi nei quali, per abituale negligenza od indugio nel servizio, si renda necessaria l'azione amministrativa. Su tal proposito notò argutamente l'onorevole

Cambray-Digny che la forma dell'articolo quale è presentato, non lascerebbe al potere esecutivo abbastanza facoltà per determinare nel regolamento le sanzioni che devono stabilirsi rispetto ai conservatori per quelle responsabilità che essi incontrano, per grave trascuratezza nell'adempimento del proprio dovere.

Ed io esplicitamente dichiaro che il regolamento disciplinerà anche questa parte degli obblighi dei conservatori.

L'altro concetto di questo disegno di legge quello è di assegnare, con determinati criteri, una somma per compenso delle spese di ufficio, data la quale il conservatore deve provvedere a tutte quante le spese che occorrono per il regolare e spedito andamento del servizio a lui affidato. Perciò dobbiamo andare molto cauti prima di stabilire obblighi per l'erogazione di questa somma, che possano mutare il presente stato di cose sul quale si sono fatti i calcoli a voi riferiti.

Convieni eziandio essere molto guardinghi quando si tratta d'introdurre nella legislazione disposizioni, le quali riescano a creare nuove specie d'impiegati.

Si grida ogni giorno contro la burocrazia; intanto, o signori, si chiede spesso qualche cosa che ne accresce le legioni; guardiamo al primo passo: fatto questo, bisognerà farne successivamente altri e dopo i commessi delle conservatorie delle ipoteche, altri verranno ad invocare parità di trattamento.

L'onorevole Rinaldi dice: fate sì che la loro nomina sia partecipata ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze; fate sì che il loro licenziamento sia del pari partecipato. Ma solo partecipato od anche approvato?

**Rinaldi.** Anche approvato.

**Boselli, ministro delle finanze.** Ed in questo caso, o signori, se deve essere approvato, dove va la responsabilità propria del conservatore? Non sarà egli arbitro di licenziare un commesso del quale diffida e la cui negligenza può recargli gravissimi danni? Considerate quant'è delicata l'opera dei commessi negli uffici ipotecari! I danni che può arrecare un impiegato disonesto, vuoi con una erronea impostazione, vuoi col lacerare uno solo delle migliaia di fogli dei registri, sono incalcolabili. Di qui la necessità che, appena sorto in lui un sospetto sul conto di un suo impiegato, il conservatore possa subito allontanarlo, senza dargli tempo di riporre la mano sopra i registri e gli

atti dell'ufficio. Ciò non sarebbe attuabile se il conservatore dovesse attendere l'approvazione ministeriale. Nè sarebbe ammissibile per ragioni facili a comprendersi, che il conservatore, dopo avere allontanato un commesso dall'ufficio per propria garanzia, fosse obbligato a riprenderlo per mancata approvazione del licenziamento.

Vi è poi un ordine d'idee che va ogni giorno acquistando terreno, quello di far sì che certe funzioni siano adempiute non da veri e propri impiegati, ma da lavoratori avventizii. Ed io stesso, rispetto alle Intendenze di finanza, ho creduto di introdurre questo sistema, il quale benissimo è applicato da molti anni in Francia. Se si dovesse discutere la presente questione per impulso di sentimenti, ispirati da fatti pur troppo veri e stridenti, se si dovesse ragionare con considerazioni generali di morale e di giustizia, io sarei in gran parte d'accordo con l'onorevole Zavattari. Ma occorre esaminare come corrano praticamente i fatti secondo la realtà e possibilità delle cose.

Supponiamo che si stabilisca per legge un minimo di stipendio. Or bene, sarà osservato questo minimo? Ma quanti modi non ci sono di eludere la legge in questi casi! Ma quante disposizioni legislative ci sono volute per conservare un minimo di stipendio ai maestri ed alle maestre elementari! Eppure si trattava di Consigli comunali, le cui deliberazioni sono pubbliche e soggette all'approvazione delle autorità superiori.

Ora pensate che cosa accadrebbe per il minimo di retribuzione che il conservatore dovesse dare al suo commesso. Questo dovrebbe sempre pubblicamente, ufficialmente dichiarare che riceve lo stipendio minimo, ancorchè non lo ricevesse di fatto, accontentandosi forzatamente per i bisogni suoi, delle condizioni che al conservatore piacesse imporgli.

D'altronde vogliamo noi impedire che i conservatori si giovino, come in fatto già si giovano, del sistema del lavoro a cottimo? E che cosa accadrà se il conservatore dovrà provvedere a lavori straordinari?

Dovranno gli impiegati straordinari, che assumerà, godere del beneficio del minimo della mercede?

Anco per gl'impiegati assunti a stipendio fisso, la retribuzione può giustamente variare per le diverse attribuzioni disimpegnate dai commessi di un ufficio ipotecario

come altresì per le varie circostanze di tempo e di luogo e per le peculiari condizioni di ciascun ufficio.

Senza dire che vi sarebbe per lo Stato questo pericolo, che il conservatore potrebbe provocare delle agitazioni fra gli impiegati e dire loro: 90 lire non bastano, bisogna salire a 100, a 120; muovetevi con tutti i mezzi che potete usare presso il Governo e presso il Parlamento. E quando si fossero fissate le 100, le 120 lire egli non le darebbe, dico ciò che può accadere, per intero ai suoi commessi, e intanto le farebbe apparire come spese necessarie.

Quindi tutto il sistema sul quale poggia questo articolo, quello cioè di determinare bene le spese d'ufficio senza che lo Stato abbia ad incontrare mai altri obblighi od ingerenze rispetto ad esse, potrebbe andare dileguato.

Nè dobbiamo dimenticare che abbiamo il personale sussidiario dei ricevitori di registro che si trova in analoghe condizioni.

Quando si è solleciti delle sorti di una parte della famiglia burocratica, non si può a lungo ritardare di usare uguale sollecitudine verso tutte quelle altre che si trovino nelle medesime condizioni.

Nondimeno, dimostrate le molte difficoltà che si incontrano in questa materia, non mi rifiuto di studiare la questione. Vorrei che gli onorevoli proponenti si accontentassero di questa mia dichiarazione: ho esposti i motivi per cui non posso accettare una disposizione nella legge; tengo però in conto i sentimenti di equità che hanno ispirate le loro proposte; quindi nel fare il regolamento vedrò modo di introdurre, se sarà possibile, disposizioni relative alle sorti dei commessi delle conservatorie delle ipoteche.

Io, in principio non escludo nemmeno di pensare alla questione del minimo e di provvedere al riguardo, e non sarei quindi per oppormi a che l'articolo di legge, come avvertiva l'onorevole deputato Digny, venisse modificato là dove è detto che il Ministero provvederà ai criteri ecc., aggiungendo anche: *agli obblighi* dei conservatori; ed io dichiaro che interpreterò queste parole « *agli obblighi* » nel senso che ho detto, cioè ricercando, se sia possibile, attuare disposizioni che possano seriamente, e senza danno dell'erario, concretarsi a vantaggio del personale del quale si tratta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

**Luzzati Ippolito.** Avevo chiesto di parlare per dire le cose che ha dette l'onorevole ministro. Tutti gli emendamenti relativi alla sorte degli impiegati dei conservatori, tengono per base il rispetto dell'articolo 20 della legge del 1874. Ora questo disposto di legge stabilisce la responsabilità dei conservatori, con tali forme, con così completa responsabilità del padrone verso il commesso, che io per verità non vedrei come possa intervenire lo Stato per regolare il modo di retribuzione dei commessi, senza entrare nella questione della responsabilità.

L'onorevole ministro mi ha preceduto nello svolgimento delle ragioni che stanno contro questo emendamento. Ma se l'onorevole ministro stesso me lo permette, io lo porrò in guardia (perdoni se è presunzione la mia) contro il sentimento nobilissimo che lo potesse portare a disciplinare nel regolamento i rapporti tra i conservatori ed i commessi.

Io sbaglierò: ma ho tale idea del rapporto creato dalla legge fra i conservatori ed il servizio pubblico che gli è affidato, che non comprendo davvero come l'opera legislativa e governativa possa intervenire in questa materia, come non interviene in qualunque rapporto tra padrone e commesso. Abbiamo la legge, la quale regola chiaramente queste responsabilità. (*Interruzioni*).

Adesso continuerà a pagare il conservatore, malgrado le modificazioni che introduciamo nella legge, perchè una parte dei pagamenti andrà a beneficio del conservatore, e dovrà essere ripartita per le spese d'ufficio. Quindi, per quanto ci troviamo tutti d'accordo nel desiderare che possa essere migliorata la condizione di questi impiegati, tuttavia temerei di creare un pericolo con l'alterazione dei rapporti giuridici tra il pubblico ed i conservatori, e con questa intromissione dello Stato nello stabilire direttamente od indirettamente gli stipendi dei commessi.

Io prego perciò gli onorevoli colleghi di voler ritirare i loro emendamenti: se saranno mantenuti, dichiaro che voterò contro.

**Presidente.** L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

**Vischi.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro rinunzio a svolgere il mio pensiero: è per quanto firmatario dell'ordine del giorno, mi limito a dire che prendo atto delle dichia-

razioni dell'onorevole ministro, cioè, che i concetti di quell'ordine del giorno faranno parte del regolamento.

**Presidente.** L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

**Calvi.** Ho chiesto di parlare per dimostrare che, effettivamente, l'emendamento dell'onorevole Rinaldi non può in alcun modo essere accettato.

L'onorevole ministro ha egregiamente avvertito come, trattandosi della responsabilità dei conservatori, e questa responsabilità essendo addossata a loro, spetti anche assolutamente a loro di sospendere e di licenziare gli impiegati che da essi dipendono. Perché se essi devono rispondere dell'opera dei loro commessi, è chiaro che nè il ministro di grazia e giustizia, nè il ministro delle finanze hanno diritto di ingerirsi nè della loro nomina, nè del loro licenziamento.

È per queste ragioni che l'emendamento Rinaldi non mi pare accettabile. Invece mi pare che meriti di essere accettato, almeno nel regolamento, l'emendamento Michelozzi; imperocchè esso tende ad impedire che succedano inconvenienti dall'essere le spese di ufficio a carico dei conservatori.

È chiaro che se nel regolamento non si provvede col determinare il numero e la qualità degli impieghi, può avvenire questo sconciò: che alcuni conservatori non devolvano le somme loro assegnate completamente al buon andamento dell'ufficio.

La conseguenza quale sarà? Che il pubblico sarà obbligato ad attendere molto più di quello che sarebbe necessario per avere quanto richiede. Ed è perciò che io prego l'onorevole Michelozzi di accettare la promessa del ministro: che, cioè, del suo emendamento si terrà conto nel regolamento.

**Presidente.** L'onorevole Zavattari ha facoltà di parlare.

**Zavattari.** Non sono contento della risposta del ministro. Se io avessi qualificato un conservatore delle ipoteche nel modo con cui l'ha qualificato il ministro, avrei udito un grido dalla Camera.

Siccome io considero il conservatore come un impiegato dello Stato; e siccome l'onorevole ministro ha stabilito che il personale straordinario delle Intendenze di finanza abbia uno stipendio di almeno tre lire al giorno, io dico: se questo minimo è stabilito nelle Intendenze, stabiliamolo anche per le

Conservatorie delle ipoteche. Io non ho parlato di privilegi d'impiegati, nè d'altri. Poichè anzi, dal momento che questi impiegati dipendono da un conservatore delle ipoteche che è responsabile dell'opera loro, credo che questo li possa mandar via quando vuole.

Quindi io insisto nel mio emendamento, e se sarò anche solo a votarlo, avrò la soddisfazione di aver fatto il mio dovere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Casale

**Casale.** Io rinunzio a svolgere l'emendamento al quale ho dato la firma, fidente che il ministro, nel compilare il regolamento, attuerà quanto ha promesso per quanto concerne il minimo degli stipendi degli impiegati nelle Conservatorie.

**Presidente.** Onorevole Michelozzi, insiste o ritira il suo emendamento?

**Michelozzi.** Io ringrazio l'onorevole ministro, il quale ha fatto omaggio ai concetti ai quali s'ispira il mio emendamento: e potrò contentarmi di quel che egli ha detto, se invece della parola: *vedrò*, vorrà sostituire l'altra: *farò*.

**Presidente.** Ma insiste nel suo emendamento?

**Michelozzi.** Insisto.

**Presidente.** L'onorevole Morelli-Gualtierotti ha facoltà di parlare.

**Morelli-Gualtierotti.** Io ho parlato nella discussione generale, ma non ho spiegato punto il mio emendamento. E siccome la formula dell'emendamento medesimo deve essere chiarita, perchè mi pare che, a cominciare dal ministro, non sia stata bene compresa, mi permetterà l'onorevole presidente di dire due parole in proposito.

L'onorevole ministro delle finanze, per combattere l'emendamento da noi presentato, ha creduto opportuno di confondere il tenore del nostro emendamento con quello dell'onorevole Rinaldi. L'emendamento dell'onorevole Rinaldi imporrebbe vincoli ai conservatori per ciò che ha tratto alla nomina del personale da loro dipendente e per ciò che concerne i licenziamenti. Veramente, l'onorevole Rinaldi potrebbe invocare in favore proprio l'autorità dell'egregio relatore della Commissione, il quale, insieme a lui, ha presentato una volta una proposta di legge in cui c'era un articolo che sanzionava appunto questo principio. Ma noi non diciamo niente di tutto questo.

Anzi l'emendamento che io ho presentato, comincia col dire: fermo stante il disposto dell'articolo 20 della legge 1874, ecc.

E il significato di questa frase è precisamente questo: che il conservatore resti libero completamente sia di revocare, sia di nominare a suo piacimento il personale che dipende da lui.

Quindi non ha luogo la teorica del commesso e del committente, e della responsabilità che spetta ai conservatori, intorno a cui l'onorevole Luzzati si è fermato per combattere il nostro emendamento. Noi diciamo soltanto che oggi la nuova legge inaugura un sistema che la legge del 1874 non conosceva. Oggi, non sono più i conservatori che, sui lucri dell'ufficio, devono, a loro rischio e pericolo, pagare le spese inerenti all'ufficio medesimo. Oggi interviene lo Stato, e a ciascun ufficio assegna una indennità che corrisponde alle spese presunte di quello stesso ufficio; presunte, ha detto l'onorevole ministro nella sua relazione, con una larghezza la quale consente di essere garantiti della regolarità e speditezza del servizio, e che l'onorevole ministro desume dalle dichiarazioni fatte dai conservatori delle ipoteche, i quali, quando si è trattato d'indicare le spese, certamente non hanno lesinato.

E io dico: quando voi adottate questo sistema di non volere indicare neppure il minimo che dovrà esser dato per mercede al personale di ufficio, val quanto dire: voi conservatore delle ipoteche avete compreso che col darvi queste indennità, intendiamo di darvi il modo di intascarvene una parte...

**Presidente.** Ma, onorevole Morelli.

**Morelli-Gualtierotti.** ... vale a dire di distrarre il danaro che noi vi assegniamo ad uno scopo diverso da quello per il quale è concesso.

**Presidente.** Ma non posso lasciarla parlare, onorevole Morelli.

**Morelli-Gualtierotti.** Io non posso dir di più perchè il presidente non me lo permette. Ma c'è un altro punto che si riferisce all'ordine del giorno e non all'emendamento.

**Presidente.** Non posso permetterle di continuare.

**Morelli-Gualtierotti.** Ma quello che volevo dire non concerne l'emendamento. (*Rumori*).

**Presidente.** Mi scusi, ma non posso lasciarle facoltà di parlare.

Metteremo dunque a partito prima di tutto

gli emendamenti, che non sono accettati nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Leggo anzitutto quello dell'onorevole Michelozzi:

« Con Decreto Reale sarà determinato per ciascun ufficio il numero e la qualità degli impiegati che i conservatori debbono assumere affinchè venga assicurata la perfetta regolarità del servizio. »

Coloro che intendono di approvare questo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, vogliono alzarsi.

(*Non è approvato*).

Veniamo all'aggiunta proposta all'articolo 6 dall'onorevole Morelli:

« Fermo stante il disposto dell'articolo 20 della legge 13 settembre 1874 e l'obbligo nei conservatori di sopportare le maggiori spese che fossero necessarie al regolare e celere andamento del servizio, sarà fissato con Decreto Reale il minimo delle mercedi da assegnarsi al personale d'ufficio. »

Metto a partito quest'aggiunta, non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

Veniamo all'articolo aggiuntivo 7 bis proposto dagli onorevoli Rinaldi, Della Rocca, Marcora, Casale e Placido:

« I conservatori delle ipoteche hanno dritto di nominare e licenziare i propri impiegati con l'approvazione del ministro delle finanze e di quello di grazia e giustizia. Nel determinarsi le tabelle delle indennità sarà fissato anche il minimo delle somme che si dovranno pagare al personale privato, secondo l'importanza delle Conservatorie e le condizioni dei luoghi. »

L'onorevole Rinaldi insiste?

**Rinaldi.** Benchè io non sia persuaso dei provvedimenti promessi dall'onorevole ministro per garantire gli impiegati delle Conservatorie delle ipoteche dai licenziamenti arbitrari, pure non insisto nella mia proposta.

**Presidente.** L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rinaldi è dunque ritirato.

Viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Zavattari, che è concepita in questi termini:

« Il minimo delle mercedi da pagarsi dai conservatori delle ipoteche o ricevitori del registro al personale d'ufficio sarà di lire tre al giorno. »

Metto a partito quest'aggiunta, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

Metto ora a partito l'articolo 6 del progetto della Commissione.

(*È approvato*).

« Art. 7. Al posto di conservatore delle ipoteche potranno concorrere gli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze che coprano da non meno di quattro anni un grado non inferiore a quello di segretario capo, e gli ispettori e i capi degli uffici esecutivi dipendenti dallo stesso Ministero, che abbiano uno stipendio o rispettivamente un aggio medio, calcolato sulla base dell'ultimo triennio, non inferiore ad annue lire 3,000 al netto delle spese legali d'ufficio.

« I concorrenti potranno conseguire solamente la classe uguale o quella immediatamente superiore allo stipendio od aggio netto di cui sono provvisti. »

A questo articolo vi è la seguente aggiunta, proposta dall'onorevole Spirito Beniamino:

« A parità di condizioni saranno preferiti quelli che già occupino un posto di conservatore. »

Onorevole ministro, l'accetta?

**Boselli**, *ministro delle finanze*. È presente l'onorevole Spirito? (*No! no!*) Se non è presente, credo che cada il suo emendamento: questa è la mia opinione.

**Presidente**. Metto a partito nondimeno quest'aggiunta dell'onorevole Spirito.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvata*).

Metto a partito l'articolo.

(*È approvato*).

« Art. 8. Col decorso di due anni dal pagamento della tassa ipotecaria sarà prescritta l'azione delle parti per la restituzione delle tasse pagate. »

(*È approvato*).

« Art. 9. Rimangono in vigore le disposizioni della legge 13 settembre 1874, n. 2079, (Serie 2<sup>a</sup>) che non sono contrarie alla presente legge ed annessa tariffa, e quelle in materia ipotecaria contenute in leggi speciali vigenti. »

(*È approvato*).

« Art. 10. Con Decreto Reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge, e saranno altresì stabilite le norme per la liquidazione dell'aggio spettante ai conservatori delle ipoteche dal 1° luglio 1895 al detto giorno.

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse ipotecarie. »

(*È approvato*).

Passiamo ora all'allegato H.

*Disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.*

« Art. 1. Alle disposizioni dell'articolo 1, numeri 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono sostituite le seguenti:

« III. — Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

« Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

« Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall'articolo 48 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondochè, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.

« IV. — Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutuo (tontine):

« Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« V. — Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

« Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« VI. — Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra



assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

« Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio. »

« Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

« Centesimi 40 se il premio non supera i centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;

« Centesimi 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;

« Centesimi 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;

« Centesimi 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;

« Centesimi 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;

« Centesimi 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;

« Centesimi 5 se il premio eccede lire 10.

« Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata.

« Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

« Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati. »

A questo articolo 3, allegato *H*, gli onorevoli Pavia, Pantano, Mussi, Marcora, Niccolini, Anselmi, Marazzi e Wollemborg propongono la questione sospensiva, che prende la precedenza sopra ogni altra, col seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che l'allegato *H* invece di un semplice ritocco delle vigenti tasse di assicurazione è una vera modificazione del sistema fiscale di imponibilità sui contratti di assicurazione e loro controllo da parte dello Stato;

« Ritenuto che la necessità di una nuova legge sulle assicurazioni fu già precedentemente sentita dal Governo ed è conveniente, se la riforma deve mirare allo sviluppo e tutela della previdenza, si risolva contemporaneamente il problema tanto dal lato legale e sociale quanto da quello fiscale;

« La Camera delibera il rinvio dell'allegato *H* ed invita il Governo a presentare un

disegno di legge sulle assicurazioni nei sensi sopra indicati. »

Darò facoltà di parlare all'onorevole Pavia, avvertendolo, però, che deve limitarsi esclusivamente a giustificare la sospensiva, senza entrare nel merito.

Il regolamento stabilisce che due deputati possono parlare intorno alla sospensiva, e che dopo si deve passare ai voti. Dunque, onorevole Pavia, la prego ancora una volta di attenersi strettamente al tema della sospensiva.

**Pavia.** Dovendo svolgere l'ordine del giorno, dovrò pur dire le ragioni per cui si deve sospendere questo allegato, perchè io lo credo imperfetto e come tale lo si debba respingere.

**Presidente.** Ma senza entrar nel merito! Ella deve dire soltanto i motivi sui quali appoggia la sua proposta sospensiva.

**Pavia.** Onorevoli colleghi! Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su una legge di grande importanza come è questa che riguarda la previdenza. Io ho cercato tutti i mezzi per risparmiare a me il sacrificio di parlare, e a voi la noia di ascoltarmi in mezzo a questi calori africani. La insistenza del Governo nel respingere tutte le proposte che, nella forma più utile e più conveniente per l'erario, furono presentate, mi obbliga a fare questo discorso il quale sarà certamente poco divertente, come quello che è relativo ad argomento essenzialmente tecnico, e sul quale è necessario che noi c'intendiamo bene sin da principio. Nella relazione fatta con tante buone intenzioni dalla Commissione si trova la storia completa dalla tassa odierna; ma non sapendo se ogni collega in questa caterva di provvedimenti finanziari avrà letto la relazione sulle assicurazioni...

**Presidente.** Del resto si deve supporre che l'abbiano letta.

**Pavia.** Ad ogni modo, pur ripetendo ciò che si suppone tutti sappiate, noi abbiamo dunque oggi la proposta di mutare radicalmente la tassa di assicurazione, basandola invece che sul capitale sul premio.

Ora noi abbiamo, per quanto riguarda le imposte che si vogliono modificare, la tassa sulle assicurazioni vita che è di lire 0,54 per ogni 100 lire di premio, la tassa sulle assicurazioni contro la grandine che è di lire 0,144 per mille sul capitale; la tassa sulle assicurazioni per gli accidenti che è di lire 0,54 per cento sul premio; la tassa incendi in media di centesimi 8 per ogni mille lire di capitale.

Il Governo propone, non un semplice ritocco, non un aumento di aliquota sulla tassa odierna, ma una completa innovazione, basata sul principio di tassare per tutte le specie di assicurazioni il premio in luogo del capitale; esso (perchè c'intendiamo bene) propone un aumento per le assicurazioni vita ed accidenti da lire 0.54 a una lira sul premio, quindi abbiamo l'aumento del doppio. Propone per le assicurazioni grandine la tariffa di un centesimo per ogni lira di premio.

Ora, non è esatto quanto dice il relatore della Commissione, che la media dei premi grandine sia del 3.50 per cento, mentre invece è quasi del 6 per cento, come da statistica, che mi permetto di allegare alle parole che dico, e che darò all'ufficio di stenografia. (Allegato 1).

In base al premio medio del 6 per cento la proposta del Governo porta a quadruplicare la tassa, portandola da 0.144 per mille sul capitale, ad 1 per cento sul premio.

Abbiamo poi l'enorme misura di centesimi 12 per ogni lira di premio domandata pel ramo incendi; tassa che era proposta ab origine con una pomposa relazione dal Governo, (nella quale si diceva che « era il modo più corretto per un riparto perequato del tributo della assicurazione di fronte a tutti gli assicurati ») invece di ciò che oggi si paga nella misura di centesimi 7.2 od 8.4 per mille sul capitale assicurato, « a seconda che il premio è inferiore o supera il 2.50 sul detto capitale assicurato » ora questo era il modo più scorretto di ottener ciò che si voleva.

Ebbene, tutte le proposte del Ministero la Commissione rispettò; su quella incendi, invece, la Commissione ha creduto di riparare alla sperequazione stridente che emanava nel progetto del Ministero, proponendo una classificazione di sette categorie, e disponendo che, se in una data polizza d'assicurazione vi sono diversi oggetti che pagano premi diversi, allora si dovrà fare un adeguato, e su questo imporre la tassa.

Ecco la questione principale che siamo chiamati a discutere.

Ho detto che avrei taciuto, se si fosse trattato d'un semplice ritocco di tasse.

Ognuno sa che io non partecipo agli intendimenti del Governo, quando crede necessario, per avere il pareggio del bilancio dello Stato, di aumentare tutte le tasse. Io appar-

tengo ad una scuola finanziaria la quale ritiene che prima si debba provvedere al bilancio economico della nazione, poi a quello dello Stato.

Ad ogni modo, avrei, ripeto, di fronte alla prevalenza che questa teorica del Governo ha nella Camera, rispettato la Maggioranza, e non mi sarei opposto ad un aumento di tassa sull'assicurazione, che, pure a mio sommo avviso, dovrebbe esserne esente, condividendo l'opinione del grande cancelliere dello Scacchiere inglese, che disse: « doversi la tassa di assicurazione seppellire nel sepolcro delle ingiustizie umane. »

Nonostante queste mie convinzioni, ripeto, avrei taciuto, e avrei rispettato la prevalente opinione della Camera, di dare anche colle assicurazioni l'aumento di un milione al bilancio dello Stato come era richiesto dal Governo. Ma vista la strana insistenza del Governo che, propostogli un sistema diverso e più pratico di aver questo milione senza intaccare il meccanismo delle aziende assicuratrici, lo respinse sdegnosamente, del suo progetto facendo questione di fiducia, mi vidi forzato a parlare.

E poichè i miei amici hanno creduto che certa conoscenza della materia a me serbasse l'onore della discussione accettai l'incarico, lieto di poter io, con molta esagerazione chiamato ricco, adempiere il dovere di onesto deputato, impedendo una legge, che pare abbia per scopo finale d'obbligare la borsa del povero a pagar per quella del ricco.

Ora perchè la legge non sia approvata, mi è obbligo discutere prima le ragioni che il ministro presenta, e ciò devo fare per dimostrare che la proposta è una vera completa riforma di una parte importante della legge vigente.

Si dice che non val la pena di larga discussione perchè trattasi di un semplice ritocco. Non è vero. Ritocco vuol dire aumento dell'aliquota di tassa in corso, o diminuzione di reddito del debito dello Stato. Qui v'è invece una modificazione completa nel sistema dell'imponibilità dell'assicurazione non solo, ma questa modificazione è basata per di più su una colluvie di disposizioni pel controllo governativo sulla contabilità privata delle aziende assicuratrici, che portano a tali complicazioni di cose da rendere assolutamente difficile lo sviluppo dell'assicurazione.

Il Ministero nella relazione ha detto che

i precedenti della Camera imponevano la riforma che oggi si presenta. Io ho letto con vero interesse i precedenti indicati dalla relazione, ed ho letto soprattutto, onorevole Boselli, il discorso magistrale del conte Benso di Cavour del maggio 1853, con quel rispetto che i giovani portano ai fattori della grandezza italiana, e mi sono convinto ancora una volta quanta potenza di sensi liberali animava questo grande statista. Egli disse che la tassa sulle assicurazioni sarebbe stata la più iniqua delle tasse; ma, ammettendola, doversi applicarla sul capitale perchè basandola sul premio venivasi a colpire il rischio maggiore, cioè il rischio dell'agricoltore e dell'industriale, che è dovere di un Governo soprattutto di salvaguardare da aggravi troppo onerosi.

**Presidente.** Ma, onorevole Pavia, mi rincresce di dirle che Ella entra nel merito. Abbia la bontà di accennare agli argomenti principali.

**Pavia.** Ella sa, onorevole presidente, quanta deferenza io abbia per Lei, ma devo dirle che io non potrei assolutamente discutere le ragioni della sospensiva, se io non dimostrassi dove e come il progetto del Governo sia imperfetto. (*Interruzioni.*) Non ho capito l'interruzione, ripetetela, risponderò...

**Presidente.** Non interrompano!

**Pavia.** Il ministro d'agricoltura, industria e commercio deve presentare una legge sulle assicurazioni, che risolverà le questioni giuridiche e sociali. Voi venite con un progetto che vuole definire la questione finanziaria.

Ora questo è un tutto armonico, che deve essere insieme votato dalla Camera quando cioè, in un testo unico, complete tutte le questioni giuridiche, sociali e fiscali verranno a noi sottoposte. Ecco la ragione del mio ordine del giorno sospensivo. Per svolgerlo, siccome si dice che questa misura fiscale non intacca menomamente il progetto che il ministro d'agricoltura, industria e commercio presenterà, io vorrei convincervi, colleghi, che tutto ciò che il ministro vi presenta è perfettamente immaturo nella coscienza vostra, che nessun precedente vero della Camera diede prevalenza alla teorica della tassa sul premio, sicchè oggi, senza discuter la tesi, ad occhi chiusi si possa approvarla.

**Presidente.** Questo è merito, ed Ella non deve entrarvi perchè si tratta di una sospensiva.

**Pavia.** Ma io domando come è possibile che io non entri nel merito.

**Presidente.** Ma non può entrarvi.

**Pavia.** Allora faccio come vuole Lei.

**Presidente.** Ma no, onorevole Pavia, io non faccio quello che voglio, io faccio quello che m'impone il regolamento.

**Pavia.** Io farò quello che potrò per non prolungare la discussione con questi calori, e accontentar Lei e il regolamento; ma, se m'interrompono, s'anderà più a lungo.

Dunque allora dicevo: i precedenti della Camera non son favorevoli alla tesi governativa, perchè nel 1874 si parlò soltanto di imporre la tassa sul premio, come desiderato, in una *radicale* riforma.

Ora appunto non ci troviamo in questo caso. Quando vi sarà una *radicale riforma* delle assicurazioni che risolva, non soltanto questo problema della tassa fiscale, ma tutto il complicato problema della previdenza, che abbracci cioè tutte le grandi questioni della cassa-pensioni, tante volte promessa e mai mantenuta, dei doveri sociali che noi abbiamo verso le classi lavoratrici, allora arrivati a quella riforma cui alludeva il relatore della legge del 1874, potremo discutere questa questione; ma non ora in cui i così detti provvedimenti finanziari permettono solo discutere di ritocchi, verità che fu compresa anche nel 1889, quando il ministro Grimaldi ritoccò le tasse, facendo quello che fanno oggi l'onorevole Sonnino e l'onorevole Boselli, eppure, vagliata minutamente la materia delle assicurazioni, non credè intaccare il sistema della imponibilità nonostante il voto del 1874, conoscendo le difficoltà di una tassa sopra il premio.

Si citano gli esempi di altri paesi, ma io credo che gli onorevoli ministri avranno certamente osservato come, se esiste in altri paesi la tassa sul premio esiste in una percentuale così modesta da renderla sopportabile perchè i difetti del sistema sono attenuati dalla mitezza della tangente; così in Austria, per esempio, è di un terzo, in Ungheria di uno e mezzo per cento; ed allora a che discutere?

La Francia ha imposta una tassa sul premio nei giorni terribili, quando era necessario domandare ad ogni cittadino enormi sacrifici, dopo la guerra del 1870, e la tassa è del 10 per cento; ma per bocca di Bour-

geois e di Casimir Perier si disse sempre che questa era una tassa iniqua perchè non è giusto che il palazzo del ricco paghi meno della *chaumière* del povero, e recenti sono le vivaci discussioni della Camera francese per ottenere la riforma della imponibilità sul capitale invece che sul premio.

E si noti che la citazione della Francia non regge. Noi combattiamo la tassa sul premio perchè agricoltura ed industria ne sarebbero danneggiate. Là, invece, la potenzialità agricola ed industriale era vivissima e, sapendosi che avrebbe continuato in un rapido cammino, non parve ingiusto imporre all'agricoltura ed all'industria più forti aggravii che alla proprietà immobiliare, che erasi depauperata nella guerra.

Eppure nel 1889 e nel 1894 anche in Francia furono presentate proposte di riforme, e la Camera con pochi voti di differenza respinse l'emendamento che mutava la tassazione su cui tanto insiste il nostro Governo e mentre noi parliamo, in Francia si discute riforma ben più seria, che anche questa tassazione sul premio finirà a sotterrare.

Dunque, non serii precedenti legislativi. Ed allora io dico: siccome è una questione grave questa di decidere se si deve tassare il premio od il capitale, pare a voi, egregi colleghi, che si sia arrivati a quel punto di profonda convinzione, per studi tranquilli, per lunga discussione, per pareri di tecnici e di pratici, di Sodalizi agricoli e Camere di commercio, da potere oggi portare questa rivoluzione completa sulla natura delicata dell'imponibile in tema di assicurazioni? Io non lo credo. Parmi che Ministero e Commissione non vi abbiano dato ragioni sufficienti perchè voi possiate votare con libera coscienza tale questione, mentre siete chiamati in un campo ove si tratta soltanto di provvedimenti finanziari, di misure d'urgenza, in cui animati dal concetto che bisogna dare i milioni che il Governo domanda, si possono votare aumenti alle aliquote delle tasse in corso, ma non si può mutare l'essenza ed il fondamento di una legge, solo perchè si vuole un milione, che noi con altri sistemi siamo quasi disposti ad accordare al Governo?

Si invocano ragioni giuridiche, ragioni di opportunità, ragioni economiche, ragioni fiscali, per imporre alla Camera questo voto, che porterà le classi agricole ed industriali al grave onere di pagare per alcune tasse il

doppio, per altre il triplo, il quadruplo di quello che oggi si paga. (*Sensazione*).

Gravi questioni queste, tali che ognuna richiede studi e preparazioni. Non vi offendo alcuno dicendo che di questo manchiamo, e perciò sospendiamo affinchè tutto si esamini.

La questione di diritto è ingegnosa. Si dice: il contratto d'assicurazione ha per coefficiente cardinale il rischio, il premio è il rappresentante del rischio, quindi deve essere la base su cui la tassa s'impone.

Io ho avuto molto piacere ieri, parlando con un egregio collega della Camera, direttore di un autorevole giornale, di esprimere il mio pensiero su tale antigiuridica affermazione e vedere com'egli abbia convenuto con me, tanto da pubblicare un articolo dotto in difesa della tesi; e ne rendo a lui le debite grazie, perchè almeno nelle questioni tecniche, nella stampa che reputasi svolga soltanto i concetti del Governo, è bello trovare una indipendenza che dimostra nel campo delle questioni scientifiche riflettenti qualcosa di più alto che non siano le nostre personali querimonie politiche, esser possibile tra giovani, anche avversarii, l'accordo delle idee per la tutela del benessere economico.

Si dice dunque che il contratto d'assicurazione ha per coefficiente il rischio. Io credo che assurdità maggiore, trattandosi, come deve trattarsi fra noi di tassa, o sostitutivo di *tassa di registro*, non si possa pronunciare.

Non posso dilungarmi su questa, che è questione di puro diritto; forse soltanto dinanzi ai giudici, potrei farlo; ma mi pare che, per quel buon senso che ognuno di voi possiede, si comprenderà facilmente che per oggetto del contratto d'assicurazione si debba intendere la garanzia che l'assicuratore ha prestato per il pagamento della somma al verificarsi del sinistro.

Ora invece che razza di teorica hanno sviluppato il Governo e la Commissione? Sostennero che, in tema d'imposta, non la cosa si deve colpire, ma il pericolo di perdere la cosa; io credo che è tale assurdo questo, è tale erroneità fiscale, che basta annunziarla perchè ognuno la risolva. (*Bene!*)

L'imposta colpisce la cosa, e nel contratto di assicurazione è il capitale assicurato che riproduce la cosa. Col vostro sistema colpite la paura del danno, la prudenza di un individuo che intende assicurarsi, la previdenza di conservar la cosa, già soggetta ad una

infinità di tasse, e che, per questo sentimento di diligenza, non deve esser ancora, e soltanto, aggravata.

Su questo medesimo tema il Bourgeois, persona autorevolissima alla Camera francese, presentava un argomento che qui ripeto: vi sono oltre i danni degl'incendi anche i danni delle epidemie; quindi per la stessa ragione che fate pagare una tassa sul premio, cioè sull'onorario che si paga alle società per essere garantiti dall'incendio, dovrete far pagare una tassa sull'onorario che qualche annuato grave potrebbe pagare per esempio al ministro simpatico, l'onorevole Baccelli, che mi siede vicino (*Si ride*), il quale coll'opera sua cerca garantirne la salute dai danni eventuali di un morbo qualsiasi.

La tassa, adunque, anche per questo riguardo, è veramente assurda.

Io ammetto che anche nel tema della tassazione sul capitale si arrivi in pratica a qualche sperequazione e giovi sostenersi per alcune specie di assicurazioni, la tassa sul premio, ma questo se in misura mite, ed un esempio lo avete nei precedenti nostri legislativi, che voi citate, in tema di assicurazione *vita* ed in tema di assicurazione *marittima*.

Inoltre si capiscono tali tassazioni nel ramo *vita* perchè siamo in un'assicurazione affatto diversa da quella contro l'incendio; le assicurazioni contro l'incendio, come quella contro la grandine sono necessarie per garantire *cioè che si ha*; l'assicurazione sulla vita invece è una specie di Cassa di risparmio; è un individuo che paga annualmente una data somma per avere ad un'epoca determinata *cioè che attualmente non ha*, un dato capitale; quindi in questo caso è giusto basarsi sul premio che è l'unico coefficiente che serve a dare la somma capitale dell'assicurazione.

Così pure è ben diversa la questione della tassazione in tema di assicurazioni marittime dove l'imposta sul premio fu votata nel 1885 come ragione di diminuzione di aggravio alla marina mercantile. E al proposito mi meraviglia per la sperequazione che veniamo a stabilire in proposito, il fatto, che mentre si domanda un aumento di imposta su tutte le assicurazioni, si vogliono risparmiare le marittime, forse per un sentimento di paternità, perchè, se non erro, della legge mercantile del 1885 il ministro era relatore...

**Boselli.** ministro delle finanze. Perdoni, è

contemplato in altra legge che sta dinanzi alla Camera.

**Pavia.** Tanto meglio. Dunque il ministro nella sua relazione con parole che sembravano vangelo diceva che bisognava ritenere il premio come coefficiente della tassa perchè era il solo unico modo di ottenere la perequazione di ogni assicurato di fronte alla imposta.

In un momento, appena affermato che il ministro voleva la tassa unica del 12 per cento sul premio incendio, giornali, Camera di commercio, Compagnie d'assicurazioni hanno fatto sapere al ministro che errava nei calcoli, che dava vita a sperequazioni flagranti, ed allora egli, che aveva sostenuto il progetto come bandiera di giustizia e di democrazia, ha dovuto, d'accordo con la Commissione, sostenere una teorica diversa, affermando che, per riparare a *grandi ingiustizie* sorgenti dal primitivo progetto, proponeva le 7 categorie famose che si leggono nell'articolo 1. Ora io non sono di quelli che parlano in modo scortese e però non dirò al ministro che questa non è coerenza, ma gli dirò che anche i ministri possono errare, e che questa materia della tassazione delle assicurazioni richiede studio a tavolino e non può essere trattata, discussa e approvata in luglio sotto questo solleone, e che bisogna sospendere ogni giudizio affrettato, per far bene i calcoli colla pratica e non solo colla teoria per non incorrere in errori più grandi di quelli che si vorrebbero correggere.

Vorrei alla Camera dimostrare quale sperequazione porta il progetto della Commissione. Certo era animata da buone intenzioni la Commissione mutando il progetto ministeriale, di ciò non ho mai dubitato ed ho dato prova di quanta deferenza porto alle persone autorevoli che la compongono con alcuni di loro sovente prima d'oggi intrattenendomi; ma la Commissione non mi ha capito (*Ooh!*) o non mi ha voluto capire, ed allora io domando alla Camera quel giudizio sereno che non mi è stato dato dalla Commissione.

Propongono oggi, ministro e Commissione sette categorie che dovrebbero essere quelle che aggiustano la sperequazione: hanno voluto quasi imitare Domineddio che dal caos in sette giorni ha fatto il mondo. (*Rumori*) Colle vostre 7 categorie avete invece creato il caos! (*Si ride*) Dicono: « data una lira di premio si pagherà da 40 a 5 centesimi a seconda del

premio maggiore o minore. Ove in una polizza vi sieno diversi premi si farà un adeguato. »

Ora guardate a che razza di confusione e di complicazione si dà luogo approvando ciò che il Governo e la Commissione propongono. Bisognerebbe che ogni assicurato od ogni agente si mettesse a fare lunghi calcoli algebrici sulle categorie; ed io vi domando: come un povero agente, che sta sulle brulle montagne e appena sa spinger qualcuno ad assicurarsi, potrà fare queste proporzioni matematiche, che richiedono certa conoscenza di contabilità?

E poi mentre si crede di giovare alle classi agricole ed industriali si viene con le 7 categorie alla conseguenza di aggravarle ancora rispetto alle classi agiate; ed io presento alla Commissione una tavola che qui richiamo sommariamente ma allego perchè resti negli atti parlamentari col mio discorso. (Allegato n. 2). Mentre colla proposta della Commissione e del Governo risulta che tutti i premi pagati da quelli che risiedono nella città, varianti da 10 a 60 centesimi per mille, vengono ad essere alleggeriti perchè mentre pagavano 9 centesimi per mille, pagherebbero oggi 8 centesimi e anche meno, e quindi ad avere un beneficio che le classi agiate non hanno domandato, le classi coloniche, le classi agricole, le classi industriali e, dirò di più, le classi lavoratrici, quelle a cui voi non avete sufficientemente pensato mai, verrebbero danneggiate in questa misura, che da 5 centesimi di aumento si arriva fino a 2.31 per cento. Pare a voi che per avere un milione dalle Assicurazioni siccome dal Governo si domanda, e qui mi duole di non vedere il ministro; ed è poco cortese questo, che mentre io parlo con lui... (Oh! oh!)

**Presidente.** Ma onorevole Pavia, l'onorevole ministro si sarà assentato momentaneamente. Lo attenda. Se vuol fermarsi, si fermi.

**Pavia.** Attenderò perchè domando dalla sua cortesia una risposta.

**Presidente.** Allora aspetti. Non tacci il ministro di scortesia se si è allontanato.

**Pavia.** Poteva avvertire. (Oh! oh! — *Rumori* — *Si siede ed aspetta finchè rientra il ministro delle finanze*).

Dicevo, dunque, che non è giusto approvare il propositoci progetto che dà luogo ugualmente a sperequazioni. Dà luogo a sperequazioni perchè non sono sufficientemente stu-

diate le varie categorie che si propongono, e perchè, colla misura dell'*adeguato* si dà una grande facilità alle Compagnie assicuratrici ed agli assicurati di modificare i calcoli del Governo. Ora io dico: una legge la quale si presta, prima ancora che sia approvata, a questi artifici, è legge nociva e non si deve approvare.

E siccome un membro del Governo poco fa mi diceva che noi, avversari del disegno, in buona fede però, siamo qui mandati dalle Compagnie di assicurazioni, tengo subito a respingere questa accusa. Perchè io prima di tutto dico: col vostro disegno, alle Compagnie di assicurazione date il diritto di rivolversi verso gli assicurati, e come enti patri-monialiali non vengono ad aver danno diretto. Poi io affermo che qui non sono rappresentante nè di Compagnie d'assicurazioni, nè di altri interessati: sono un libero cittadino...

**Boselli, ministro delle finanze.** Ma chi lo dice?

**Pavia.** Mi è giunta all'orecchio l'accusa. Sono un deputato che difende gli interessi degli assicurati e dei cittadini che ricorrono all'assicurazione come classe debole, avente paura dei pericoli futuri, e vuol garantirsi dalla eventualità del danno e voi con misure fiscali volete ferire.

**Boselli, ministro delle finanze.** Però finora ha detto: Noi, noi...!

**Pavia.** Noi? noi deputati intendo dire, ma tanto poco noi Compagnie di assicurazioni, che io rilevai (e credo di giovare al Governo spiegandoglielo) poter il disegno ministeriale con la modificazione delle categorie che la Commissione presenta, menomare le previsioni dell'erario. Infatti imponendo il calcolo dell'*adeguato*; non s'impedisce all'assicurato di fare delle polizze distinte, e, se egli, facendo la somma dei premi pei vari oggetti, che nell'assicurazione sono compresi, si accorge che verrebbe a pagare con l'*adeguato* un premio maggiore di quello che pagherebbe se avesse la polizza unica, farà più polizze. Se invece si accorge che la somma dell'*adeguato* gli giova, con un rischio qualsiasi accessorio saprà arrivare ad aumentare il premio per pagare una tassa minore.

Ora una legge che presenta nelle sue categorie questa elasticità, in mano dell'assicurato, di pagare di più o di meno a seconda gli garba, io credo non sia legge da approvarsi. Aveva ben ragione l'onorevole che ieri nel suo giornale, che già citai, diceva che men-

tre si ha una tassa sul capitale, che vi dà una misura costante e sicura, non si capisce perchè voi andiate a gettare l'erario nella confusione e nel mondo delle tenebre colla tassazione del premio, mentre questo per la continua concorrenza tende a decrescere e non aumentare, all'opposto del capitale assicurato che giornalmente aumenta.

Ma voi dite che v'è la necessità di garantire gli assicurati sul premio che pagano e la necessità di dare un controllo al Governo per meglio sapere ciò che fanno le Compagnie, e perciò tassate il premio e imponete cento vessatorie misure.

Io credo che le Compagnie di assicurazione saranno nella impossibilità di funzionare regolarmente come per il passato se ciò che il ministro propone sarà approvato. Cito solo un fatto e lascio a voi il giudizio. Vorrebbero che questo *adeguato* fosse immediatamente valutato sul milione circa di polizze che sono in corso. Ora voi non sapete che a fare questo enorme lavoro occorreranno mesi e mesi moltiplicando impiegati, quindi obbligando un privato a far maggiori spese? Non sapete che molti assicurati potranno dire di non voler più osservare il contratto che hanno in corso con le Compagnie di assicurazione, se muta il premio che hanno originariamente pattuito? E mentre voi, onorevoli Boselli e Sonnino, avete, con parole magniloquenti, che io voglio credere eco del vostro cuore, accennato alla necessità di dare sviluppo alle assicurazioni e di non voler applicare la legge comune che sarebbe più grave (e questo non è) voi venite a proporre cosa che farà certamente alle Compagnie perdere una infinità di contratti, e, di conseguenza, darà all'erario minori introiti?

Resta il lato fiscale, e anche su questo dirò una sola parola, perchè si vuole che io mi limiti soltanto allo sviluppo della sospensiva.

Io, egregi colleghi, vi dissi che non avrei parlato se si fosse proposto soltanto un ritocco delle assicurazioni. E mi sarei taciuto ancor più se si fossero accettate quelle proposte che noi...

**Boselli, ministro delle finanze.** Noi, chi?

**Pavia.** Ma già io dissi, noi deputati che abbiamo proposto l'emendamento di una proposta che pur vi dava l'agognato milione.

Se l'erario, onestamente, fra gli aggravii che domanda al popolo italiano, chiedeva sol-

tanto un milione, io mi domando per qual ragione insisterebbe nel voler il trionfo del suo progetto e non del nostro che finanziariamente dà la certezza di tal beneficio? Io ho studiato l'un progetto e l'altro, e mi sono accorto che invece di un milione lo Stato, col suo progetto, ne avrebbe due e mezzo di aumento.

Ora, è corretto venire dinanzi alla Camera a domandare un milione con misure che voi sapete destinate a dare molto, ma molto di più?

Si vuol avere anche dal ramo della previdenza un milione, e sia; ma se questo si vuol solo in sostanza, non si deve usare una forma che viene a vulnerare questa previdenza che tutti voi, colleghi, materialmente non solo nelle vostre case, nei vostri campi, per la vostra vita e per la eventualità di pericoli futuri avete interesse progredisca; ma moralmente avete dovere di difendere, perchè avete promesso al popolo di dargli delle leggi che giovino e non danneggino i suoi bisogni, tra i quali certo vi è l'assicurazione. (*Bene!*)

Il ministro d'agricoltura e commercio pare non divida proprio tutte le idee del ministro delle finanze e del ministro del tesoro in questa materia. Ho una lettera sua alla Camera di commercio di Milano in data 8 luglio, la quale dice che « se una voce autorevole (e duolmi che tale non sia la mia) si fosse levata alla Camera a proporre un emendamento che, pur salvando la integrità della sostanza dei provvedimenti, suggerisse una forma di tassa meno onerosa di quella che ora il Governo propone, egli confidenzialmente avrebbe parlato al suo collega appoggiandola. »

**Boselli, ministro delle finanze.** Vorrei veder la lettera!

**Pavia.** Gliela mando subito. Del resto una legge complessiva dovrà venire in discussione a novembre su questa materia. Ora nel progetto si dice che occorrono e si accordano sei mesi alle compagnie per mettersi in regola con la nuova legge; parmi quindi che nessun nocumento vi sarebbe a rimandar questa legge fiscale di qualche mese ancora, perchè certo prima dei sei mesi potremo risolvere l'intero problema.

E duolmi assai la insistenza dimostrata dal Governo contro la mia proposta. Tanto più che se avesse mostrata un po' di deferenza... (e qui mi rivolgo ai miei colleghi che appartengono specialmente alla parte più

giovane della Camera...) (*Rumori*) si potrebbe talvolta verso il Governo essere meno ostili, fidenti di un migliore futuro.

Purtroppo molti di noi siamo entrati nella vita politica con un programma di riforme tributarie che non ci è possibile neppure esplicitare perchè altre quistioni assorbono la Camera. Ma la grave atmosfera si snebbierà e a quell'avvenire un giorno bisognerà pur giungere. Già pochi giorni or sono da questo medesimo posto l'onorevole Fortis affermava al ministro Sonnino la necessità di una riforma tributaria completa. Io spero sarà riforma non da semplice contabile, ma da vero finanziere. Se il giorno di quelle riforme verrà, allora, ma allora soltanto, sarà possibile anche una radicale soluzione del problema delle assicurazioni, che oggi voi pretendete risolvere col vulnerarle. Così voi uccidete lo sviluppo della previdenza! Colleghi, riflettete e non ponete ostacoli al progresso di una fra le forme più splendide della filantropia umana, l'assicurazione. Suspendete ogni deliberazione! (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** Ho chiesto, interrompendo, all'onorevole Pavia di chi intendeva parlare quando ha detto ripetutamente: noi abbiamo offerto delle transazioni al ministro, abbiamo offerto un milione con un nostro contro-progetto ed egli l'ha rifiutato. Egli mi ha risposto che alludeva ai deputati che hanno firmato il suo ordine del giorno. Fino a quel momento aveva parlato di un tempo passato: ed a me parve rievocasse ricordi propri di chi al pari di lui ha la fortuna di appartenere ad una dinastia di assicuratori (*Si ride*); a me è parso di sentire nelle sue parole quasi un eco di quella riunione di assicuratori che ebbe luogo, non è gran tempo in Roma, e in nome della quale egli pure ebbe a parlarmi. È vero: mi si è proposto un contro-progetto colla chiara dimostrazione ch'esso bastava ad assicurare un milione d'imposta e si soggiungeva che ad esso volentieri le Compagnie d'assicurazione si sarebbero acquisite, che non avrebbero mosso opposizione alcuna a un provvedimento fiscale purchè non si fosse cambiato il metodo d'accertamento.

Orbene, se, nonostante quest'offerta che rispondeva al bisogno finanziario, ho creduto di rimaner fermo nella mia proposta, è per-

chè ritengo che questa proposta risponda ad un più razionale e giuridico ordinamento della tassa; più razionale in un paese dove già in tal modo son tassate le assicurazioni marittime e sulla vita; più giuridico in una materia nella quale professori come Wagner e Vivante (a cui mi appello contro l'accusa fatta al sistema da me preferito di mancar di buon senso) insegnano che il rischio è l'oggetto del contratto di assicurazione e che il premio determina la misura del rischio. (*Bene!*)

E aggiungo che quando ho veduto la ressa delle Compagnie assicuratrici a favore di un contro-progetto secondo il quale trovavano i modi di offrire lietamente al fisco un milione (*Bravo! — Vive approvazioni*) allora ho pensato che, oltre l'aumento delle aliquote della tassa, ci fosse in questo disegno di legge qualche cosa di ben più importante rispetto alla sincerità ed efficacia dell'accertamento: ed ho insistito sopra quel metodo d'accertamento che meglio vale a darci la sicurezza che tutto ciò che pagano gli assicurati per tassa, andrà all'erario, mentre con altri metodi d'accertamento, potrebbe rimanere in qualche parte nelle casse delle Compagnie. (*Bene! Bravo!*)

O signori, è facile asserire che questo disegno di legge nuoce ai meno abbienti e alla piccola proprietà, quando si suppone che si colpiscano molto le assicurazioni contro i danni della grandine o la mortalità del bestiame, mentre da simili assicurazioni non se ne attende che un prodotto dalle 60,000 alle 80,000 lire per tutte le Compagnie d'assicurazione che sono in Italia.

La Camera capisce ch'io respingo assolutamente la proposta sospensiva.

Non so ciò che il mio collega d'agricoltura, uomo leale, e cortese sempre, possa avere scritto in una lettera privata; ma so che i suoi intendimenti sono perfettamente concordi coi miei; so ch'egli non ha mai mosso alcuna obbiezione e alcuna non ne muoverebbe, se fosse presente, alle proposte ch'io sostengo.

Non è la presentazione di una legge generale sulla riforma dell'istituto giuridico ed economico delle assicurazioni, che potrebbe oggi giustificare una proposta sospensiva; e non potrebbero giustificarla neppure quelle questioni sociali cui l'oratore che parlò poc'anzi faceva appello più politico, che economico.

Poichè, a proposito della questione che verte, per sapere se si abbia a porre una tassa sul premio o sul valore assicurato dalle Com-



pagnie, che oggi attendono ai vari rami di assicurazioni, come si può parlare di un argomento di tutt'altra indole, cioè, d'una grande Cassa di assicurazione per la vecchiaia o di non so quale altra specie d'assicurazioni da istituirsi dallo Stato? Sono questioni del tutto diverse. E non ci è sforzo di parola che valga a confonderle. Immaginate se si possa seriamente collegare l'uno all'altro argomento e se, per tal via, si possa chiedere che si sospenda la presente discussione!

Lo zelo per i progressi della previdenza, che tutti vivamente desideriamo, non c'entra per nulla; in ogni caso, doveva e dovrebbe entrarci del pari quando mi si è detto e mi si ripete: duplicate l'aliquota della tassa purchè le Compagnie non siano molestate nei metodi del suo accertamento. (*Sensazione*).

Oh! vorrò vedere quando discuteremo gli articoli come ci si potrà dimostrare che l'assicurato (non dico le Compagnie) abbia a risentire danno per il nuovo metodo d'accertamento. Metodo d'accertamento che è quello da lungo tempo seguito in Francia, in Prussia, ed anche in Austria dove è la sede principale di Compagnie che operano in Italia e che colà non si dolgono del sistema che ora trattasi d'introdurre anche presso di noi.

La verità è che la somma assicurata è uno solo degli elementi costituenti il rischio. Essa indica la responsabilità di uno solo dei contraenti, cioè dell'assicuratore, ritrae un solo lato del contratto e non è perciò base adatta per assidervi la tassa.

Il premio, invece, quale prezzo corrisposto dall'assicurato per i danni eventuali che l'assicuratore si assume di risarcire, è commisurato al grado del rischio, e cresce quindi con la probabilità dell'evento dannoso. Il che equivale a dire che quanto più il premio è alto, tanto più è probabile il pagamento della somma assicurata. Dunque il premio, come prezzo o corrispettivo dell'assicurazione, rappresenta un valore maggiore o minore in relazione alla somma che sulla polizza potrà più probabilmente essere pagata per indennizzo dall'assicuratore. Il qual concetto sta in armonia con l'altro che, sotto l'aspetto economico, come dice il Wagner, ogni pagamento di premi è un risparmio privato fatto di regola sull'entrata e rappresenta una riserva per i casi di eventi dannosi.

Perciò tra l'una e l'altra polizza, sebbene identica sia la somma assicurata, può cor-

rere sensibile divario in rapporto al detto valore.

Di qui la ragione di adottare per imponibile il premio, come indice di tutte queste variazioni, come quello insomma che riassume tutti i coefficienti della maggiore o minore importanza della contrattazione.

E così facendo non si colpisce il pericolo del danno in sè solo considerato, perchè quando il rischio forma oggetto di un contratto di assicurazione ha per termine correlativo la sicurezza o garanzia che l'assicuratore presta all'assicurato; sicurezza che quest'ultimo acqui sta mediante il corrispettivo del premio.

Onde tassando il premio si colpisce il rischio garantito, ossia questa sicurezza o garanzia che nel calcolo delle probabilità esprime l'indennità promessa e che, al verificarsi del sinistro, traducesi in indennità dovuta.

In altri termini la tassa sul premio si svolge in ragione diretta del valore della sicurezza o garanzia acquisita dall'assicurato, cioè della minore o maggiore probabilità del risarcimento del danno.

Nè può quindi vedersi ingiustizia nel fatto che l'onere della tassa cresca con l'intensità del rischio sul riflesso che, in corrispondenza al maggiore rischio sta pure un maggiore valore dipendente dalla garanzia dell'assicuratore, ossia una maggiore utilità economica.

In conclusione, la commisurazione della tassa sulla base del premio si presenta più giusta e più razionale. E questa verità fu sentita già quando, pur adottando il criterio della somma assicurata, si graduò la tassa in ragione della misura unitaria del premio.

Prego la Camera di respingere la proposta sospensiva. (*Bene! Bravo! — Applausi*).

**Presidente.** Onorevole relatore...

**Frola, relatore.** La Commissione si unisce al ministro nel pregar la Camera di respingere la sospensiva. Una sola parola però debbo rivolgere all'onorevole Pavia.

Egli disse che la Commissione non l'ha capito; se intende con ciò dire che la Commissione non ha accolto la teoria da lui svolta, ha perfettamente ragione. Noi non l'abbiamo accolta perchè la crediamo contraria ad ogni principio che deve essere contenuto in una legge sulle tasse d'assicurazione. Tenga quindi la sua teoria, e noi difenderemo la nostra.

In quanto poi alle diverse categorie, le abbiamo appunto stabilite per evitare quella

sperequazione a cui volle fare allusione l'onorevole Pavia, e lo dimostreremo quando scenderemo all'esame degli articoli.

L'onorevole Pavia si lamenta del sindacato introdotto nella legge, e forse ha ragione. Ma lasci lamentarsi gli agenti e le Società che vogliono sfuggire agli effetti della tassa! (*Bravo!*)

È vero: vi è nella legge un sindacato serio, ordinato, severo, il quale tende ad una cosa sola, ad una fedele ed onesta interpretazione della legge.

Non aggiungo altro. (*Vive approvazioni*).

**Presidente.** Veniamo ai voti.

**Pavia.** Mi permetta...

**Presidente.** Non posso lasciarla parlare.

**Pavia.** Se non mi concede di parlare commette un'ingiustizia contro di me. Domando di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Va bene. Parli.

**Pavia.** L'onorevole ministro venne a dire che io discendo da una dinastia di assicuratori; e questo è vero ed è cosa di cui mi glorio, perchè da ciò proviene la modesta pratica che ho in materia e mi permette parlare in questo eccitato ambiente che ha fretta di tutto voler approvare; ma ha poi detto che io rappresento quasi gli interessi delle Società. È questo è fatto personale bello e buono.

Ora io domando alla lealtà dei miei colleghi, che mi hanno conosciuto nei pochi mesi che siedo qua dentro, se io non sono stato sempre perfettamente corretto nei miei atti, e se può essere giusta l'accusa che mi si fa, e... (*Denegazioni generali*)

**Boselli, ministro delle finanze.** Non ho detto questo.

**Pavia.** Ha accennato quasi che per interessi privati io veniva qui a domandare cose diverse dalle proposte. (*No! no! — Rumori*). Io certamente avendo fatto una controproposta che dà al Governo i risultati finanziari desiderati, non potevo inchinarmi ad una legge compilata con concetti di tale impraticità da rendere l'industria delle assicurazioni quasi impossibile. Io sono venuto qui, non come avversario, ma come un consigliere, ma voi pur troppo in ogni avversario vedete un nemico da combattere, non un uomo con cui discutere, (*Rumori*) e perciò solo, pel fatto che son venuto a dirvi che non accetto la vostra proposta, rispondete alla mia senza commentarla: tenetevi la vostra proposta (*Rumori*), noi ci teniamo la nostra!

Questa non è discussione cortese, degna delle tradizioni del Parlamento italiano, dove ogni opinione aveva aperto il campo ed anticamente, anzi, le opinioni degli avversarii avevano il rispetto di più larghi dibattiti. (*Bene!*) Voi avete l'obbligo di rispondere e di dire prima...

*Voce.* Risponderemo agli articoli.

**Presidente.** Non apriamo la discussione. Io le ho dato facoltà di parlare per fatto personale. Ella potrà svolgere i suoi concetti quando discuteremo gli articoli.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Dunque pongo a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Pavia, la quale ha la precedenza sopra ogni altro argomento.

Coloro che intendono d'approvare la proposta sospensiva dell'onorevole Pavia sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Vengono ora gli emendamenti che sono parecchi. Il primo è quello dell'onorevole Rubini, il quale all'ultimo capoverso dell'articolo propone di sostituire alla proposta della Commissione la seguente:

« Paragrafo VI

« Tassa di centesimi dodici per ogni mille lire di capitale assicurato. »

Viene poi quello dell'onorevole Siccardi che è il seguente:

*All'articolo 1° dell'allegato H, paragrafo VI:*

« Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, a vece di centesimi 12, si propone una tassa di centesimi sei per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio. »

Vengono infine due emendamenti dell'onorevole Pavia.

Io non posso lasciare che i due emendamenti si discutano separatamente l'uno dall'altro, perchè allora si dovrebbero fare due discussioni; quindi prego l'onorevole Pavia di consentire che vengano discussi tutti e due insieme.

Il primo emendamento dell'onorevole Pavia è il seguente:

*Sostituire alla proposta riforma contenuta nell'allegato H la seguente:*

« 1. Tutte le tasse di cui all'articolo 1 numeri III, IV, V, VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono aumentate del 50 per cento. »

Il secondo emendamento è il seguente:

*Sostituire alla proposta della Commissione, la seguente:*

« § IV. Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali:

« Tassa di lire 0.005 per ogni lira dello ammontare di ciascun pagamento del premio;

« Per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie:

« Tassa di lire 0.01 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« § V. Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

« Tassa di lire 0.005 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« § VI. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

« Tassa di centesimi 4 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in aggiunta della tassa attuale « di assicurazione e bollo come stabilita dalla legge 8 giugno 1874, n. 1947 ».

Procederemo dunque allo svolgimento degli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini per isvolgere un emendamento.

**Rubini.** Avrei desiderato che la discussione si fosse mantenuta interamente nel campo obiettivo, come io con l'emendamento che ho proposto al paragrafo 6° di questo articolo che si discute, ho creduto di fare, non essendo mosso da nessun altro sentimento se non da quello di esaminare se conveniva accettare la riforma che il Governo introduce nel sistema delle tasse d'assicurazione o se invece non conveniva mantenere l'antico metodo di percezione.

Io credeva che la discussione sarebbe stata calma e severa perchè in nessun altro caso, di questa legge così complessa, il ministro delle finanze si trova in condizione tanto buona come nel presente.

Mentre ad ogni piè scospinto qualche provvedimento viene avversato e per la forma e per la sostanza od anche per le previsioni sul

gettito della tassa che l'erario crede di poterne ottenere, per questo provvedimento abbiamo tutti ricevuto da un gruppo di potenti Società d'assicurazione una memoria nella quale esse dicono che le Assicurazioni sono disposte a pagare e desiderano soltanto di non essere disturbate per il modo.

Mi pareva quindi che su questo terreno la conciliazione, nel senso più pratico della parola, si potesse ottenere con facilità. Ma le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatte, rispondendo ad una proposta sospensiva dell'onorevole Pavia, mi tolgono la speranza che io possa essere più fortunato. Perchè cambiare la base della tassa, perchè, oltre quello che queste assicurazioni devono dare in sussidio all'erario, volere che si sposti la proporzione del dare, che una parte di coloro che fin qui han dato venga sollevata, e l'altra parte venga caricata di ciò che l'altra non dà più, oltre che di tutto quanto esige il Governo di maggiore provento?

Non è vero onorevoli colleghi, non è vero onorevole ministro, che per tal modo si rende più difficile la soluzione del problema?

O non era più facile, invece, di conseguire questa soluzione procedendo, come si fa allorché incalzano i bisogni come ora, nella via piana dell'aumento dell'aliquota e contentarsi, senza andare a sollevare altre difficoltà, che non sono le difficoltà inerenti alla materia stessa dei tributi?

E questa riforma è veramente indicata? È veramente accolta senza contrasti in linea teorica? Lo avete asserito, non dimostrato. L'autorità di Minghetti è contro di voi. Questa riforma, in linea pratica, non va a ferire interessi, i quali poi sono più da rispettare che altri? Tutti gli interessi sono rispettabili, tutte le classi hanno diritto all'attenzione del Governo ed alla discrezione del fisco, ma tuttavia è chiara in noi la convinzione, che allora quando si deve chiedere di più, giova non alterare l'antica proporzione a danno di coloro che meno tengono, ed a favore di quelli che più ne hanno. Eppure a ciò tendeva la proposta dell'onorevole ministro, vi tendeva in modo così notevole, da alterare le proporzioni della tassa persino dal 20, così come voi avete udito oggi dall'onorevole Pavia. Vale a dire che per i palazzi si diminuiva la tassa da centesimi 7.20 a 1.20; per le case coloniche si aumentava, invece, da 8.40 a 12; di poi per il bestiame quattro volte di più, per il fieno sette volte

e per la filatura di cotone all'incirca 15 volte di più, e così di seguito.

È evidente che queste sperequazioni non possono attestare della serenità e diligenza del progetto quale fu la prima volta presentato alla Camera, ed io fo lode alla Commissione che rilevò le anomalie grandi che offrivano le nuove cifre proposte nel disegno di legge e cercò, pur non volendo distaccarsi dal metodo prescelto dal Governo, cercò mitigare l'asprezza di queste anomalie.

Ma se la Commissione merita lode nella sua opera, essa non ha potuto a meno di cadere in quei difetti che non sono suoi particolarmente, ma che sono insiti in ogni sistema di graduazione. il quale sistema conduce sempre a questo: che nei punti di separazione da una classe all'altra, voi avete quello che si dice un nodo accompagnato da un regresso, dimodochè gioverà di più a colui che deve pagare di assumere un carico maggiore verso l'assicuratore, pur di pagar meno alla finanza.

Recherò alcuni esempi di questa sperequazione; per esempio converrà di più pagare 26 centesimi sul premio anzichè pagarne 25.

Pagando 26 centesimi sul premio e la tassa si pagano 32 e mezzo; pagandone 25 il premio e la tassa formano 35 centesimi.

La medesima anomalia si rileva là dove cessa la classe di tassazione a 25 centesimi ed incomincia quella di 20, dove avete la convenienza di pagare centesimi 41 di premio invece di 40, perchè nel primo caso insieme con la tassa l'assicurato dovrà pagare soltanto 49 centesimi, nel secondo 50.

E senza moltiplicare altri esempi, io mi sono chiesto: ma perchè tutto ciò, perchè accumulare gratuitamente tante difficoltà, tante anomalie?

Non so se il Governo abbia o non abbia avuto offerte; mi pare però che l'onorevole ministro abbia accennato di sì, non so se queste offerte gli siano parse sufficienti o no. Se non lo erano, poteva chiedere di più, ma certo il partito più savio era quello, quello cioè di non allontanarsi dalla base antica, per adottare un sistema nuovo, gravissimo, che le condizioni del tempo neanche ci permettono di discutere.

Stando a quanto è detto nella relazione, mi parve che il premio unico da chiedere era di 12 centesimi al posto di quello medio presente di 7.80, se si considera numericamente,

e di 7.40 o 7.50 se se ne considera la media geometrica.

Con ciò il Governo avrebbe ottenuto tutto quello, che egli confessa di volere; forse avrebbe ottenuto anche qualche cosa di più.

Il Governo dice: io non ho voluto il milione, offertomi dalle Società, perchè ho dovuto supporre che la proposta nascondeva una insidia...

**Boselli, ministro delle finanze.** Un tornaconto.

**Rubini.** Un tornaconto. Sta bene. Ma se il Governo a sua volta rifiuta ciò, che egli ragionevolmente dice di voler trarre dalla tassa, non legittima la supposizione che invece del milione confessato ne voglia due o tre? Non si può ritorcere contro di lui quel sospetto che egli gettava sulle Società?

Ora io prego la Camera di voler ben considerare questa cosa. È legge per ogni ministro delle finanze che le tasse debbano essere percepite nella somma la più alta col minor disagio di coloro che le debbono pagare. Per me le Compagnie di assicurazione sono completamente fuori di questione: non ci entrano per nulla; e non c'entrano per opera del Governo che io non credo tutta giustificata. Non c'entrano per opera del Governo, perchè, anche col presente disegno di legge, si ribadisce il sistema della rivalsa della tassa; ed il sistema della rivalsa vuol dire metter fuori causa le Compagnie, perchè la tassa va a colpire direttamente gli assicurati.

Dunque, lasciamo in disparte gli intermediari, i quali fanno buoni affari e li faranno ugualmente anche con la tassa maggiore, perchè non saranno essi a pagarla, e passiamo a coloro che effettivamente la tassa dovranno trarre dalle loro tasche. (*Benissimo!*) E costoro sono, come diceva, ricchi e poveri: abitanti di città e contadini: e sono industriali e sono possessori di rendita. Ma voi Governo fate opera buona colpendo con questa riforma più questi che quelli, anzi di più quelli che dovrebbero essere colpiti di meno? I quali, ripeto, se mai dovrebbero essere colpiti di meno!

Ecco le ragioni legittime dell'emendamento che ho proposto, il quale sta nei termini della domanda che il Governo ha voluto fare alla Camera, e che io devo credere sincera, cioè che egli si propone e ci assicura di non

voler di più da questa riforma di quanto ha domandato, cioè *un milime*.

Così dev'essere posta la questione e così dev'essere esaminata, e non altrimenti, ed io vorrei che non altrimenti fosse risolta. Ci pensi l'onorevole ministro e si ricordi che il miglior mezzo è di ottenere quattrini col minor disagio e con la maggiore giustizia distributiva. E nel vostro progetto la giustizia distributiva non la trovo e nessuno potrà trovarla, neanche dopo i temperamenti introdotti dalla Commissione nel disegno di legge con la sua non semplice graduatoria.

Vi sono ancora sperequazioni moltissime. Da centesimi 7,2 che oggi pagano i palazzi, con la proposta della Commissione si discenderebbe ancora a centesimi 4; contro centesimi 8,40, che oggi pagano le case coloniche, si andrebbe a centesimi 15; contro centesimi 8,40 che paga il bestiame, si sale a centesimi 30; da centesimi 8,40 che pagherebbe il fieno e le granaglie si sale a centesimi 50; e infine per le filature di cotone voi crescete la tassa a 60 centesimi. Vedete bene dunque che le più gravi anomalie rimangono anche dopo le correzioni che la Commissione, nella sua retta intelligenza delle cose, ha creduto e cercato d'introdurre nel disegno di legge.

Vedete onorevoli colleghi, vede onorevole ministro, noi a parole siamo molto teneri per quelli che soffrono, ma a fatti lo siamo ben poco. L'anno scorso abbiamo elevato il prezzo del sale; poi abbiamo abolito il dazio sulle farine nella città dove pure stanno classi povere, ma meno che nel contado. Ora si colpiscono le assicurazioni con quelle sperequazioni a danno dei meno abbienti che accennai. Verrà il consolidamento del dazio consumo, che è tutto a beneficio delle città maggiori specialmente e dei grandi centri di popolazione, e a danno dei centri meno abitati, e quindi a danno della gente che ha di meno. Avete udito l'altro giorno l'onorevole Colombo a dire che è stata portata una grave sperequazione anche nella tassa sulla luce, fra quello che pagherà Milano, ad esempio, e quello che pagherà l'ultima officina situata nella più remota valle del nostro paese.

Ora tutte queste considerazioni dovevo porre innanzi alla Camera, perchè io non nego l'aumento, non votai la sospensiva, perchè le necessità dell'erario mi stanno a cuore tanto quanto all'onorevole ministro, quantunque i deputati non dovrebbero dirlo;

ma quando vedo che questo fine così elevato, che è il consolidamento della finanza, lo si vuol raggiungere per vie che non tutte sono ragionevoli, non tutte sono utili e lodevoli, allora io devo elevare la mia voce e protestare. E se fossi più fortunato, vorrei che la protesta si convertisse in una ripulsa da parte di coloro che possono decidere. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Siccardi.

**Siccardi.** La Camera comprenderà che non posso avere la pretesa, in questo momento, di cambiare l'opinione della Commissione e del Ministero e quindi non posso avere la speranza che il mio emendamento sia accettato: perciò mi trovo costretto a ritirarlo e mi unisco a quello dell'onorevole Rubini.

Però, prima di ritirarlo, intendo di fare qualche osservazione e di pregare l'onorevole Boselli di ben considerare se egli possa ripromettersi di ottenere dalla legge quale è presentata, e soprattutto come è stata modificata dalla Commissione, tutti quei benefici finanziari che ne spera.

In tema di assicurazioni bisogna pensare che quanto più il premio, che pagano gli assicurati, è mite, tanto più l'assicurazione s'impone. E che la tassa, quale è stata proposta dal ministro sia troppo grave, l'ha provato la Commissione, la quale, per modificarla, ha dovuto fare una graduatoria che, secondo me, è un *rebus* e che nella pratica troverà molte opposizioni oltrechè darà luogo a grandi inconvenienti e a grandi fastidi per le Società di assicurazione.

Che poi la tassa sia grave lo attestano altresì gli stessi lamenti fatti dalle Società di assicurazione. Esse non si curano di tutelare gl'interessi degli assicurati, perchè noi sappiamo che le Compagnie di assicurazione si rivarranno sugli assicurati di qualunque tassa, per quanto grande, potrete mettere sulle assicurazioni; ma esse badano a questo fatto: che il giorno in cui le tasse siano molto gravi, vi è il pericolo che le assicurazioni diminuiscano, perchè il premio, che gli assicurati devono pagare, in conseguenza della tassa imposta dallo Stato, verrà immediatamente ad aumentare.

E che gli assicurati badino al premio, voi, onorevoli colleghi, ne avete un esempio nelle assicurazioni sulla vita. Queste assicurazioni sono il più bell'esempio della previdenza,

dell'altruismo di coloro che, risparmiando qualche cosa, possono alla loro morte lasciare la famiglia in condizioni meno disgraziate; ebbene queste assicurazioni servono tanto, che sarebbe un grande beneficio diffonderle nel paese. Eppure, signori, mentre nelle altre nazioni sono grandemente diffuse le assicurazioni sulla vita, queste invece in Italia sono assai scarse, e ciò perchè i premi sono per loro natura molto gravi; potete dunque figurarvi che il loro numero diminuirà ancora più quando si imponessero queste tasse.

Prendete ad esempio, o signori, la tassa per la grandine. Ebbene, quante volte non avrete udito rispondervi, e l'ho udito io, da qualche contadino a cui si faceva l'invito d'assicurarsi il proprio campicello: la tassa è già per sè stessa una piccola grandine ed è meglio affidarsi alla provvidenza, sarà quel che sarà! Invece in fatto di rischi civili la tassa è minore ed in questa specie di assicurazioni l'Italia è al livello delle altre nazioni.

E si capisce facilmente: quando voi mediante 10 o 12 lire all'anno potete assicurarvi una casa di 100 mila lire, evidentemente nasce in tutti il desiderio dell'assicurazione. Ma, onorevole Boselli, se la sua legge avesse per effetto di diminuire il numero delle assicurazioni, Ella perderebbe, nella diminuzione dell'imponibile, perderebbe quanto crede di ottenere mediante l'aumento della tassa stessa. E poichè l'onorevole Rubini mi pare abbia fatto una proposta che realmente dovrebbe essere accettata, non so se posso unire le mie parole alle sue affinché il Ministero e la Commissione vogliano accoglierla. In sostanza l'onorevole Rubini dice al Ministero ed alla Commissione: voi pretendete di avere dalle Compagnie d'assicurazione circa un milione.

Ebbene, o signori, non vi basta d'aver questo milione? Volete ancora inasprire la tassa ed ottenerla con mezzi i quali non possono che destare un sentimento di ripulsione negli assicurati? Si contenti, onorevole Boselli, di prender la tassa, ma non voglia infierire anche sul modo della riscossione. L'onorevole Colombo disse giorni fa che il ministro Boselli è stato il più feroce fra i ministri delle finanze. Oh! non voglia, onorevole Boselli, meritare questo titolo! Me ne rincrescerebbe assai per l'amicizia che le porto. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole relatore, ci sono ancora altri oratori. L'onorevole Pavia su che deve parlare?

Pavia. Debbo spiegare i miei emendamenti, ma sarò brevissimo. Domando ancora al ministro ed alla Commissione: quale è lo scopo della legge attuale? Ho sentito che è uno scopo fiscale ed uno di controllo. Per questo ultimo non si creda ch'io voglia misure di favore, accetto anch'io completamente il massimo rigore contro le Compagnie di assicurazione che intendessero ingannare l'erario.

Per lo scopo finanziario si è detto che il progetto dà il vantaggio di un solo milione.

Io mi permetto di osservare alla stregua delle cifre che ciò non è esatto; con la vostra proposta avreste in totale 3 milioni e mezzo, in luogo del 1,700,000 di oggi.

Il ramo-vita dà premi per 19,187,000; e come è proposta la tassa darebbe 192,503 lire. Il ramo assicurazione grandine apparisce per incassi con lire 8,077,506, e darebbe quindi lire 84,125. Il ramo assicurazione incendi sale alla cifra di lire 25,502,700 di premi e darebbe quindi un provento di lire 3,095,043.

Si arriva quindi a tre milioni ed ottocento mila lire comprendendovi quella famosa tassa di centesimi 30 per cento che volete anche sulla quitanza degli indennizzi con concetto vessatorio, perchè la tassa percepita *ab origine* sulla polizza serve appunto per il giorno del sinistro e perchè non è giusto che mentre per le quitanze ogni cittadino paghi 5 centesimi fino a cento, e 10 centesimi sopra cento lire, avendo la veste di assicurato paghi 30 centesimi per cento.

Siamo dunque a 3,800,000 lire. Ed allora io domando al Governo ed alla Commissione: è questa la ragione per la quale insistete nel volere la tassazione sul premio?

Quella sul capitale aumentata al 50 per cento e quella mista vi danno il milione e più. Se volete solo la vostra, la ragione è questa: che, pur rovinando nella forma tutto il funzionamento delle assicurazioni, arrivate ai 4,000,000; e ciò è iniquo.

Se ciò non è, l'insistenza nel vostro progetto si appoggia a scopo quasi esclusivamente contabile e di controllo. Esso costituisce il vero carnevale degli impiegati, perchè, quando vi affannate a mettere una tassa sul premio, sarete obbligati, a fine di avere un completo controllo, ad aumentare i vostri impiegati,

che debbono controllare tanti registri e tante polizze; ed io anzi comincio a credere che questo progetto sia stato ideato da qualcuno che spera poi di ottenere, in questo bizantino incarico, lucri maggiori. Ma non pensate che per fare il controllo esatto bisognerà guardare una per una le polizze per verificare se il premio segnato sul registro corrisponde a quello indicato nella polizza? Questo esigerà, con l'aumento d'impiegati, un aggravio per lo Stato; e così, per avere un sperato controllo più serio, avremo una spesa certa più grave.

Voi avete trattato le Compagnie di assicurazioni con diffidenza ingiusta.

Vi è stata qualche Compagnia di assicurazione che ha presentato in passato un bilancio falso? Dovevate punirla; avevate il Codice di commercio e le disposizioni delle leggi speciali. Ad ogni modo, se una Compagnia ha mancato al suo dovere di onesta azienda, non è giusto colpirle tutte con misure estremamente vessatorie ed obbligarle a pigliare centinaia di impiegati per soddisfare alle esagerazioni delle vostre minuziose pretenziose fiscalità!

Quindi, se il vostro sistema porta allo Stato solo quello stesso milione che con altri sistemi vi si offre, ma porta anche il danno di una spesa immensa alle Compagnie ed al Governo per un controllo complicato, parmi non dovrebbe essere accettato. Inoltre (e qui mi rivolgo al relatore, il quale stava per rispondermi), il sistema della tassa sul premio, sia come lo ha proposto il Governo, sia come l'ha proposto la Commissione, porta a sperequazioni, e quindi non risolve neppure economicamente il grande quesito della eguaglianza dei cittadini davanti al tributo.

Ho qui una tabella delle sperequazioni che darebbe il suo disegno che amo citare. (Allegato n. 3).

Noi ci troviamo di fronte a questi casi.

Mentre, oggi, un palazzo signorile, con mobilio, del valore complessivamente di lire 700,000, paga lire 63 di tassa, secondo il disegno della Commissione, verrebbe a pagare soltanto 40 lire. Ora, domando, per quale ragione venite ad una tassazione minore che giova alle classi agiate che mai hanno domandato un beneficio su queste assicurazioni, che mai hanno chiesto di pagar meno, ed anzi giustamente trovano a buon mercato le assicurazioni di città, in un momento in cui le classi lavora-

trici domandano invece su questa materia diminuzioni di tasse? Perché, invece di favorire la classe agricola e quella industriale, aiutate una classe che nulla domanda? È o non è ingiustizia questa? E proseguo.

Un fabbricato civile con relativo mobilio e deposito merci, oggi, su 670,000 lire di somme assicurate, paga 60.30; voi proponete portarla a lire 84.40.

Il disegno ministeriale col 12 per cento gli avrebbe fatto pagare su lire 608.50 di premio lire 73 di tassa. Voi venite quindi ad aggravare la tassa anche più di quanto lo stesso Ministero chiedeva.

Prendiamo una casa colonica.

La casa colonica pagava prima (noti la Camera la gravità dell'argomento) su 75,000 lire, assicurate, costituite da casa, mobilio, attrezzi, bestiame, foraggio, ecc., dato il premio di lire 113, lire 6.75 di tassa. Il disegno odierno porta la tassa a lire 22.20. Dunque mentre si aumenta la tassa al coltivatore che suda sui suoi campi, si diminuisce quella del ricco che ozia nella sua casa signorile.

Vi domando se questa è o non è sperequazione?

Vediamo per l'industria. Per esempio, un molino del valore di lire 200,000 con magazzini annessi per 50,000 sottoposto a un premio di lire 2,250 paga in oggi 22.50. Colla proposta riforma quest'assicurazione verrebbe ad essere gravata di tassa per lire 157.50.

Dunque, anche col progetto della Commissione, si ha una sperequazione, che sempre vi sarà, volendo basarsi sul premio, se non si tiene una percentuale assai bassa.

Ho accennato alla possibilità, dato il progetto della Commissione, da parte degli assicurati, di attenuare la gravità della legge. Siccome sa indubbiamente il relatore, che i rischi così detti accessori (scoppio del gas, rischi locativi, rischio di vicinato, ecc.) sono rischi che non aumentano la cifra capitale, e hanno premi minimi; ne avverrà che gli assicurati se ne serviranno per avere un adeguato che porti a tassa minore. In questo modo è evidente il danno dell'erario.

Quindi mi pare proprio che questa proposta la quale porta a tanto nocumento debba essere respinta dalla Camera e per seguire il desiderio del ministro che vuole si dia all'erario un milione, si accetti una delle proposte che sono avanti la Camera, quella Rubini, per esempio, che ci domanda la tassa di 12

centesimi e mezzo sul capitale. Io ho creduto di riassumere le mie idee in due ordini del giorno: uno è quello che propone l'aumento del 50 per cento su tutte le tasse esistenti ed è il più semplice. Se la Camera è animata dal desiderio di dare soltanto quello che l'erario chiede, e di dare anche un controllo maggiore, possibile ad ottenersi, anche con nuove disposizioni, che non siano però quelle vessatorie del progetto in discussione, io credo che possa approvare questo ordine del giorno, poichè mentre tutela gl'interessi dell'erario viene ad impedire l'aumento di quel battaglione d'impiegati, che diverrebbero necessari per il controllo di ciascun premio, ma che non potranno controllare nulla di più di quello che controllano ora.

Questo mi pare un emendamento formulato onestamente.

Se però proprio il Governo insiste nel dare la prevalenza alla tassazione del premio, invece che al capitale, allora io ho presentato un altro ordine del giorno, che, a mio sommo avviso, ammette la massima, ma non compromette la pratica, e cioè un sistema misto che, data la sperequazione dei due sistemi, stando in mezzo ai due, rappresenta la compensazione dei difetti delle due teorie. Fu detto dal ministro che la tassazione sul premio è patrocinata da scienziati come il Vidari e il Vivante, ma io dico che queste leggi tecniche si devono fare anche col concorso di pratici, poichè, se è vero, in parte, che la tassazione sul capitale porta a qualche sperequazione, certo io e il collega Rubini abbiamo dimostrato che la tassa sul premio porta ad inconvenienti più gravi. Io credo che il sistema misto, già vigente del resto sotto forma diversa nella legge italiana, sia il più conveniente come *provvisorio*, prima che si venga alla desiderata radicale riforma. Io propongo di tener ferma la tassa odierna sul capitale, più mettere una soprata tassa del 4 per cento sul premio.

In questo modo, ripeto, dai due sistemi che danno una sperequazione, avremo un sistema sufficientemente buono perchè compensatore, un sistema di equilibrio. Io credo che colle due modeste proposte che faccio, il Governo avrà la certezza d'incassare ciò che desidera. Coll'aumento del 50 per cento sulle tasse vigenti, che danno circa 2,000,000, è certo di avere il milione domandato.

Col sistema misto, dato che sul capitale di

20 miliardi oggi assicurati a centesimi 8 per mille si ha già un milione e 600 mila lire, aggiungendo la sovrata tassa di 4 centesimi sui 25 milioni di premio annuo, si ha un altro milione netto. E così soltanto da un ramo, quello incendi, senza toccare i rami agricoli e infortunati il Governo avrebbe quel milione che va cercando. Con questi sistemi, molto semplici entrambi, può fare l'erario sempre dei calcoli preventivi, mentre non li potrà fare quando avrà quella settemplice categoria stabilita dalla Commissione, perchè i premi, per la concorrenza incessante e talvolta sleale in cui si sviluppano le assicurazioni, danno una diminuzione rilevante di anno in anno e le Compagnie pagano interessi ai loro azionisti più col ricavo degli impieghi delle riserve che cogli utili dell'esercizio, i bilanci cosiddetti industriali essendo quasi sempre in perdita.

Dunque questa è la proposta mista su cui amerei proprio avere il parere e la risposta dell'onorevole ministro. Spero che, siccome questa, è una teorica, così come io rispetto la vostra, pur confutandola, voi rispetterete la mia e vi degnerete discuterla.

Ad ogni modo, dato l'articolo 1 del Ministero e della Commissione, in cui ognuno si è occupato soltanto del ramo incendi, mi sia permesso di dire qualche cosa sul ramo grandine e sul ramo, così detto, accidenti.

Io ho dimostrato (e spero che su queste non vorrà l'onorevole ministro insistere in contestazioni) che la media dei premi annuali grandine, è quella del 6 per cento circa e non quella del 3 e 50. Quindi detto questo è evidente l'errore matematico in cui è caduta la Commissione ed anche il Governo nel parlare di tassa duplicata proponendo si eleva a 1 per cento sul premio, ciò che oggi è 0, 14 per mille sul capitale, perchè è evidente che la tassa risulta quadruplicata.

Ora io domando: è giusto che l'agricoltore che paga il 40 per cento di tassa fondiaria che si vede aumentata la tassa incendi (badate bene l'agricoltore è in una posizione molto diversa da quella del cittadino, il quale se ne sta in città e non è esposto ai continui pericoli delle campagne in tema di incendi e quindi per lui diventa *necessità, spesa discutibile* quella di assicurarsi) è giusto, ripeto, che questi lavoratori della terra debbano pagare una tassa quattro volte superiore all'odierna per l'assicurazione grandine, che si



tanto costosa, comprendendovi gli accessori che vanno fino al 4.15 per cento? (*Interruzioni*).

L'onorevole ministro ha detto che la tassa grandine darebbe soltanto 80 mila lire; anzi ne darebbe proprio 84 mila ventisette.

Ora io domando: è un diffalco tanto grave quello che io propongo per l'Erario (riducendo a metà la vostra proposta) da non dervivi a mostrarvi meno tenaci nei vostri propositi, mentre io a nome dell'agricoltura, già tanto stremata, domando sulla vostra richiesta una lieve riduzione?

Io ho sempre creduto poi che sia un errore parificare l'assicurazione *accidenti* all'assicurazione *vita*, poichè l'una considera una eventualità che deve arrivare, la morte, mentre l'altra considera una eventualità, la disgrazia, che forse mai può arrivare.

Ma ad ogni modo era opportuno tassare di più di quello che è in oggi, questa forma di assicurazione che appena ora si sviluppa?

Mi perdoni l'onorevole ministro, se rilevo come inesatto un altro suo asserto.

Egli ha detto che io sbaglio nel voler vedere nelle Società di assicurazioni, che sono Società di speculazione, degli Istituti di previdenza sociale.

Io mi permetto di rispondergli che di fronte all'inerzia, che dicesi necessaria, del Governo, il quale ha altre cose a cui pensare, di non proporre alcuni provvedimenti sociali, devesi salutare con entusiasmo il sorgere di questi Istituti, che egli chiama, e saranno, di speculazione, ma che intanto con una modesta tangente, che forse è parte del tozzo di pane che l'operaio giornalmente si guadagna, vengono in suo soccorso in quelle catastrofi a cui pur troppo i lavoratori sono giornalmente esposti.

Pochi giorni or sono a Tivoli uno scoppio ha fatto saltare una polveriera; due operai, padri di numerosa famiglia, hanno perduta la vita in questo disgraziato frangente. Fortunatamente, in mezzo a tanto dolore, essi si erano assicurati la vita pochi giorni prima e così le loro famiglie hanno potuto avere un aiuto.

Ora ho torto io dicendo che queste Società di assicurazioni compiono, sebbene in misura molto modesta, parte di quell'alto ufficio che allo Stato spetterebbe? (*Bene!*) Quindi parmi che, data la cifra quasi irrisoria di tassa che si vuol trarre da queste assicurazioni elevandone del doppio la quotità, sia proprio in-

giusto il tassare un'assicurazione avente uno scopo così umanitario.

Non per le Compagnie di assicurazioni io parlo perchè ripeto, la tassa, dato il diritto di rivalsa, non graverebbe su loro; accenno soltanto all'ingiustizia che si compie verso le classi lavoratrici alle quali da questi banchi ed anche dai vostri si fanno continue promesse di larga tutela e alle quali quando possiamo devesi portare qualche giovamento. (*Bene!*) Doloroso quindi imporle loro un aumento di tassa, e più doloroso se si pensa che si viene ad aggravarla ancora più con la nuova tassa sulla quietanza, con l'imporre cioè che il povero operaio, e questo avviene incessantemente, che nel giorno del sinistro prende forse lire 2, paghi una tassa di 30 centesimi.

Io quindi su questo ramo dell'assicurazione « *accidenti* » ho creduto di portare una parola doverosa per le classi povere che vi ricorrono, e spero dal ministro sarà serenamente valutata. (*Bene!*)

E mi riassumo: per le assicurazioni marittime credete lasciare quel beneficio, che hanno avuto in passato dalla legge del 1885? Non capisco perchè agricoltura, commercio, industria debbano partecipare all'aumento che oggi si propone e debbano esserne escluse le assicurazioni marittime. Ad ogni modo, detto questo, domando al Governo se accetta uno qualunque dei progetti che gli vengono presentati per la nuova tassazione nel ramo incendi, e se crede di accogliere la proposta modesta che io gli presento in nome di due classi, l'agricola e la lavoratrice, per le assicurazioni grandine e sugli infortuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Il collega Pavia ha presentato un emendamento, che tende ad aumentare del 50 per cento tutte le tasse d'assicurazione, portate dai capitoli 3, 4, 5 e 6 della legge vigente, se ho ben compreso il suo emendamento.

Ora io, però, a confutazione di questa sua proposta, citerò le stesse considerazioni, che ha fatto valere il collega Rubini.

Il collega Rubini si è doluto, che specialmente per ciò che riguarda i rischi e le assicurazioni per la grandine e per la mortalità del bestiame, si fosse troppo gravata la tassa, e la Commissione è riuscita, pur aumentando la tassa, a graduarla in quel senso razionale, che pare sia nell'animo di tutti.

Ora, se si adottasse il sistema proposto dal collega Pavia, cioè di aumentare empiricamente del 50 per cento tutte le tasse vigenti, si verrebbe a colpire tutte le tasse indistintamente in modo conforme e perciò ingiusto.

Il suo emendamento è in questi termini:

« Tutte le tasse di cui all'articolo 1 numeri III, IV, V, VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono aumentate del 50 per cento. »

**Pavia.** Prenda la tassa grandine e vedrà che là sua argomentazione è sbagliata.

**Curioni.** Io ho qui sotto gli occhi la legge del 1874 e creda, onorevole Pavia, posso sbagliarmi io, ma il testo ufficiale non sbaglia.

Ella domanda l'aumento del 50 per cento su tutte indistintamente le tasse, anche su quelle che colpiscono l'agricoltura. Io domando se Ella ha ragione di chiedere ciò alla Camera con l'enfasi con cui lo chiede; ed io credo che sia superflua una parola di più per rispondere alla proposta che Ella ha fatto.

Il collega Rubini, molto più modesto nella sua domanda, sebbene nelle sue considerazioni siasi molto allargato, parlando della tassa di assicurazione sul bestiame, della tassa d'assicurazione sui prodotti, sui raccolti, che non hanno nulla a che fare col suo emendamento, si limita a proporre un emendamento all'emendamento della Commissione, il quale emendamento della Commissione, lo noti l'onorevole Rubini, non riguarda nè la tassa d'assicurazione sul bestiame, nè quella d'assicurazione contro i danni della grandine.

L'onorevole Rubini ha fatto un'osservazione, la quale aritmeticamente ritengo giusta. Egli ha riconosciuto che le modificazioni introdotte dalla Commissione miglioravano e rendevano più ragionevoli di gran lunga il disegno governativo; e questo è vero perchè il disegno di legge governativo procedeva anch'esso empiricamente, perchè colpiva con la tassa di centesimi 12 e mezzo per ogni mille lire di premio, qualunque premio di assicurazione.

La Commissione ha considerato che si procedeva in questo modo con una ragione poco equa, che non era giusto che mentre certi edifici erano soggetti ad un rischio molto maggiore, e, per conseguenza, debbono oggi pagare una tassa molto maggiore, si dovesse aumentare la tassa non in ragione del capitale, ma in ragione del rischio.

Per contro non si poteva manomettere l'organismo della legge vigente, la quale, l'onorevole Pavia l'ha riconosciuto, non si basa sul capitale, si basa sul premio.

Ed allora si è adottato un temperamento: si tratta non di fare una legge organica ma di adattare la legge esistente alla produzione di una maggiore tassa, richiesta dal Governo. Si è cercato, per quanto era possibile, di ottenere che questa tassa non gravasse maggiormente sui maggiori rischi, sulla mortalità del bestiame, sui rischi di natura agricola; e questo si è ottenuto.

È certo che con la progressione inversa, adottata dalla Commissione, mentre tutti i premi vengono a pagare una maggior tassa, la maggior tassa però la vengono a subire coloro, i quali pagano in ragione di un minore rischio, non già quelli, che sono costretti a pagare in ragione di un rischio maggiore. L'onorevole Sicardi ha dato le ragioni, secondo lui, per le quali le assicurazioni contro i danni in Italia non seguono la progressione, che raggiungono negli altri paesi, ed ha supposto che questa ragione occorresse di trovarla nelle soverchie tasse, che pagano gli assicuratori, o meglio gli assicurati.

Ora all'onorevole Sicardi, il quale fa parte di una società mutua benemerita, che, posso dichiararlo a titolo di onore, non è di speculazione, io posso dire quello che egli in cuor suo deve sentire, ed è che la ragion principale per cui non progredisce molto presso di noi l'assicurazione, non è tanto la tassa che gli assicurati pagano al Governo, quanto la tassa, che questi pagano agli assicuratori.

Non è dubbio che le società di assicurazione, massime le estere, realizzino nel nostro paese grandissimi guadagni; non dubbio che una parte notevolissima di questi guadagni, è goduta dagli amministratori, che io chiamerò con parola usata ieri dall'onorevole Imbriani i satrapi, più satrapi che non siano i conservatori delle ipoteche ai quali l'onorevole Imbriani alludeva. Certose questi signori i quali si atteggiavano a protettori di coloro, che si assicurano la vita, o che si assicurano contro i danni, consacrassero a favore degli assicurati la totalità o la quasi totalità dei premi che si pagano, certo che gli assicurati sarebbero più numerosi, perchè le tasse sarebbero molto più lievi. Tanto che è nata, si è propagata ed ha ampie radici nel

paese l'idea che abbia un giorno o l'altro il Governo ad espropriare le società assicuratrici, perchè speculano troppo largamente a danno degli assicurati.

Certo che se si dovesse adottare la proposta dell'onorevole Pavia, d'innovare cioè radicalmente (come proponeva col suo ordine del giorno sospensivo) la legge sulle Società di assicurazioni, ritornerebbe sul tappeto non solamente la questione di aumentare la tassa, ma quella di espropriare a pro' dello Stato le Società di assicurazione, per formarne una vera cassa di previdenza per gli assicurati, e non una cassa di lucro per gli assicuratori.

L'onorevole Rubini, ho già detto che aveva fatto un'osservazione aritmeticamente giusta. Egli diceva che potrebbe qualche volta convenire all'assicurato di passare da una categoria all'altra di assicurazione; perchè tra tasse e premi invece di pagare di più, finirebbe col pagare di meno. Da un calcolo aritmetico che ho fatto credo che l'onorevole Rubini abbia ragione. Badi però l'onorevole Rubini che ci sarà sempre la parte interessata ad impedire che si faccia questo salto (*Interruzioni*). No, perchè la tassa dev'essere versata al Governo, mentre il premio viene ad essere versato alle Società assicuratrici. Ad ogni modo, se pure questo è vero, è vero unicamente per pochissimi centesimi e per un solo caso o due; tantochè è impossibile che si possa organizzare una frode, quando l'effetto di questa frode finisce col diventare, onorevole Rubini, una quantità trascurabile.

Al Governo che cosa interessa? D'incassare quella determinata tassa. L'incassi per un verso, l'incassi per un altro, il Governo deve assolutamente disinteressarsi dal sapere se l'assicurato pagherà di più per premio o pagherà di più per tassa. Ci penserà l'assicurato a difendersi; perchè il passaggio potrebbe andare a beneficio dello assicuratore ma non andrebbe mai a beneficio dell'assicurato.

Quindi io non dico che si debba lodare la legge, la quale, lo dichiaro francamente, in sè stessa non può essere laudabile. È una legge di tassa, una legge d'imposta e non è che un ritocco di una legge infelice. Io lo ammetto; la legge del 1874 non è il tipo di una legislazione razionale in materia di tasse d'assicurazione. Ma che cosa dobbiamo fare oggi? Una legge nuova? Non ci tro-

viamo assolutamente nelle condizioni di poterla fare. Si tratta di ritoccare questa legge il più razionalmente che sia possibile, per modo che dia un rendimento tale che ponga il Governo nella condizione di riscuotere quel milione, o quel milione e mezzo, o quei due milioni di cui egli ha bisogno. Sapreste voi, senza sconvolgere il concetto della legge, senza fare una legge nuova, suggerire di meglio?

No, perchè tutti gli emendamenti che si sono proposti, tendono a sconvolgere completamente il piano della legge. Ed allora se non approviamo integralmente le proposte della Giunta, noi riusciremo a questo: che ce ne andremo via sicuramente da Roma a Camera finita senza avere approvato questo disegno di legge, e daremo ragione a quel proverbio che dice: il meglio è nemico del bene. Accontentiamoci quindi del bene.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni.

**Pavia.** Una parola sola per fatto personale.

**Presidente.** Adesso vedremo se c'è fatto personale.

**Pavia.** C'è, c'è.

**Presidente.** Intanto l'onorevole Peroni ha facoltà di parlare.

**Peroni.** Comincerò precisamente come ha finito l'onorevole Curioni. Egli ha detto che il meglio è nemico del bene. Io credo che in questo caso, per quanto il meglio sia nemico del bene, noi dobbiamo in qualche piccola parte cercare precisamente di ottenere questo meglio perchè nella tendenza al meglio sta precisamente il perfezionamento umano.

Io ho esaminato l'allegato H e precisamente il numero 5 dell'articolo 1, in cui è detto:

« Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie :

« Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio. »

Finora, da quelli che hanno parlato e pro e contra, ho sentito sostenere o combattere le Compagnie di assicurazioni che hanno per iscopo la speculazione; ma non ho ancora sentito nessuno parlare di quelle associazioni assicuratrici, le quali escludono assolutamente il movente di speculazione.

Io sento pertanto il dovere di parlare per

quelle cooperative contro i danni del bestiame, da cui è esclusa assolutamente la speculazione. Conosco delle cooperative contro i danni della mortalità del bestiame, le quali hanno dato risultati oltremodo brillanti. Parlò principalmente di quelle cooperative di assicurazione tra contadini, che sono sorte nel Novarese, e che non solo hanno ottenuto vantaggi igienici e sociali, ma hanno anche ottenuto vantaggi materiali importantissimi; perchè in certi paesi dove queste cooperative prosperano, come ad esempio a Galliate, a Romentino, ecc., si è potuto vedere che, dal giorno in cui esse sono sorte, si è aumentato il numero dei proprietari e si è combattuta efficacemente l'usura.

È questo un fatto sociale di altissima importanza.

Noi sappiamo che da certe parti della Camera si caldeggiavano teorie, che tenderebbero a rendere collettiva la proprietà. Invece noi, uomini di ordine costituzionale, dobbiamo fare in modo che la proprietà venga più che è possibile divisa, ammettendo il maggior numero di persone al godimento di essa. Aumentando il numero dei piccoli proprietari noi costituiremo la falange più compatta e più resistente contro una qualsiasi invasione del socialismo collettivista.

Ora noi, con questa tassa sull'assicurazione contro la mortalità e i danni del bestiame, veniamo a dare un colpo troppo forte a queste cooperative che tanto contribuiscono a diffondere la piccola proprietà.

Io pertanto mi rivolgo al cuore dell'onorevole ministro delle finanze, se il ministro delle finanze può avere un cuore (*Rumori*), e rammento che egli precisamente si è interposto, in un'occasione recente, a favore delle cooperative di Galliate e Romentino. Io domando a lui che voglia accettare quest'aggiunta al comma quinto dell'allegato H, cioè che siano escluse dal pagamento della tassa le cooperative fra contadini contro i danni del bestiame.

E così ho esposto brevemente le ragioni del mio emendamento.

**Presidente.** Onorevole Peroni, io non posso mettere ai voti il suo emendamento se non è firmato da dieci deputati o se il Governo non lo fa suo.

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Sarò brevissimo, come sempre; ma sono in debito di dare spiegazioni sul sistema adottato dalla Commissione, e specialmente di combattere alcune osservazioni di merito fatte dall'onorevole Pavia. E per fare più presto queste osservazioni dirò subito quello che io credo sugli emendamenti dei singoli deputati, e quali possono essere o no accettati.

L'onorevole Rubini per il primo propose col suo emendamento che la tassa fosse ridotta nella misura di 12 centesimi per ogni mille lire di capitale assicurato. È in sostanza un ritorno al sistema antico, sistema che la Commissione non ha accettato e non può accettare. E dirò che la Commissione in questa sua conclusione venne appunto per accogliere quei precedenti parlamentari, che l'onorevole Pavia disse non esistere nella materia. Io ho voluto fare ricerca della relazione parlamentare presentata nel febbraio 1874 sulle assicurazioni, ed ognuno di voi che voglia leggere questa relazione vi troverà appunto come la Commissione parlamentare allora abbia invitato il Governo a seguire un'altra strada. Ed è in quella occasione che si dimostrarono i vantaggi, che si avrebbero avuti mettendo la tassa sul premio anziché sul capitale. Anzi la Giunta in uno speciale ordine del giorno invitava il Governo a procedere in questo senso. Ora se questo non sia un precedente parlamentare lascio alla considerazione di ognuno di voi. L'onorevole Pavia disse pure che nessun precedente di altri paesi legittimava l'operato del Governo e della Commissione.

Invece abbiamo il precedente della Francia che con legge 30 dicembre 1873 stabilì in modo uniforme e pressochè eguale a quello proposto ora dal Governo la tassa sul premio e, noti l'onorevole Pavia, nella misura del 10 per cento. E vi sono inoltre nella legge francese i diritti di bollo, i quali portano la tassa di assicurazione ad una misura alquanto maggiore di quella ora proposta nel disegno di legge. Quindi nè i precedenti nostri nè quelli di altri paesi sono nel senso indicato dall'onorevole Pavia. Egli parlò pure delle ragioni giuridiche: io non vi accennerò avendo risposto l'onorevole ministro. Del resto senza far discussioni al riguardo e senza ricordare le diverse opinioni in argomento, se cioè il vero oggetto del contratto sia il danno che si risente ovvero la cosa oggetto dell'assicurazione od il rischio, è ora ammesso da tutti

che il premio, che appunto rappresenta il rischio, sia il vero oggetto del contratto sul quale combinano le volontà delle parti, l'assicuratore e l'assicurato. E quindi, trattandosi di una tassa di registro, essa deve venire a colpire sul premio e non sulla cosa assicurata.

In quanto poi alla opinione pubblica, la Commissione si è fatto carico di esaminare tutti i memoriali e le osservazioni presentatele, aderendo anche ad esse perchè ha modificato il primitivo disegno di legge ministeriale ed ha largamente emendato l'articolo in discussione. Ed al riguardo debbo ringraziare l'onorevole Rubini per aver riconosciuto che la Commissione ha cercato di mitigare l'asprezza della tassa per quanto, secondo lui, sia caduta in qualche inconveniente. Ma a questo proposito è facile l'osservazione che per quante categorie si vogliano introdurre, sempre si potrà dar luogo ad artifici, e non si avrà mai quell'esattezza matematica necessaria in qualsiasi disposizione di legge. È vero che fu poi osservato, ed abbiamo qui i memoriali delle Società, che la graduazione della tassa presenta l'anormalità per cui all'assicurando converrà pagare per esempio lire 0.26 o 0.41 per cento in luogo di 0.25 o 0.40 per mille, perchè col maggior premio verrà a pagare minor tassa e così sarà interesse delle Compagnie e degli assicurati rincarire i premi in danno dell'erario.

Ma scopo della graduazione che abbiamo proposta, è di temperare l'aggravio che in confronto alla tassa attuale risultava per i premi più alti, ossia per i rischi agricoli ed industriali. Questo scopo è raggiunto attuando la tassa a misura che cresce il premio, nè potrebbe raggiungersi in modo diverso.

Data questa discriminazione, riesce inevitabile quanto si accenna, ma l'inconveniente sarà molto minore dell'altro già eliminato relativamente agli alti premi, nè del resto potrà in pratica verificarsi in limiti estesi.

Veniamo ora agli emendamenti che furono presentati.

La Commissione non accetta l'emendamento Rubini, nè quello dell'onorevole Siccardi, il quale (sia detto tra parentesi) si è associato all'onorevole Rubini, che vuole la tassa sul capitale, mentre lo scopo del suo emendamento è ben diverso.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Peroni io non so cosa dichiarerà il Governo: la

Commissione dichiara che i danni per la mortalità del bestiame erano nella legge precedente ragguagliati con quelli degli incendi, e pagavano una somma molto maggiore; ora invece sono compresi nel capo 5°, con la tassa di un solo centesimo.

Mi pare una tassa che non disturba in alcun modo nè queste Società cooperative, nè qualunque altra Società che possa sorgere a difesa della mortalità del bestiame.

Vi sono ancora due emendamenti dell'onorevole Pavia, pel caso che fosse respinta la sua proposta sospensiva. Il primo consiste nel sostituire alla proposta riforma contenuta nell'allegato H la seguente:

« 1. Tutte le tasse di cui all'articolo 1, numeri III, IV, V, VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono aumentate del 50 per cento. »

Questa proposta manterrebbe il sistema attuale di tariffe con tutti i suoi inconvenienti; rimarrebbero il duplice ordine di tasse di assicurazione cioè e di bollo, la molteplicità delle aliquote, la sovrimposta dei decimi, la diversità dei criteri, il sistema dei repertori e degli stati trimestrali od annuali con tutte le inerenti complicazioni e deficienze di controllo.

Solo per questo la Commissione non può accettarla. Vorrà la Camera scusare se la Commissione, deferente alla sua volontà, manifesta nel modo più breve possibile la sua opinione sovra gli emendamenti presentati.

L'onorevole Pavia presentò un altro emendamento: di sostituire alla proposta della Commissione la seguente:

« § IV. Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali:

« Tassa di lire 0.005 per ogni lira dello ammontare di ciascun pagamento del premio;

« Per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie;

« Tassa di lire 0.01 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« § V. Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

« Tassa di lire 0.005 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

« § VI. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicura-

zioni contro le conseguenze dei danni degli incendi ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

« Tassa di centesimi 4 per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in aggiunta della tassa attuale di assicurazione e bollo come stabilita dalla legge 8 giugno 1874, n. 1947 ».

Noi non crediamo che vi sia ragione alcuna di ridurre a mezzo centesimo la tassa per le disgrazie accidentali, pel ramo bestiame e pel ramo grandine, la tassa proposta, di un centesimo, è già assai mite.

Quanto, poi, alla tassa sugli incendi, egli alle due tasse attuali di assicurazione e bollo applicate sul capitale vi sovrapporrebbe una altra tassa, ragguagliata al premio, se ho ben compreso l'essenza dell'emendamento dell'onorevole Pavia. Così si lascerebbe, da una parte, fermo il sistema ora vigente, che la Commissione non crede di poter accettare, e si complicherebbe vieppiù con la tassa sul premio, e le società, oltre gli obblighi attuali per l'accertamento e la liquidazione delle tasse, dovrebbero pure avere tutti quelli proposti col disegno ministeriale in rapporto alla tassa sul premio che verrebbe aggiunta.

Bastano queste considerazioni per persuadere ognuno a non accogliere questo emendamento.

**Presidente.** È pervenuto alla presidenza un emendamento dell'onorevole Casana il quale proporrebbe che all'articolo 1, paragrafo 6, si aggiungesse:

« E quando l'assicurazione sarà fatta *soltanto per una parte di anno*, la tassa sarà applicata sull'ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

**Frola, relatore.** La Commissione lo accetta.

**Presidente.** Non è firmato da dieci deputati.

**Boselli, ministro delle finanze.** Lo faccio mio.

**Pavia.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** Indichi il fatto personale.

**Pavia.** L'onorevole Curioni ha detto che io proponendo l'aumento del 50 per cento sulle tasse vigenti venivo a danneggiare la classe agricola, contro quel che aveva detto l'onorevole Rubini...

**Presidente.** Ma questo è un argomento!

Non c'è fatto personale.

**Pavia.** Ma come? Mi si attribuisce una opinione che non ho espresso?

Se l'onorevole Curioni avesse letto il mio emendamento, e se avesse letto le proposte del Governo, avrebbe visto che queste importano per l'agricoltura una tassa grandine quattro volte di più.

Ora domando anche al relatore, per quale ragione, mentre si duplica sui rami vita e accidenti, si debba quadruplicare la tassa sul ramo grandine?

L'onorevole Rubini ha parlato soltanto degli incendi, mentre io invece ho parlato di tutto, e quando dico di aumentare la tassa del 50 per cento su tutti i rami, vengo a chiedere qualche cosa di meno di quello che propone il ministro e non qualche cosa di più!

In quanto al relatore non so capire perchè... (*Rumori*) Ebbene non lasciate discutere? Votatevi l'articolo e ingiustizia sia fatta!

*Voci.* Basta! La chiusura!

**Presidente.** Ma il suo fatto personale è esaurito.

**Pavia.** Ma ne aveva due di fatti personali. (*Rumori*).

*Voci.* La chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(*È approvata*).

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Boselli, ministro delle finanze.** Non prolungherò la discussione dopo quanto hanno detto così chiaramente e con tanto vigore di argomenti, l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole Curioni. Per le cose da loro esposte non posso accettare gli emendamenti degli onorevoli Rubini, Siccardi e Pavia. Faccio forza al mio cuore (*Si ride*) e non accetto nemmeno quello dell'onorevole Peroni: accetto invece quello dell'onorevole Casana.

**Presidente.** Facciano silenzio, affinché sia posta bene la questione.

Il primo degli emendamenti che deve essere messo a partito, è quello dell'onorevole Pavia, il quale muta tutto il concetto della legge. Esso suona così:

« 1. Tutte le tasse di cui all'articolo 1

numeri III, IV, V, VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono aumentate del 50 per cento. »

Pongo a partito questo emendamento, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Poi l'onorevole Pavia, in previsione della non approvazione del suo primo emendamento, ne ha presentato un altro, il quale conviene nell'ordinamento organico del disegno di legge, ma lo modifica specialmente nell'ultima parte. Io credo che l'onorevole Pavia non mi obbligherà a leggerlo di nuovo. Del resto gli onorevoli colleghi l'hanno dinanzi stampato.

Pongo a partito quest'emendamento.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Rubini.

**Rubini.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora viene quello dell'onorevole Peroni.

**Peroni.** Lo ritiro.

**Presidente.** Viene allora l'emendamento dell'onorevole Casana, che il ministro ha fatto suo, concepito in questi termini: « ... e quando l'assicurazione sarà fatta soltanto per parte di anno, la tassa sarà applicata sullo ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno. »

Metto a partito quest'emendamento dell'onorevole Casana.

(È approvato).

Ora pongo a partito tutto l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

« Art. 2. Le tasse stabilite nell'articolo 1, divengono applicabili a misura che, nel regno o all'estero, sia pagato od altrimenti sodisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dall'assicuratore, nè in qualunque altro evento.

« Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di

cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifiuta all'assicuratore. »

A quest'articolo 2 sono stati proposti due emendamenti.

L'onorevole Pavia propone di sostituire all'articolo 2 del progetto della Commissione il seguente:

« Le tasse stabilite dall'articolo 1 divengono applicabili a misura che pei contratti nel Regno sia pagato od altrimenti sodisfatto il premio, e saranno restituibili nel caso di annullamento del contratto.

« Nel determinare l'imponibile sarà valutato il premio netto escluse le spese di contratto e gli accessori. »

Viene ora un secondo emendamento dell'onorevole Rubini.

**Rubini.** Siccome questo emendamento era connesso con quello presentato all'articolo 1, così lo ritiro, e ritiro anche gli altri agli articoli 5 e 6.

**Presidente.** Va bene. A suo tempo se ne farà menzione.

Onorevole Pavia, ha facoltà di parlare.

**Pavia.** Questo è un emendamento che ha la sua ragione in una spiegazione che domando al Governo ed alla Commissione. Io credo che lo Stato possa domandare delle tasse agli assicurati che sono nel Regno, ma non potrà certo domandarle agli assicurati che stanno all'estero. Le Compagnie che fanno contratti anche all'estero sono obbligate ad attenersi alle norme che vigono in quei paesi e non potranno essere regolate dalla nostra legge. Questa è la ragione per la quale nel mio emendamento ho tolto la parola *estero* ed ho lasciato la parola *regno*.

Inoltre io mi rivolgo all'onorevole relatore. Nella sua relazione a pagina 26 egli dice:

« La tassa colpisce il contratto nel premio e solo quando ne sia fatto il pagamento; onde niuna tassa sarà dovuta su quelle polizze per le quali per qualsiasi motivo, non sia fatto alcun pagamento del premio convenuto. »

Ora io dico che, se questa argomentazione sta, non capisco perchè si sia lasciato nell'articolo 2 quell'ultimo inciso che dice che

non dovranno essere restituite le tasse, anche se per qualche ragione il premio dovesse dall'assicuratore essere restituito all'assicurato.

Può, infatti, avvenire questo: appena fatta una data assicurazione, il giorno dopo viene la necessità di fare una sostituzione e allora la Compagnia d'assicurazione rilasciando una altra polizza deve restituire il premio per- cetto: il Governo vorrà incassare la tassa e sul primo contratto e sul contratto sostituito? Mi pare di no, perchè nella relazione appunto è detto che non si vogliono tasse per premi non pagati o restituiti.

Spero quindi che il mio emendamento almeno in questo punto sarà accolto.

**Presidente.** L'onorevole Curioni ha chiesto di parlare.

**Curioni.** Voleva fare osservare al collega Pavia che quella parola *estero* non è fuor di proposito, perchè sta sempre in vigore la legge organica del 1874. Ora l'articolo primo, Ella lo dovrebbe insegnare a me...

**Pavia.** Lo conosco.

**Curioni.** ... Se lo conosce allora non dovrebbe domandare che fosse tolta la parola « estero » perchè Ella sa che ci sono dei contratti di assicurazione che, sebbene fatti all'estero, devono pagare la tassa in Italia, e sono quei contratti d'assicurazione, che sono contemplati nell'articolo primo della legge organica del 1874, che rimane invariata.

Ora l'articolo dispone così: Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, e quelle eziandio fatte all'estero quando si debba farne uso nello Stato, e che concernono beni stabili, immobili esistenti nello Stato, o navi combattenti di nazionalità italiana...

**Pavia.** Ma io sostengo...

**Curioni.** Ma lei sostenga quello che vuole, ma non venga a dire che è per equivoco, che nell'articolo 2 è contemplata l'assicurazione fatta all'estero, come se questa non dovesse pagare tassa in Italia. Vi sono assicurazioni fatte all'estero, che pagano tassa in Italia, e quindi se si aumenta o si modifica la tassazione è giusto che siano menzionate anche quelle.

**Pavia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Il regolamento non permette che si parli due volte sullo stesso soggetto. Legga il regolamento e lo vedrà.

**Pavia.** Ma se mi si fa dir cosa che io non ho detto.

**Presidente.** Se non c'è imputazione d'opinione...

**Pavia.** Sì che c'è...

**Presidente.** Allora per fatto personale parli.

**Pavia.** Io ho detto questo, che non dovrebbero pagare tassa i contratti delle Compagnie di assicurazione italiane che si fanno per l'estero. La tesi che ha sostenuto l'onorevole Curioni l'ammetto anch'io, e cioè che i contratti fatti dalle Compagnie estere che funzionano in Italia debbano pagare la tassa; questo è naturale; e mancherebbe altro che fosse altrimenti! Ma io ho proposto quell'emendamento per esonerare dalla tassa i contratti fatti dalle Compagnie italiane all'estero. Ciò che del resto si fa oggi. Questa e non altra è la mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Frola, relatore.** Quanto alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Pavia, non ho che a riferirmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Curioni. Aggiungo di più che se si accogliesse quell'emendamento rimarrebbero esenti dalla tassa le assicurazioni fatte all'estero, ma che concernono mobili ed immobili situati nel Regno o trattandosi di assicurazioni sulla vita che riguardino persone domiciliate nel Regno.

Invece queste assicurazioni sebbene fatte all'estero, pel disposto dell'articolo 1 comma primo della legge 8 giugno 1874 sono soggette a tassa al pari delle altre fatte nel Regno. Quindi, onorevole Pavia, lasci che nell'articolo resti quella parola conformemente allo spirito della legge.

Quanto alla restituzione della tassa, la Commissione non crede di potere accettare l'emendamento dello stesso onorevole Pavia.

All'articolo 1 noi abbiamo stabilito una tassa sul premio; ora quando questo premio si è pagato, quando il contratto ha avuto luogo, la tassa è dovuta; e la Commissione non può neppure accettare di escludere dalla tassa le spese di contratto e gli altri accessori, i quali formano un tutto col premio.

E qui posso accennare all'onorevole Pavia, che in Francia, dove nella legislazione non vi era una disposizione speciale in questo tema, essendosi sollevati dei dubbi al riguardo, l'autorità giudiziaria ebbe ad interpre-



tarli in modo costante nel senso da me accennato.

Per queste ragioni, la Commissione non può accogliere l'emendamento dell'onorevole Pavia.

**Pavia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non posso darle ancora facoltà di parlare.

Onorevole ministro...

**Boselli, ministro delle finanze.** Sono d'accordo con la Commissione.

**Presidente.** Metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Pavia.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'articolo 2 di cui fu già data lettura.

(*È approvato*).

« Art. 3. Nelle tasse stabilite dall'art. 1, s'intendono compenstrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società o Compagnie come da singoli individui, le tasse di bollo dovute, sia sui registri e sugli atti contemplati per le Società o Compagnie dall'articolo 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, che rimane perciò abrogato, sia sui registri ed atti corrispondenti per gli altri assicuratori.

« Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando giusta l'articolo 1, torni applicabile la tassa stabilita dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime. »

Su questo articolo 3 l'onorevole Pavia propone il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma dell'art. 3 del disegno della Commissione:*

« Nella tassa stabilita dall'art. 1 s'intendono compenstrate, per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società, Compagnie o singoli individui, le tasse di bollo e registro dovute per qualsiasi atto relativo al singolo contratto di assicurazione. »

Onorevole Pavia, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Pavia.** Io richiamo al ministro una circolare del ministro delle finanze in data 30 novembre 1883, la quale dava ai ricevitori del Registro, le disposizioni relative all'esonero di nuova tassazione per quelli atti relativi al contratto di assicurazione per cui erasi pa-

gata la tassa governativa al momento della stipulazione del contratto.

Questa è la circolare. Non domando altro che la sua applicazione e la sua conferma. Chiedo cioè che nella tassa stabilita dall'articolo 1 si intendano compenstrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate le tasse di bollo e registro, dovute per qualsiasi atto relativo al singolo contratto di assicurazione.

Questo è il concetto dell'emendamento.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Frola, relatore.** Mi duole di non poterlo accettare.

**Pavia.** Neppure questo?

**Frola, relatore.** Neppure questo. Esso è contrario alla legge fondamentale di registro e bollo.

Perchè o la tassa è dovuta, e allora si deve pagare, o non è dovuta, ed allora l'emendamento nulla aggiunge.

Ma quando Lei dice « si intendono compenstrate le tasse di bollo e registro » va contro alla legge di registro e bollo, altera l'economia di questa in via incidentale e senza al postutto che ne sia stato tenuto conto nella fissazione delle aliquote delle tasse stabilite nel progetto.

Quindi non credo che si possa accogliere questo emendamento, la cui portata non si potrebbe ben definire.

**Presidente.** Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Pavia.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 3.

(*È approvato*).

« Art. 4. Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa, vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme in dipendenza dei contratti d'assicurazione completati dall'articolo 1, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno, entro venti giorni dalla data di esse, venire registrate all'Ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

« Per tale registrazione sarà contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intero.

« L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una soprattassa uguale al triplo della tassa. »

Su questo articolo 4 non fu presentato alcun emendamento; però la Commissione ed il Ministero hanno convenuto aggiungere dopo le parole « per il pagamento di somme » la parola « assicurate. »

**Pavia.** C'è un mio emendamento.

**Presidente.** Scusi, non è un emendamento. Ella propone l'abrogazione dell'articolo 4 che equivale a votar contro.

Ad ogni modo, se intende dar ragione della sua proposta, ha facoltà di parlare.

**Pavia.** Prego i colleghi di prestarmi un momento di attenzione.

Si domanda una tassa sulle quietanze, dopo che si è chiesta una tassa di registro, eppoi si vuole che al momento in cui si viene all'esecuzione del contratto di assicurazione si paghino altri 30 centesimi per cento. Ora a me pare che questo sarebbe un *bis in idem*.

Io non capisco per quale ragione si vogliono due tasse. Questa è realmente una duplicazione, e mi pare una cosa iniqua. (*Oh! oh!*) Ad ogni modo, dato che debba esservi una tassa di quietanza, per quale ragione si pretende un pagamento di 30 centesimi per cento, mentre ogni cittadino paga 5 centesimi per quietanze se inferiori alle lire 100 e 10 centesimi se oltre le lire 100? Ciò, lo ripeto, mi pare iniquo! Io però non insisto di più; perchè mi pare che di questa legge la maggior parte dei colleghi poco si curino e che seguano ciecamente le proposte del Ministero e della Commissione.

**Presidente.** Dunque, l'onorevole Pavia propone la soppressione di questo articolo, ciò che equivale a votar contro. Pongo quindi a partito l'articolo 4 coll'emendamento concordato fra la Commissione e il Ministero.

(È approvato).

« Art. 5. Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'articolo 1, e quanto alle Compagnie, Società o ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci,

un registro nel quale, colle modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

« La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo. e quanto alle assicurazioni di che al numero VI dell'articolo stesso anche in ragione della diversa quotità della tassa, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, pei quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

« Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

« Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo e, prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'articolo 23 del Codice di commercio.

« Per le Società o Ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

« Il registro medesimo dovrà essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

« Del pari, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'articolo 1º, e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'articolo 4. »

A questo articolo l'onorevole Pavia propone di sostituire il seguente:

« Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'art. 1, e quanto alle Commissioni, Società o Ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari nello Stato, dovranno

tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, colle modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte relativamente ad assicurazioni nel Regno pei premi sui quali è dovuta la tassa.

« La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta in separato registro per ogni ramo di assicurazione e partitamente per ogni polizza, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazioni pei quali non sia dovuta la tassa ai termini degli art. 1 e 1 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, tit. II. »

Con un secondo emendamento propone la soppressione del terzo capoverso di questo articolo.

Nel caso che questo emendamento non fosse approvato, l'onorevole Pavia, accettando l'articolo proposto quanto al primo e al secondo comma, sostituisce il seguente al terzo comma:

« Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti ed incaricati, mandatari diretti delle Società o Compagnie, ed altri assicuratori rispetto alle somme per l'indicato titolo, soddisfatte a loro mezzo. »

Viene per ultimo l'emendamento dell'onorevole Rubini.

**Rubini.** L'ho ritirato!

**Presidente.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavia.

**Pavia.** Siccome l'onorevole relatore ha accennato alla giurisprudenza francese su questo punto, io cito la giurisprudenza italiana a sostegno del mio emendamento.

Siccome i tribunali italiani hanno sempre ritenute che i così detti subagenti di assicurazione non sono mandatari delle compagnie non sono che ricercatori di affari, il progetto parlando anche d'incaricati, obbligherebbe anche questi, che non hanno un mandato diretto dalle compagnie e che i tribunali hanno ritenuto che non sono rappresentanti di Compagnie, a tenere i registri e applicherebbe loro quelle tasse, che sono contemplate dalla legge stessa.

Perciò io proporrei che in questo articolo si dicesse « mandatari diretti delle compagnie » per indicare appunto quelle persone che la legge vuole obbligare a tenerne un registro:

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** L'onorevole Pavia ha presentato a questo articolo, tre emendamenti fra loro connessi. Quanto al primo che porta il numero 7, con cui chiede di sostituire all'articolo 5 del disegno di legge un altro articolo, il relatore, per il primo comma, non ha che a riferirsi alle considerazioni fatte sull'articolo 1° relativamente alla necessità di lasciare le parole « *all'estero.* »

Nel secondo comma, si esprime l'idea che il registro dei premi sia separato per ogni ramo di assicurazione.

Ma occorre avvertire che nell'articolo proposto si parla già di scritturazioni distinte; del resto se occorrerà meglio chiarire questo concetto lo si potrà fare nel regolamento.

Quanto poi all'emendamento numero 8, con cui si chiede di abrogare il terzo comma dell'articolo 5, mi limito ad avvertire che con questo emendamento si tenderebbe ad eliminare un controllo che forma una delle basi essenziali della legge: quindi non potrebbe essere consentito.

Quanto infine all'ultimo emendamento, a me sembra che introducendo la parola « *mandatari diretti* » si verrebbe a restringere la portata dell'espressione « *agenti ed incaricati* » escludendo cioè dall'obbligo del registro quegli agenti ed incaricati che non sono mandatari diretti. Quindi per maggiore e più chiara spiegazione della cosa, per quanto, secondo il proponente, l'emendamento sia diretto a chiarire la portata di questa disposizione, io credo che non si debba modificare il testo proposto dalla Commissione e dal Ministero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** Non posso consentire a che si modifichi questo articolo, perchè la disposizione in esso contenuta è uno dei punti necessari per l'applicazione della legge secondo gli intenti coi quali fu presentata.

**Presidente.** Verremo ai voti sugli emendamenti dell'onorevole Pavia.

Pongo anzitutto a partito il primo emendamento dell'onorevole Pavia, del quale ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo a partito il secondo emendamento

col quale si propone la soppressione del 3° capoverso di questo articolo 5.

*(Non è approvato).*

Pongo infine a partito l'emendamento subordinatamente proposto dall'onorevole Pavia al 3° capoverso di questo articolo 5.

*(Non è approvato).*

Metto ora a partito l'articolo 5 del quale venne testè data lettura.

*(È approvato).*

« Art. 6. Entro i primi dieci giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denuncia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

« Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denuncia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nello esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

« Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunce.

« Parimente, entro un mese dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa. »

A questo articolo l'onorevole Rubini propone di omettere al 1° e al 4° capoverso della Commissione le parole: « e per ogni quotità di tassa. »

**Boselli, ministro delle finanze.** Per abbre-

viare la discussione io proporrei questi emendamenti: invece di dire, al primo comma, *entro i primi 10 giorni dalla scadenza* si dica: *entro un mese dalla scadenza*. Eppoi nell'ultima parte, invece di dire: *parimente entro un mese dalla scadenza*, si dica: *entro due mesi*. Mi pare che ciò risponda anche alla proposta dell'onorevole Rubini.

**Presidente.** L'onorevole Pavia ha presentato pure un emendamento in questi termini:

« *Sostituire al 1° e 3° comma dell'articolo 6 del disegno di legge i seguenti:*

« 1° comma — Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun trimestre le Società, Compagnie od altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno le sedi o rappresentanze generali indipendenti fra loro nei rapporti contabili, la denuncia dell'ammontare complessivo per ogni categoria d'assicurazione dei premi che loro risultano incassati nello scaduto trimestre.

« 3° comma — Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie od altri assicuratori rispettivamente nei venti giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunce. »

Onorevole Pavia, ha facoltà di parlare.

**Pavia.** L'onorevole ministro ha accordato un mese invece dei primi dieci giorni e poi due mesi invece di uno.

Ritirerei il mio emendamento al terzo comma se mi usasse la cortesia di prolungare fino ad un mese il termine di cui nel terzo comma...

**Boselli, ministro delle finanze.** Poniamo 15 giorni!

**Pavia...** e se ammettesse che questo pagamento si possa fare alla sede centrale invece che alle singole.

**Boselli, ministro delle finanze.** No!

**Pavia.** Allora insisto.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'emendamento presentato dall'onorevole Pavia a questo articolo 6.

*(Non è approvato).*

Metto a partito l'articolo 6 nel testo seguente quale risulta dagli emendamenti introdottivi d'accordo dalla Commissione e dal Governo.

« Art. 6. Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e

gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denuncia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

« Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denuncia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nello esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

« Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunce.

« Parimente entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa.

*(È approvato).*

« Art. 7. Le Società, Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'articolo 5 e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunce di cui nell'articolo 6.

« Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

« In caso di rifiuto allo adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni sarà proceduto a norma dell'articolo 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

« Per tale contravvenzione le Società, Compagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500. »

*(È approvato).*

« Art. 8. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

« Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge. »

*(È approvato).*

Art. 9. Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi, preventivamente vidimato a norma dell'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensì nel registro medesimo, ma con la indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'art. 5, nella pena di 1,000 lire, in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuna dei mesi pei quali il

registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dalla presente legge, e dal relativo regolamento che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

« Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite però della metà.

« Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 10.

« Per l'infrazione al disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata. »

A questo articolo Ministero e Commissione d'accordo propongono di aggiungere:

« Tra il 4° ed il 5° capoverso il seguente:

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una soprattassa, mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata. »

Pongo a partito l'articolo 9 con questa aggiunta.

(È approvato).

« Art. 10. Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per la omessa presentazione nel termine utile delle denunce prescritte dall'articolo 6, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa sulla somma non denunciata.

« Per le denunce infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 5. Quest'altra pena non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

« Le stesse pene, con la diminuzione però della metà, saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Società, Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzioni da essi agenti od incaricati commesse.

\* Indipendentemente dalle suindicate pene

il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 6 renderà applicabile a carico delle Società, Compagnie ed altri assicuratori una soprattassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento. »

(È approvato).

« Art. 11. Salve le contrarie convenzioni, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dalla presente legge.

« Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

« Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

« Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.

(È approvato).

Art. 12. Le tasse stabilite dall'articolo 1 saranno dovute anco per le polizze in corso al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e ne sarà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche già si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, potranno rivalersi verso gli assicurati colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 11 della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Eguale diritto è riconosciuto nelle Società,

Compagnie od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 3 relativo alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze e quietanze dovrà essere osservato il disposto dall'articolo 5, ultimo capoverso.

(È approvato).

Art 13. Con Decreto Reale sarà determinato il giorno in cui, non più tardi di sei

mesi dalla sua pubblicazione, entrerà in vigore la presente legge e saranno altresì date le disposizioni transitorie necessarie alla sua attuazione.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

(È approvato).

### Allegato N. I.

#### Grandine. — Esercizio 1893.

COMPAGNIE	Capitali assicurati	Per cento	Premi
Anonima d'assicurazioni Milano . . . . .	42,217,410	6.05	2,552,727
Mutua di assicurazioni Milano. . . . .	26,930,774	6.07	1,634,481
Riunione Adriatica. . . . .	36,266,965	5.65	2,053,579
Eguaglianza . . . . .	11,898,766	5.43	646,327
La Nuova Milano . . . . .	7,332,052	4.58	336,277
Cooperativa di Roma . . . . .	7,714,985	4.16	320,956
Società cooperativa . . . . .	4,463,805	5.05	225,244
La Reale . . . . .	2,072,170	4.76	98,515
La Vercellese. . . . .	1,128,682	5.87	65,806
La Prudenza . . . . .	967,461	4.63	44,719
Unione Interprovinciale Cremona . . . . .	627,681	5.80	36,833
L'Emilia . . . . .	538,247	2.96	15,978
Società Generale Italiana Padova . . . . .	2,325,757	1.96	45,543
Società anonima cooperativa di Perugia . . . . .	285,862	6.00	17,154
La Vittoria . . . . .	32,220	1.87	348
La Felsinea . . . . .	29,669	2.31	684
	144,832,506	5.57	8,077,208

## Allegato N. 2.

Esempi sul progetto della Commissione per provare che a polizze divise si paga meno che a polizza unica coll'adequato.

## I ESEMPIO.

Palazzo signorile, assicurato per L. 500,000 al premio del 0,15 ‰ L. 75	Tassa al 40 ‰ L. 30.	»
Mobilio ivi	»	» 100,000 » 0,50 ‰ » 50 » 20 ‰ » 10.
Totale valore assicurato L. 600,000		Totale premio L. 125 Totale tassa L. 40.

Applicando invece la tassa in base *alla misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata* essendo il premio unitario complessivo  $\frac{125}{600,000} = 0.20$  circa ‰, e quindi in relazione alla I classe, al 40 ‰ la tassa su L. 125 di premio sarà di L. 50 invece di 40.

## II ESEMPIO.

Fabbricato rurale assicurato per L. 30,000 al premio del 2,50 ‰ L. 75	Tassa al 10 ‰ L. 7.50
Foraggi ivi	» 80,000 » 12. ‰ » 960 » 5 ‰ » 48.
Totale valore assicurato L. 110,000	
Totale premio L. 1,035 Totale tassa L. 55.50	

Applicando ecc., ecc., come sopra 1,035: 110,000 tassa al 7 ‰ premio medio 9,40 ‰. . L. 72.43

Cioè 17 lire in più, circa il 30 ‰.

## III ESEMPIO.

Partita 1 <sup>a</sup> di Pol. <sup>a</sup> L. 20,000 al premio di 0,20 ‰ L. 4	Tassa al 40 ‰ L. 1.60
» 2 <sup>a</sup> » » 100,000 » 0,60 » » 60	» 20 » » 12. »
» 3 <sup>a</sup> » » 120,000 » 1. » » » 120	» 15 » » 18. »
» 4 <sup>a</sup> » » 80,000 » 2. » » » 160	» 10 « » 16. «
» 5 <sup>a</sup> » » 50,000 » 6. » » » 300	» 7 » » 21. »
» 6 <sup>a</sup> » » 100,000 » 15. » » » 1,500	» 5 » » 75. »

Totale val. assicur. L. 470,000 Totale premio L. 2,144 Totale tassa L. 143.60

Applicando ecc., ecc., come sopra 2144: 470,000, premio medio 4.55, tassa al 10 ‰ . . . . . L. 214.40

Differenza in più . . . . . L. 70.80

Vale a dire il 50 ‰ di più della tassa effettivamente dovuta!!!



Numero d'ordine	ENTI ASSICURATI	Somme assicurate	Premio unitario ‰	Ammontare del premio	T A S S A S E			
					la legge attuale (sul capitale assicurato)	il progetto ministeriale (12 per cento sul premio)	il progetto dell' (tassa scalare)	
							partita per partita	
I	1 Palazzo signorile in città. . .	500,000. »	0.10	50. »	45. »	6. »	20. »	
	2 Mobilio . . . . .	200,000. »	0.50	100. »	18. »	12. »	20. »	
		700,000. »		150. »	63. »	18. »	40. »	40%
II	1 Fabbricato civile. . . . .	250,000. »	0.25	62.50	22.50	7.50	25. »	
	2 Mobiliare . . . . .	120,000. »	0.80	96. »	10.80	11.52	14.40	
	3 Deposito merci. . . . .	300,000. »	1.50	450. »	27. »	54. »	45. »	
		670,000. »		608.50	60.30	73.02	84.40	15%
III	1 Casa colonica . . . . .	20,000. »	0.90	18. »	1.80	2.16	2.70	
	2 Mobiliare e attrezzi . . . . .	10,000. »	1.50	15. »	0.90	1.80	1.50	
	3 Bestiame . . . . .	30,000. »	2. »	60. »	2.70	7.20	6. »	
	4 Foraggi. . . . .	15,000. »	8. »	120. »	1.35	14.40	12. »	
		75,000. »		213. »	6.75	25.56	22.20	10%
IV	1 Molino a cilindri. . . . .	200,000. »	10.50	2,100. »	18. »	252. »	105. »	
	2 Magazzini annessi. . . . .	50,000. »	3. »	150. »	4.50	18. »	15. »	
		250,000. »		2,250. »	22.50	120. »	270. »	7%

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 3 del disegno di legge.

« Art. 3. Sono pure approvate le leggi costituenti gli allegati *F*, *G* ed *H*, riguardanti rispettivamente:

1° la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e di riscaldamento;

2° disposizioni relative alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche;

« 3° disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni. »

(È approvato).

« Art. 4. La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di lire 70.15 per ogni quintale di zucchero di prima

classe e di lire 67.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

« Quando le materie prime, da cui si estrae lo zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facoltà data dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1833, n. 1501, serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno di liquidare la tassa sulla quantità di zucchero effettivamente prodotto. »

(È approvato).

Leggo ora il primo capoverso dell'articolo 5.

« Art. 5. Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sarà concessuta nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato *I*. »

Si dia lettura dell'allegato *I*.

Allegato I.

**Restituzione di dazio sui prodotti a base di zucchero che si esportano.**

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Unità che serve di base alla restituzione	Somma da restituire per ogni unità	Quantità minima ammessa alla restituzione
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero. . . . .	Etolitro	5.25	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze, canditi. . . . .	Quintale	70.40	Kg. 25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina. . . . .	Id.	70.40	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe . . . . .	Id.	52.80	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura . . . . .	Id.	52.80	» 25
Castagne diacciate ( <i>marrons glacés</i> ). . . . .	Id.	26.40	» 25
Castagne in conserva. . . . .	Id.	37.80	» 25
Confetti. . . . .	Id.	59.40	» 25
Mostarda composta allo zucchero. . . . .	Id.	29.70	» 100
Torrone composto allo zucchero. . . . .	Id.	9.90	» 50
Cioccolata senza cannella. . . . .	Id.	87.40	» 25
Cioccolata con cannella. . . . .	Id.	91.15	» 25
Latte condensato. . . . .	Id.	(*)	» 500
• Citrato di magnesia. . . . .	Id.	(*)	» 100
Frutta sciropate. . . . .	Id.	(*)	» 50
Marmellate. . . . .	Id.	(*)	» 50

(\*) Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.

Pongo a partito il primo capoverso dell'articolo 5° con questo allegato I.

(È approvato.)

Leggo ora la seconda parte dell'articolo 5.

« È concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

« La restituzione sarà fatta nella misura di lire 4 per ogni quintale di cotone in filati e di lire 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. »

A questa seconda parte dell'articolo quinto sono stati presentati due emendamenti.

Gli onorevoli Rizzetti e Canzi propongono il seguente articolo in sostituzione del 2° e 3° capoverso dell'articolo 5 del disegno di legge:

« È concessa la restituzione del dazio sul Cotone greggio in bioccoli od in massa, od in ovatta come pure: sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone o misti con cotone, o contenuto in qualsiasi articolo esportato all'estero, eccettuati i filati, i tessuti e tutti gli articoli nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

« La restituzione sarà fatta nella misura seguente:

di lire 3 per ogni quintale di cotone greggio, in bioccoli od in massa;

di lire 9 per ogni quintale per il cotone in ovatta;

di lire 4 per ogni quintale di cotone impiegato in filati;

di lire 4.50 per ogni quintale di cotone impiegato in tessuti;

con le norme che saranno determinate con Reale Decreto, udito il Consiglio di Stato. »

L'onorevole Marcora propone la seguente aggiunta all'articolo 5 del disegno di legge:

« Sotto le stesse discipline sarà accordata la restituzione di dazio sulle ovatte di cotone e sui cotonei cardati in falde o fogli nella misura di lire tre per ogni quintale esportato. »

L'onorevole Rizzetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Rizzetti.** L'emendamento presentato dall'onorevole Canzi e da me tende a colmare una lacuna che, a parer nostro, abbiamo riscontrato in questo articolo 5. La Commissione con saggio provvedimento ha introdotto la disposizione, con la quale viene concessa la re-

stituzione del dazio del cotone impiegato nella fabbricazione dei tessuti di cotone o misti; e qui mi corre l'obbligo di ringraziare la Commissione, anche per parte dell'Associazione laniera Italiana per aver concesso questa restituzione anche sui tessuti misti. È vero che non si è concessa nella misura che l'Associazione laniera aveva chiesto, ma ci si può contentare di quel che la Commissione ha fatto.

Senonchè parve all'onorevole Canzi ed a me che si riscontrasse una lacuna, cioè che la restituzione del dazio si dovesse concedere anche sulle materie prime e sul cotone lavorato in ovatte. Ci ha suggerita questa osservazione la considerazione che l'esportazione del cotone *in bioccoli* ed *in massa* che si fa dal nostro Stato, è di una quantità considerevole, la quale varia ogni anno da 150,000 a 182,000 quintali; quindi pare a noi che una disposizione che non conceda la restituzione del dazio anche a questi cotonei contenga una vera lacuna.

Si osserverà probabilmente dalla Commissione e dal Governo, che questa esportazione è piuttosto un transito che una vera esportazione; poichè la materia cotone finora entrava in *esenzione* e così in *esenzione* sortiva, epperò alle dogane questo movimento risultava come esportazione, mentre invece non era che un passaggio, od un transito, ed in parte ciò è vero. Ed infatti nei primi cinque mesi di quest'anno, si è già verificata una sensibilissima diminuzione in questo movimento d'esportazione del cotone in *massa* dal regno, tuttavia pare a noi che, se non altro, si dovrebbe conservare nella legge il principio della restituzione, perchè, dal momento che noi siamo andati a colpire la materia prima tanto in natura quanto manufatta, è necessario che, per l'armonia della voce *cotone*, il dazio che è pagato all'entrata sia pure restituito all'uscita dallo Stato, sia sul manufatto che sul cotone greggio.

E ciò non tanto per l'effetto che può avere nello Stato, ma per l'effetto che può avere colle nazioni, colle quali siamo legati da interessi molto vitali; e cito fra le altre gli Stati Uniti d'America, con i quali abbiamo uno scambio di rapporti che va da 87 a 90 milioni all'anno.

In questo movimento di scambi i cotonei vi figurano per una somma molto importante, e cioè per circa 54 milioni nel 1894; e quanto alla nostra esportazione con quella nazione, essa è di grandissima importanza, cioè: quella delle sete, dei risi, di altri prodotti agricoli, e soprattutto degli agrumi.

Ora se noi non stabiliamo un trattamento uniforme per la voce *cotone* nella nostra tariffa doganale, temo che ciò possa suscitare da

parte di quella nazione qualche osservazione e forse crearci delle difficoltà.

Dunque, sia per la consacrazione di un principio, sia per essere in regola con quella potente nazione, perchè non possano in avvenire sorgere delle difficoltà, insisto nel credere che si dovrebbe ammettere questa restituzione di dazio sul *cotone greggio* in bioccoli od in massa.

Venendo alle *ovatte*, si tratta di cosa di tanto poca importanza che Governo e Commissione non avranno difficoltà d'accettare il nostro emendamento, tanto più che, avendo concesso la restituzione sui filati e sui tessuti misti con cotone, per conseguenza logica si deve concedere anche alle *ovatte*.

**Presidente.** Onorevole Marcora, ha facoltà di parlare.

**Marcora.** Non so se Governo e Commissione vorranno fare buon viso all'emendamento proposto dall'onorevole Rizzetti, perchè è naturale che in caso affermativo io ne sarei lieto, poichè nel più si comprende il meno.

La mia proposta ha una portata più ristretta di quella degli onorevoli Rizzetti e Canzi; ma, a mio avviso è più concreta, e diretta veramente a completare la disposizione dell'articolo 5 provvedendo secondo giustizia alla restituzione del dazio sulle *ovatte*, che era stata dimenticata.

Poichè per altro l'onorevole ministro e la Commissione, pur accettando il concetto della mia proposta mi esposero, in via confidenziale, ragioni assai serie, per le quali converrebbe lasciare al Governo la facoltà di attuarla, quando non si riconoscesse opportuno di esonerare dal dazio d'entrata tutti i cascami di cotone, così sentirò volentieri le dichiarazioni del ministro, e se, come spero, saranno soddisfacenti, non insisterò nella proposta stessa.

**Presidente.** Onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Boselli, ministro delle finanze.** Quanto alla restituzione del dazio sul cotone greggio, poche parole bastano a dimostrare che una simile proposta non può essere accettata.

Innanzitutto non si può parlare di *drawback* di fronte ad una materia prima che non ha subita alcuna lavorazione in paese.

Questo provvedimento non può essere invocato che da coloro i quali acquistano il

cotone unicamente per mandarlo all'estero; ma faccio notare che la merce ha sempre aperte due vie per entrare in Italia ed uscirne senza aggravio daziario, potendo essa liberamente transitare per lo Stato, o rimanere depositata nei magazzini doganali, per tutto il tempo che al commerciante conviene di lasciarcela prima di mandarla all'estero.

Non diciamo poi delle frodi e delle difficoltà cui darebbe luogo la restituzione di dazio desiderata dall'onorevole Rizzetti.

Mi duole perciò, di non poter accettare il suo emendamento.

Quanto alla questione del *drawback* sulle *ovatte*, inteso nel senso di restituire il dazio sulla materia prima estera in esso incorporata e cioè sui cascami di cotone, e non della restituzione del dazio di lire 9 che colpisce le *ovatte* importate dall'estero, non si hanno gli elementi oggi per una risoluzione. Bisogna vedere prima ciò che convenga stabilire circa i cascami di cotone in genere che ne costituiscono la materia prima, e dei quali una parte, per decisione data in passato dal collegio dei periti doganali, viene considerata come stracci, e non sconta alcun dazio, mentre un'altra cade nella voce cotone greggio, di cui segue le sorti. Ora si sta studiando se, per via di modificazioni del repertorio della tariffa doganale, convenga mandare esenti oppure tassare tutti i cascami di cotone.

Nella prima ipotesi il *drawback* sulle *ovatte* non avrebbe ragione d'essere: nella seconda invece si dovrebbe, verificati certi fatti, accordare. Per questo io, prevenendo il concetto pratico ed opportuno, dell'onorevole Marcora; già ho concertato colla Commissione, ed ora propongo alla Camera quest'aggiunta all'articolo 5:

« Il Governo potrà estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle *ovatte* di cotone esportate, determinandone con Decreto Reale la misura, e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovrà essere subordinata. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Quanto al *drawback* sui cotoni, come l'onorevole Rizzetti ha riconosciuto, la Commissione ha esaminato le memorie che le vennero indirizzate specialmente dalle associazioni laniere, ed in quanto ha potuto

accoglierle, introdusse la disposizione che si legge già all'articolo 5 ove è detto:

« È concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento. »

Con questa concessione credo che siano ampiamente soddisfatti i voti degli interessati; voti che la Commissione ha riconosciuti giusti e fondati; ma non può accettare la nuova proposta dell'onorevole Rizzetti.

Quanto alla domanda dell'onorevole Marcora, come ha già detto l'onorevole ministro delle finanze, d'accordo si è formulata l'aggiunta all'articolo 5°, con la quale credo che siano completamente soddisfatti i desideri dell'onorevole Marcora.

**Presidente.** Onorevole Marcora, ritira il suo emendamento?

**Marcora.** Aderendo ben volentieri alla proposta dell'onorevole ministro, e prendendo atto delle dichiarazioni sue e di quelle dell'onorevole relatore, che la chiariscono e la determinano non dissonante in massima dalla mia, ritiro questa e li ringrazio.

**Presidente.** Onorevole Rizzetti, ritira il suo emendamento?

**Rizzetti.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora metterò a partito l'articolo 5, emendato con l'aggiunta concordata fra il Ministero e la Commissione nei termini seguenti:

« Il Governo potrà estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con Decreto Reale la misura, e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovrà essere subordinata. »

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato alla prossima tornata pomeridiana.

### Deliberazioni relative all'ordine dei lavori.

**Presidente.** La Camera ricorderà che per domattina alle nove e mezzo è indetto il Comitato segreto. Propongo che alle 14 si tenga seduta ordinaria per continuare i provvedimenti di finanza e di tesoro. (Sì! sì!)

Rimane dunque così stabilito.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Fra le proposte di legge da svolgersi vi è quella per i provvedimenti per i danneggiati dalla peronospora nella provincia di Bari. Domando all'onorevole presidente quando potrà essere svolta.

**Presidente.** Quanto a me sono agli ordini della Camera. Prego l'onorevole Imbriani di porsi d'accordo con l'onorevole ministro.

**Imbriani.** Lo ringrazio.

### Risultamento di votazione.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1,578,320 su alcuni capitoli e di eguale diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95.

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	46

(La Camera approva).

Convalidazione di Decreti Reali autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1894-95.

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	186
Voti contrari . . . . .	52

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio Decreto 16 settembre 1894, n. 437, relativo ai funerali del generale Giacomo Durando.

Presenti e votanti . . . . .	235
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . . . .	188
Voti contrari . . . . .	47

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio Decreto 18 gennaio 1895, n. 26, relativo ai funerali

del comm. Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

Presenti o votanti . . .	235
Maggioranza . . . . .	118
Voti favorevoli . . . . .	190
Voti contrari . . . . .	45

(La Camera approva).

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Scansano.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno della seduta di giovedì.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle diverse domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla gravità delle ragioni che hanno determinato il Governo a sciogliere il Consiglio comunale di S. Severino Marche tre giorni avanti alle elezioni amministrative, e con pregiudizio anche delle elezioni mandamentali.

« Stelluti-Scala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sui nuovi orari delle Ferrovie Sicule, che andranno in vigore con l'apertura della linea Eboli-Reggio; sulla convenienza di un treno diretto Messina-Catania-Siracusa-Modica-Licata; e sulla necessità di ampliare la stazione di Lentini.

« Omodei. »

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per conoscere se sia pervenuta all'ufficio di procura del Re una denuncia del deputato Cavallotti contro il deputato Crispi.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se gli consti della presentazione di una pubblica accusa al Procuratore del Re del deputato Cavallotti contro il deputato Crispi, presidente del Consiglio.

« Antonio Gaetani. »

« I sottoscritti domandano al presidente dei ministri se, dopo la denuncia precisa e motivata del deputato Cavallotti al procuratore del Re, ritenga ancora lecito e possibile il silenzio.

« Basetti, Caldesi, Rampoldi, Socci, Celli. »

« I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla posizione creata al suo collega degli interni dalla denuncia dell'onorevole Felice Cavallotti.

« Taroni, Zavattari. »

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli esteri per conoscere se intenda comunicare alla Camera, o pubblicare integralmente il rapporto del generale Menabrea sopra la proposta concessione del Gran Cordone Mauriziano a Cornelius Herz.

« A. Marescalchi. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere, se sia informato che l'Autorità giudiziaria di Roma abbia promossa azione penale a carico dell'onorevole deputato Cavallotti, per il reato previsto dall'articolo 212 del Codice penale in vigore.

« De Nicolò. »

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio sui suoi intendimenti circa la denuncia documentata di reati comuni presentata dal deputato Cavallotti, la quale crea una situazione evidentemente inconciliabile coll'onore e col decoro della Camera.

« Engel. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per conoscere quanto siavi di vero circa una denuncia per reati comuni presentata al procuratore del Re contro il presidente del Consiglio.

« Niccolini. »

**Crispi, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** (Segni di vivissima attenzione). Non c'è che dire. Io non ho il dovere di rispondere, nè all'onorevole Imbriani, nè all'onorevole Engel. È un argomento che credevo esaurito dopo il voto del 25 giugno. Ove i deputati Engel ed Imbriani

insistano, la Camera deciderà. (*Benissimo! Bravo!*)

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** (*Segni di attenzione*). Se non dispiace agli onorevoli interroganti, posso rispondere immediatamente.

Ignoro se sia stata presentata alla Regia procura di Roma la denuncia, di cui si parla, e che venne annunciata dai giornali sotto il nome di lettera dell'onorevole Cavallotti. Se la denuncia fu presentata, l'autorità giudiziaria ha tracciato dalla legge il procedimento che dovrà tenere. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Innanzi tutto la mia interrogazione è rivolta al ministro di grazia e giustizia e non al presidente del Consiglio. Io quindi rispondo al ministro guardasigilli, il quale comprenderà che ci sono dei casi gravissimi (e questo è uno) nei quali il ministro della giustizia non può rimanersene indifferente. Certe questioni giunte ad un certo punto debbono essere assolutamente risolte...

*Voci.* Ma l'ha già risolta la Camera!

**Presidente.** Il ministro di grazia e giustizia ha detto che non gli consta che la denuncia sia stata presentata.

**Imbriani.** Onorevole presidente, io sto rispondendo al ministro; non mi tolga alcuno dei miei cinque minuti. (*Si ride*)

**Presidente.** No, no!

**Imbriani.** Noi ci troviamo qui in una posizione assolutamente eccezionale. V'è un deputato accusatore... (*Rumori*).

(*Interruzione del presidente del Consiglio*).

Se questo deputato è un calunniatore non può star qui... (*Vivi rumori*).

V'è un ministro accusato... (*Rumori*).

**Crispi, presidente del Consiglio.** Diffamato!

**Imbriani.** Se questo ministro non è reo, deve giustificarsi coi mezzi che la legge gli concede; se è reo non può più rimanere a capo del Governo. Il dilemma è molto semplice: un Parlamento che deve sentire altamente dell'onore proprio non può lasciare la questione sospesa... (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, non dimentichi che siamo in sede di interrogazione...

**Imbriani.** O il calunniatore deve esser punito, o deve esser punito il reo: questa è la questione netta e precisa!

**Presidente.** L'interrogazione dell'onorevole Imbriani è esaurita.

Onorevole Gaetani di Laurenzana, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del ministro.

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** Dato il momento presente, io mi attendeva la risposta del ministro guardasigilli.

Non mai come in questo momento si può dire che il silenzio è d'oro. Il ministro è stato breve nella risposta: io mi auguro però che, avendo egli una volta detto che bisogna apparecchiare l'ambiente della giustizia, lasci alla giustizia libero corso; perchè nel paese ci è grande prevenzione e si ha ragione di dubitare che la giustizia non sia uguale per tutti... (*Rumori vivissimi*).

**Presidente.** Onorevole Gaetani...

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** (*Rivolto al centro*). Perchè urlate così? (*Rumori*).

**Imbriani.** (*Rivolto al centro*). Ciò non depone della vostra moderazione!

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** Io quindi...

**Presidente.** Ella non ha più la facoltà di parlare!

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** Ma il regolamento mi concede cinque minuti per rispondere!

**Presidente** (*con forza*). Ella non ha più la facoltà di parlare!

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** Subisco l'imposizione del presidente!

**Presidente.** Subisca ciò che il regolamento impone a tutti. E rispetti la più sacra delle nostre istituzioni, quella della giustizia! (*Bene!*)

**Gaetani di Laurenzana Antonio.** Istituzioni in agonia! (*Proteste — Vivissimi rumori*).

**Imbriani.** Ma è il coro greco questo! (*Oh! oh! — Ilarità*).

La tragedia dovrebbe dunque esser vicina; la catastrofe imminente. (*Si ride — Rumori*).

**Presidente.** Se non fanno silenzio, sciolgo la seduta.

Onorevole Imbriani, mi lasci fare il mio ufficio!

**Imbriani.** Li faccia star zitti. (*Oh!*)

**Presidente.** Cominci a star zitto Lei! (*Si ride*)  
L'interrogazione dell'onorevole Gaetani è esaurita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Taroni.

**Taroni.** All'onorevole Zavattari e a me pare incompatibile la carica di presidente del Consiglio....

**Presidente.** Non entri nel merito! Ella ha solo la facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del ministro.

**Taroni.** Sono appunto nei limiti della mia interrogazione.

Dico che ci pare incompatibile la carica di presidente del Consiglio con la posizione fatta all'onorevole Crispi dalla denuncia dell'onorevole Cavallotti. (*Rumori vivissimi*). Perciò....

**Presidente.** La prego nuovamente di limitarsi a dichiarare se sia soddisfatto o no.

**Taroni.** Non sono punto soddisfatto. Desideravo che il ministro guardasigilli, il quale conosce tutta la importanza di una denuncia giudiziaria, mi desse qualche schiarimento in proposito.

Il Governo preferisce il silenzio; tanto peggio per lui! Dichiaro però che, differendo una questione, la quale tocca così da vicino l'onorabilità del Governo (*Ooh! — Rumori*) il silenzio mi par colpevole. E se la Camera a questo silenzio si acqueta, mi auguro che non vi si acqueti il paese. (*Rumori*).

**Presidente.** Così è esaurita questa interrogazione.

Onorevole Niccolini, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Niccolini.** La risposta dell'onorevole ministro guardasigilli è stata, come tutti hanno udito, brevissima; ed io non ho ragione di dolermene, poichè l'onorevole ministro guardasigilli dichiarò che a lui non risulta finora che alcuna denuncia sia stata fatta contro il presidente del Consiglio.

Mi auguro però che, appena l'onorevole ministro guardasigilli avrà notizia di quella denuncia ed avrà potuto prenderne visione (*Ooh! ooh!*), egli riconoscerà con noi che conviene lasciar libera la giustizia di procedere contro il presidente del Consiglio. (*Rumori*).

**Presidente.** Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Niccolini.

Onorevole De Nicolò.

(*Non è presente*).

La sua interrogazione è esaurita.

Onorevole Engel...

**Engel.** A me ed all'onorevole Imbriani è stata data la medesima risposta.

Le ragioni, per le quali l'onorevole Im-

briani si è dichiarato non soddisfatto, naturalmente valgono anche per me.

Ad ogni modo, mi sia permesso di rilevare una cosa evidente. Qualunque assemblea, e tanto più la rappresentanza nazionale, deve preoccuparsi della condizione di cose, in cui noi ci troviamo. Ci sono contro l'onorevole Crispi quattro accuse determinate, documentate, gravissime: falsa testimonianza, concussione, corruzioni e millantato credito.

**Presidente.** Onorevole Engel, non entri nel merito!

**Engel.** Onorevole presidente, questo è il fatto!

Si tratta di accuse eccezionalmente gravi, che sono state presentate con la firma d'un deputato, e sono state suffragate con fatti precisi specificati. Quindi, in una condizione siffatta, non è possibile che la Camera non prenda una determinazione.

*Voci a destra e al centro.* L'ha già presa!

**Engel.** Questa è la mia convinzione: creda che la posizione del presidente del Consiglio sia incompatibile col decoro e con la dignità della Camera... (*Vivi rumori*).

**Presidente.** Ma io non posso permettere...

**Engel.** Ma, onorevole presidente, non ho detto niente che possa esser da lei censurato! Questa è la mia convinzione per ciò che riguarda la tutela dell'onore e del decoro della Camera. Se voi non la pensate come me non so che farci.

**Presidente.** Ella non può entrare nel merito!

**Engel.** Ho finito.

**Presidente.** Qui è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Engel.

L'onorevole Basetti ha facoltà di parlare.

**Basetti.** La mia domanda era molto chiara. Io ho domandato se, dopo l'accusa determinata contro il presidente del Consiglio presentata dall'onorevole Cavallotti, il presidente dei ministri credeva ancora lecito e possibile il silenzio.

Non voglio e non posso entrare nel merito, ma con la mia logica paesana non credo che il silenzio sia più possibile.

Invece il presidente dei ministri disse che non intendeva rispondere. A me pertanto non resta pel momento che dichiarare che, muovendo la mia interrogazione, confortata dalla firma di carissimi amici, credo di aver fatto il mio dovere.



**Presidente.** Onorevole Marescalchi, il ministro degli esteri non è presente.

**Cavallotti.** Chiedo diparlare per fatto personale.

**Presidente.** Accenni qual'è il suo fatto personale.

**Cavallotti.** Poichè la Camera crede, per ragioni, delle quali è solamente giudice la sua coscienza, di non entrare nel merito di questa questione, che si agita fuori di qui, in altra sede, io non discuto questo suo giudizio. Ma, poichè il ministro di grazia e giustizia ha dichiarato che, se una denuncia è presentata, essa seguirà il suo corso nella sede opportuna, io prego l'onorevole presidente di far rispettare da tutti la volontà della Camera, e le parole stesse dell'onorevole guardasigilli.

Non è lecito pretendere il beneficio di due posizioni in una volta; non volere che altri qui entri nel merito della questione; ed entrarci poi quando torni comodo.

Prego quindi l'onorevole presidente della Camera, in omaggio a quello che la Camera ha deciso, di far cancellare dal resoconto la parola *diffamatore*, che è venuta dal banco dei ministri.

**Presidente.** Io non ho udito che l'onorevole presidente del Consiglio abbia pronunziato quella parola.

*Voci a sinistra.* Sì! sì! L'ha pronunziata! (*Rumori.*)

**Presidente.** Ad ogni modo saprò fare il mio dovere. Le interrogazioni sono esaurite. (*Comenti.*)

La seduta termina alle 19.15.

*Ordine del giorno per le tornate di domani.*

Seduta antimeridiana.

Comitato segreto per la discussione del bilancio interno della Camera.

201

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro. (44)

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96. (37)
4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96. (33)
5. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari. (46)
6. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96. (41)
7. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e di cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (69)
8. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).
9. Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri (47).
10. Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (70).
11. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).
12. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77).
13. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).
14. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza.*)
15. Modificazioni alla legge doganale (92).
16. Modificazioni all'ordinamento del corpo delle guardie di finanza (48).

15. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1894-95 (19).

18. Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi (101).

19. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia marina (106).

1. Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio (104).

20. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze (83).

21. Approvazione di contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali (50).

22. Disposizioni per la leva sui nati nel 1875 (57) (*Emendato dal Senato*).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati.